

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2007
160ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Sartor e Grandi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il **PRESIDENTE** dichiara inammissibili per materia gli emendamenti 30.0.15, 30.0.18, 30.0.19, 30.0.20, 30.0.22, 32.0.8, 32.0.11/2, 34.4, 34.13, 34.0.2, 34.0.3, (limitatamente al capoverso 13 *octies*), 34.0.4, 35.14, 35.15, 35.0.1, 35.0.3, 35.0.4, 37.8, 37.0.7, 37.0.8. Dichiara altresì inammissibili, quanto alla copertura finanziaria, gli emendamenti 30.0.7, 30.0.8, 31.1 (limitatamente ai commi 2 e 3), 31.0.1, 31.0.2, 32.0.3, 32.0.5, 33.4, 33.5, 33.0.5, 34.21, 34.0.3 (limitatamente ai capoversi 13 *sexies* e 13 *septies*), 34.0.8, 35.7 (limitatamente al 2007), 35.0.6 (limitatamente agli anni 2024 e seguenti), 35.0.7 (limitatamente agli anni 2024 e seguenti), 35.0.9, 35.0.10, 35.0.11, 36.9, 36.12 (limitatamente alle parole da "accertarsi" fino alla fine), 37.6, 38.4 (limitatamente al penultimo capoverso), 38.5 (limitatamente al penultimo capoverso), 38.6 (limitatamente al comma 4-*bis*), 38.17, 38.0.2 e 38.0.4.

Comunica inoltre che i Gruppi dell'opposizione, ai fini della formulazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti del Relatore presentati, con particolare riferimento alle proposte 3.1000 e 3.2000 di più complessa formulazione, hanno richiesto di poter disporre delle relative relazioni tecniche. A tal fine, comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti in questione, già fissato per le ore 12 di oggi, è da intendersi postposto. Propone, quindi, che al momento del deposito delle relazioni tecniche presso gli uffici della Commissione, decorrano due ore di tempo per consentire ai senatori di poter redigere i subemendamenti. Propone inoltre che la seduta pomeridiana abbia inizio alle ore 16, comunicando altresì che chiederà alla presidenza del Senato di essere autorizzato a poter convocare la Commissione alle ore 9 e alle ore 15 di domani giovedì 1º novembre, ove necessario in relazione all'andamento dei lavori. Precisa inoltre che tutte le riformulazioni saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Interviene il senatore **Antonio BOCCIA (Ulivo)**, il quale auspica che i lavori della Commissione proseguano tenendo conto dell'esigenza di rispettare i tempi di lavoro definiti dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore **AZZOLLINI (FI)** rileva che il comportamento dei Gruppi di opposizione nell'esame del disegno di legge finanziaria è stato caratterizzato da un notevole spirito collaborativo, nonostante la scarsa attenzione prestata dalla maggioranza alle proposte emendative politicamente più qualificanti presentate dall'opposizione. Ritiene pertanto che l'esigenza di rispettare i tempi previsti dal calendario dei lavori debba essere armonizzata con l'altrettanto rilevante esigenza di un esame approfondito sul complesso degli emendamenti, acquisendo i necessari elementi di chiarimento sui profili finanziari delle proposte in esame, mediante le apposite relazioni tecniche, senza improprie strozzature dei tempi.

Concorda pertanto con la proposta avanzata dal Presidente di convocare la Commissione anche nella giornata del 1° novembre, ove necessario in relazione all'andamento dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, se non vi sono osservazioni, si intende approvata la proposta da lui avanzata.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE comunica che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il senatore **POLLEDRI (LNP)** illustra l'emendamento 30.7, che interviene in materia di incentivi per le fonti energetiche rinnovabili, risolvendo molteplici problemi connessi alla utilizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

In particolare l'oratore osserva che l'ampliamento degli impianti utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti, ai fini della sola termovalorizzazione, può garantire una rapida eliminazione dei rifiuti, consentendo una puntuale attuazione delle direttive comunitarie in materia. Tale ampliamento è però autorizzato solo per quei comuni particolarmente virtuosi all'interno dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento. L'oratore conclude, osservando che l'eventuale approvazione dell'emendamento può migliorare alcune situazioni caratterizzate da elevati indici di criticità senza problemi di impatto ambientale e senza costi aggiuntivi rilevanti.

L'oratore passa quindi ad illustrare l'emendamento 30.0.11, il quale corregge le modalità di distribuzione del gas naturale. A riguardo egli osserva che l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas è attribuito a soggetti che, a seguito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica, offrano garanzie quanto ad efficienza e a riduzione dei costi. Per quanto concerne il canone delle concessioni, l'emendamento incrementa la percentuale al 45 per cento del vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'oratore passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 30.0.12, avente ad oggetto la disciplina degli impianti fotovoltaici. In primo luogo la proposta mira ad una semplificazione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi. In secondo luogo essa consente agli enti locali di contrarre mutui, ovvero di utilizzare le disponibilità del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 anche per gli impianti fotovoltaici impiantati sui tetti.

Il relatore **LEGNINI (Ulivo)** illustra l'emendamento 30.0.1, rilevando come esso attribuisca all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano. Ciò al fine di risolvere i numerosi contenziosi sorti in materia, garantendo nello stesso tempo una chiarezza per quanto concerne i poteri attribuiti ai diversi soggetti coinvolti, in uno spirito di tutela dei cittadini consumatori.

La senatrice **DE PETRIS (IU-Verdi-Com)**, in sede di illustrazione del subemendamento 30.0.2/1, osserva che il complesso dei subemendamenti presentati dal proprio Gruppo all'emendamento 30.0.2, presentato dal relatore, svolgono esclusivamente una funzione correttiva e integrativa di quanto contenuto nella proposta del relatore, di cui condivide lo spirito e le finalità.

L'oratrice osserva che i subemendamenti hanno in primo luogo la funzione di coordinare il contenuto dell'emendamento con quanto previsto dal decreto fiscale, in particolare in materia di biomasse e biogas derivanti dai prodotti agricoli.

L'oratrice si sofferma quindi sulle proposte emendative volte a prorogare la durata dei certificati verdi, osservando come tale soluzione, oltre a favorire un incremento degli incentivi

sulle fonti rinnovabili, consente di uniformare l'Italia agli altri ordinamenti europei anche in una materia così sensibile.

Il senatore **RONCHI** (*Ulivo*), in sede di illustrazione del subemendamento 30.0.2/8, rileva l'opportunità di uniformare a quindici anni il termine di durata dei certificati verdi. Si sofferma quindi sulla necessità di prevedere, per il periodo 2007 - 2012, un incremento annuale della quota di 0,75 punti percentuali.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*), dopo aver osservato che l'emendamento 30.0.2 affronta uno dei punti più importanti del disegno di legge finanziaria, dichiara fin d'ora di condividere alcune proposte subemendative presentate. Al fine di un più razionale esame dell'emendamento, l'oratore si riserva pertanto di presentare un nuovo testo della proposta 30.0.2 che recepisca il contenuto dei subemendamenti presentati.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Interviene il senatore **ALBONETTI** (*RC-SE*), il quale chiede al Presidente chiarimenti in ordine alla possibilità di riformulare l'emendamento 31.1, che dichiara di fare proprio, dichiarato parzialmente inammissibile.

Il PRESIDENTE ricorda alla Commissione che gli emendamenti dichiarati inammissibili non possono essere oggetto di riformulazioni tese al superamento della pronuncia di inammissibilità.

Quanto invece agli emendamenti parzialmente inammissibili, egli osserva che, per la parte ammissibile, possono essere riformulati al pari di tutti gli altri emendamenti.

Il senatore **ALBONETTI** (*RC-SE*) preannuncia quindi la presentazione di una riformulazione della proposta 31.1, limitatamente alla parte ritenuta ammissibile, richiedendo quindi un accantonamento della proposta.

La senatrice **PISA** (*SDSE*), in sede di illustrazione degli emendamenti 31.3 e 31.4, osserva che l'esigenza di predisporre una congrua riduzione delle spese militari per gli armamenti, anche considerando che gli stanziamenti previsti nel settore, maggiori di quelli indicati dalla nota aggiuntiva, appaiono di entità eccessiva, soprattutto se raffrontata con le risorse da altri Paesi europei. A tal fine l'emendamento mira a ridurre le spese militari per gli armamenti e a destinare i conseguenti risparmi per la costruzione di nuovi asili nido, considerando che le strutture attualmente presenti in Italia coprono soltanto il 10 per cento del fabbisogno. Ciò, ad avviso dell'oratrice, pone l'Italia in una situazione di grave arretratezza, tenendo conto che l'obiettivo europeo prevede che le strutture per la prima infanzia riescano a soddisfare almeno il 33 per cento della domanda nazionale.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) illustra l'emendamento 32.0.11 (testo 2). In particolare osserva che la norma di interpretazione autentica prevista consente l'applicazione, anche alle concessioni demaniali marittime, delle disposizioni contenute nel comma 251 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 33 si danno quindi per illustrati, nessuno chiedendo di intervenire sui medesimi.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il senatore **FERRARA** (*FI*) illustra l'emendamento 34.8, rilevando l'opportunità di incrementare il livello di sicurezza anche degli aeroporti di Reggio Calabria e di Olbia, considerando il notevole traffico che vi transita, in particolare in alcuni periodi dell'anno.

Il senatore **TECCE** (*RC-SE*) comunica alla Commissione di aver predisposto un testo 2 dell'emendamento 34.16, il quale, in conformità alla Direttiva Europea n. 26 del 2004, prevede l'avvio della realizzazione degli interventi volti alla rimotorizzazione delle automotrici con motori *diesel* ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate. Il relativo costo, rispetto alla formulazione originaria dell'emendamento, che però configurava non l'avvio del programma ma la sua realizzazione, è notevolmente ridotto, essendo pari a 20 milioni di euro.

Il senatore **LUSI** (*Ulivo*) illustra l'emendamento 34.17, volto al potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, in considerazione del numero elevato di cittadini che giornalmente, soprattutto per motivi di lavoro, transitano su quelle linee. Ad avviso dell'oratore, tale intervento potrebbe, nel medio periodo, ridurre l'eccessivo traffico di autoveicoli nelle reti viarie della medesima tratta, dall'altro consentirebbe ai lavoratori di risiedere nei paesi di origine, senza essere costretti a stabilirsi nella periferia romana.

Dopo un breve intervento del senatore **SAIA** (*AM*), che illustra l'emendamento 34.18, al quale aggiunge la firma, il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il senatore **FERRARA** (*FI*), dopo aver richiamato l'emendamento 35.1, che si inserisce nel programma per il Mezzogiorno e sul quale auspica una convergenza alla luce delle molteplici esigenze del sud del Paese, illustra l'emendamento 35.0.12, al quale aggiunge la firma, il quale, in coerenza anch'esso con il programma di sviluppo per il Mezzogiorno prevede uno stanziamento di risorse per la prosecuzione degli interventi di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Il senatore **FORTE** (*UDC*) illustra l'emendamento 35.5, che autorizza contributi al fine di assicurare, entro il 2009, il completamento della ristrutturazione dell'opera viaria Pedemontana di Formia, di grande rilievo per l'intera regione Lazio. Al riguardo egli osserva che tale intervento è in linea con quanto già previsto nella legge finanziaria per il 2007.

Dopo che il senatore **ENRIQUES** (*Ulivo*) ha chiesto l'accantonamento dell'emendamento 35.16, il senatore **LUSI** (*Ulivo*) dichiara che l'emendamento 35.0.6 deve intendersi nella versione corretta, che indica una spesa per quindici anni, in linea con la valutazione di parziale inammissibilità formulata dal Presidente.

Il PRESIDENTE ricorda infatti che l'emendamento è inammissibile limitatamente alla spesa successiva all'anno 2024 e seguenti, per cui può essere ritenuto ammissibile per gli anni precedenti, non necessitando pertanto di una esplicita riformulazione, risultando invece sufficiente una correzione formale.

Il senatore **FERRARA** (*FI*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 35.0.6, nella versione corretta.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) presenta una versione modificata dell'emendamento 36.2 trasformato, quindi, in un testo 2.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) illustra l'emendamento 36.15 soffermandosi sull'importanza di prevedere adeguati fondi per le opere di edilizia residenziale oltre a quelli previsti per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria.

Il senatore **BOSONE** (*Aut*) presenta una riformulazione dell'emendamento 36.19, che risulta quindi trasformato in un testo 2.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 36 si danno per illustrati e si passa all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 37.

Il senatore **TECCE** (*RC-SE*) illustra l'emendamento 37.2, al quale aggiunge la firma, soffermandosi sull'importanza dell'introduzione del cosiddetto principio federalista in relazione alla realizzazione di opere infrastrutturali.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) illustra l'emendamento 37.4, richiamandone l'importanza.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) illustra l'emendamento 37.5 e l'emendamento 37.0.1 relativo al Piano straordinario per l'area dell'aeroporto di Malpensa soffermandosi, in particolare, sulle gravi conseguenze nell'ipotesi di un mancato mantenimento degli attuali livelli occupazionali dei lavoratori che operano in tale realtà. Sottolinea, pertanto, l'opportunità di prevedere un apposito fondo di garanzia al fine di assicurare il sostegno al reddito, la compensazione del danno agli enti locali interessati e, in prospettiva, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e conclude richiamando l'importanza strategica dell'aeroporto di Malpensa.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) illustra l'emendamento 37.0.5 volto ad assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale del Veneto. Rileva a tale proposito che il sistema coinvolgerà le province di Treviso, Padova e Venezia caratterizzate dalla presenza di un elevato numero di viaggiatori.

Il senatore **CICCANTI** (*UDC*) illustra l'emendamento 37.0.12 e rileva che le proposte emendative presentate dalle forze politiche di opposizione, di comune accordo tra loro, sono orientate a prevedere delle adeguate risorse finanziarie per la famiglia, la sicurezza, le infrastrutture e per affrontare i problemi abitativi. A tale riguardo evidenzia l'importanza di prevedere una forma di sostegno, attraverso un fondo rotativo, per consentire alle giovani coppie di abbattere, almeno per i primi cinque anni, gli interessi da corrispondere per i mutui relativi all'acquisto della propria abitazione. Conclude invitando il relatore e il rappresentante del Governo a prestare la massima attenzione alla proposta emendativa in esame che consentirebbe di rilanciare il settore dell'edilizia in considerazione della difficile situazione economica.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 37 si danno quindi per illustrati e si passa all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 38.

Il senatore **TECCE** (*RC-SE*) illustra brevemente l'emendamento 38.6 relativamente alla parte che non è stata dichiarata inammissibile.

Il presidente **MORANDO** dà quindi per illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli 39 e 40, precisando che l'emendamento 40.0.3 è stato oggetto di una correzione formale e reca ora il testo completo della proposta.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 30.0.2 che risulta trasformato nel testo 2, già preannunciato, evidenziando che tale proposta emendativa recepisce alcune delle proposte subemendative già presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato ad altra seduta.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente **MORANDO** informa che la seduta pomeridiana odierna, già prevista per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,15.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2007
161ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor, per i trasporti Gentile, per l'interno Pajno, per i beni e le attività culturali Marcucci, per la difesa Forcieri, per la salute Zucchelli e per la giustizia Maritati.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE, a parziale rettifica della declaratoria di inammissibilità, dichiara ammissibili gli emendamenti 32.0.8, 49.0.7, 35.0.3 e 35.0.4. Dichiara poi inammissibile la proposta 40.0.3 (limitatamente all'articolo 83-ter, commi 4 e 5).

Invita quindi il relatore all'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 30 e sulle proposte emendative ad esso aggiuntive.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) manifesta un orientamento negativo sulle proposte 30.1 e 30.7, rilevando, a tale ultimo riguardo, come, nonostante l'astratta fondatezza della proposta formulata dal senatore Polledri in relazione al completamento del ciclo dei rifiuti, essa si ponga in contrasto con le misure adottate od in via di adozione da parte del Ministero dell'ambiente. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 30.2, 30.3, 30.5, 30.6 e 30.8, mentre si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 30.9. Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 30.10, 30.11 e 30.12. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 30.0.1. Quanto all'emendamento aggiuntivo 30.0.2 ricorda di avere presentato nella seduta antimeridiana una riformulazione, che, da un lato, recepisce alcune indicazioni emerse nell'ambito dei subemendamenti presentati alla proposta in esame, dall'altro risolve eventuali problemi di coordinamento con il decreto legge n. 159 del 2007, recentemente approvato dal Senato. Invita pertanto i presentatori dei subemendamenti riferiti alla proposta 30.0.2 al ritiro, preannunciando che altrimenti il parere sarà contrario. Invita inoltre i proponenti delle proposte 30.0.3 e 30.0.4 al ritiro, manifestando un orientamento negativo sulle proposte 30.0.5, 30.0.10 e 30.0.11. Con riferimento all'emendamento 30.0.12 esprime un parere favorevole relativamente ai commi 1 e 2, invitando il proponente alla riformulazione della proposta in esame in un testo 2 in cui sia espunto il terzo comma. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 30.0.13, 30.0.11, 30.0.16 e 30.0.17.

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello espresso dal Relatore, evidenziando in particolare di convenire con la proposta di riformulazione avanzata circa l'emendamento 30.0.12.

Il senatore **RIPAMONTI** (*IU-Verdi-Com*) aggiunge la propria firma ai subemendamenti 30.0.2/1 e 30.0.2/6 (testo 2) e ne preannuncia il ritiro, nonché ritira i subemendamenti 30.0.2/10 e - dopo averlo fatto proprio - 30.0.2/18.

Il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*), dopo avervi aggiunto la propria firma, ritira il subemendamento 30.0.2/7, mentre i senatori **RONCHI** (*Ulivo*) e **TECCE** (*RC-SE*) dichiarano di ritirare, rispettivamente, i subemendamenti 30.0.2/8 e 30.0.2/17.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) accede all'invito del Relatore e riformula l'emendamento 30.0.12, di cui è proponente, in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Posto in votazione, l'emendamento 30.1 risulta respinto.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 30.7, osserva come la proposta in esame è volta a prevedere, per un periodo transitorio, finanziamenti ed incentivi per impianti dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento. Esprime quindi preoccupazione in ordine alle scelte che il Governo intenderà assumere in tema di rifiuti, laddove la proposta in esame non venga accolta dalla Commissione.

Il senatore **RONCHI** (*Ulivo*), preannunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 30.7, precisa che, in coerenza con la normativa comunitaria, non può essere disposta l'estensione degli incentivi previsti per le fonti rinnovabili anche al caso previsto dall'emendamento in questione, non trattandosi di elemento biodegradabile.

Posto in votazione, l'emendamento 30.7 è respinto dalla Commissione.

Posti separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 30.2, 30.3, 30.5, 30.6 e 30.8.

La Commissione, con separate votazioni, approva quindi l'emendamento 30.9 e respinge gli emendamenti da 30.10 a 30.12.

Interviene per esprimere il proprio voto contrario sull'emendamento 30.0.1 il senatore **VEGAS** (*FI*), posto che la proposta in esame interviene su una materia in cui pende un procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio di Stato, in relazione al quale sarebbe preferibile attenderne l'esito.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*), in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 30.0.1, preannuncia il suo orientamento contrario, esprimendo preoccupazione per le aziende che hanno compiuto forti investimenti e che verranno compromessi dalla proposta in questione. In particolare si sofferma sui profili problematici della proposta in esame evidenziando come essa "cristallizzi" un provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas annullato da una sentenza del TAR Lombardia e su cui ora pende il giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato. Ciò costituirebbe peraltro una palese violazione di un principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in base al quale il legislatore non potrebbe intervenire su situazioni sostanziali già oggetto di procedimento giurisdizionale. Osserva, inoltre, come tale norma presenti carattere retroattivo, capace di incidere negativamente sui diritti acquisiti dagli azionisti. Evidenzia infine come, contrariamente alla disciplina vigente di cui alla legge n. 80 del 2005, eliminando il riferimento alle Commissioni parlamentari, il Parlamento risulterebbe completamente esautorato di ogni potere di intervento in materia.

Il senatore **CABRAS** (*Ulivo*), dichiarando il proprio voto favorevole sulla proposta in esame, sottolinea come essa sia principalmente volta a risolvere i problemi strutturali generati da una discrepanza nella dinamica relativa alla crescita dei prezzi delle materie prime rispetto alle

stime previste, impedendo che l'incremento dei relativi costi finisca per riversarsi unicamente sui consumatori.

Il senatore **SAIA** (*AM*) esprime un orientamento contrario sulla proposta in esame, rilevando come, in caso di approvazione, tale norma sia suscettibile di aprire un nuovo contenzioso in materia.

L'emendamento 30.0.1, posto in votazione, risulta approvato.

Il senatore **FERRARA** (*FI*) aggiunge la propria firma al subemendamento 30.0.2/2 ed insiste per la votazione. Preannuncia inoltre il proprio voto contrario sull'emendamento 30.0.2 (testo 2), rilevandone la palese inammissibilità, tenuto conto che comporta costi non assistiti da idonea copertura finanziaria. Si tratta inoltre a suo avviso di una norma elusiva dei problemi relativi all'approvvigionamento energetico attraverso la realizzazione di impianti nucleari, nonché circa la completa liberalizzazione delle reti elettriche. Ritiene inoltre che l'utilizzo del moto ondoso o della forza maremotrice, quali fonti di energia rinnovabili, presenti un carattere di dispendiosità notevole, suscettibile peraltro di generare scempi a livello paesaggistico. Rileva infine l'assoluta inefficienza degli impianti di fonti rinnovabili rispetto ai costi ad essi connessi, osservando come la percentuale di energia producibile non sia comparabile con quella che verrebbe prodotta da una centrale nucleare.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione dei subemendamenti alla proposta 30.0.2 che devono intendersi riferiti al testo 2, ad eccezione della proposta 30.0.2 (testo 2)/22 già riformulata con riferimento al testo 2 dell'emendamento principale.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 30.0.2/2, 30.0.2/3, 30.0.2/4, 30.0.2/5, 30.0.2/9, 30.0.2/11, 30.0.2/12, 30.0.2/13, 30.0.2/14, 30.0.2/15, 30.0.2/16, 30.0.2/19, 30.0.2/20, 30.0.2/21 e 30.0.2/22 (pubblicati in allegato al resoconto).

Il senatore **RONCHI** (*Ulivo*) interviene per esprimere il proprio voto favorevole sulla proposta 30.0.2 (Testo 2), facendo altresì presente che in sede europea è previsto un sistema di incentivazioni per la produzione delle sole fonti di energia rinnovabili. In particolare, la Commissione europea ha evidenziato la valenza strategica della produzione di fonti rinnovabili rispetto alla dipendenza da approvvigionamento energetico dall'estero. Dopo aver richiamato l'esempio della Germania, dove è in corso un processo di sostituzione del nucleare con l'eolico, si sofferma sui profili più qualificanti del sistema relativo al moto ondoso e mare-motrice, precisando che gli incentivi previsti al riguardo sono finalizzati alla ricerca tecnologica, affinché tale settore possa essere in futuro regolato direttamente dalle logiche di mercato.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta 30.0.2 (testo 2), sottolinea l'esigenza di avviare un esame più approfondito presso la Commissione Industria in materia di fonti di energia rinnovabili, dov'è in discussione un decreto del ministro Bersani al riguardo. In proposito rileva come l'incremento annuale della quota di fonti rinnovabili - previsto dalla proposta in esame - comporti dei costi elevatissimi, non sostenibili alla luce della fabbisogno energetico nazionale, nonché in considerazione delle enormi estensioni di territorio necessarie per la costruzione di centrali eoliche o solari. Al contrario, ritiene necessario procedere ad una riclassificazione delle fonti di energia, assegnando priorità allo sfruttamento del carbone pulito e alla realizzazione di impianti nucleari. Giudica la proposta palesemente inammissibile, non essendo stata quantificata la spesa derivante dal ricorso a fonti di energia rinnovabili.

Il senatore **BALDASSARRI** (*AM*), giudicando di estremo rilievo il tema concernente le politiche nazionali in campo energetico, osserva che la trattazione di esso richiederebbe una maggiore disponibilità di tempo, difficilmente conciliabile con l'esigenza (che pur comprende) di un'accelerazione dell'*iter*. Evidenzia quindi l'errore strategico della politica attuata da numerosi governi, consistente nell'abbandono della possibilità di ricorrere al ciclo del combustibile nucleare: a partire dal *referendum* in materia infatti si è assistito a un considerevole incremento dei costi per i consumi energetici a danno degli utenti.

Esprime peraltro insoddisfazione per l'aver affidato un tema di tale importanza a uno strumento, quale l'emendamento al disegno di legge finanziaria, di cui rileva l'insufficienza e l'inadeguatezza. Pur condividendo, in linea di principio, l'adozione di misure di incentivazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, osserva tuttavia che esse possono soddisfare solo in misura ridotta il fabbisogno complessivo della popolazione. Ribadisce pertanto il giudizio negativo sull'azione politica della maggioranza in materia di approvvigionamento energetico, ritenendo che essa miri a favorire gli interessi economici di taluni produttori mancando inoltre di un approccio di carattere strategico.

Il senatore **VEGAS** (*FI*) esprime perplessità in merito all'ammissibilità dell'emendamento 30.0.2 (testo 2), che appare indubbiamente connotato da un'assenza di effetti finanziari e quindi da un carattere ordinamentale. Quanto al merito, svolge considerazioni critiche relativamente agli effetti economici prospettati dalla proposta, che si traducono in un ulteriore incremento dei livelli tariffari a danno dei consumatori.

Il presidente **MORANDO** ribadisce le motivazioni poste a base della dichiarazione di ammissibilità dell'emendamento in questione, il quale risponde pienamente ai requisiti previsti dalla legislazione di contabilità pubblica. Esso infatti è suscettibile di determinare effetti rilevanti sullo sviluppo economico.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*), intervenendo incidentalmente nel dibattito, critica le modalità con le quali il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene attuano l'azione politica nel settore energetico, citando quale esempio di segno radicalmente inverso i lavori condotti dal Parlamento nella precedente legislatura in sede di esame della normativa europea sulle fonti rinnovabili. In tale occasione la fase di elaborazione dei contenuti normativi venne infatti preceduta da un'istruttoria di ampio respiro, che permise di delineare compiutamente il quadro di riferimento. Osservato che gli interventi proposti in materia appaiono frammentari e privi di un disegno unitario, rileva criticamente che l'impostazione sottesa all'emendamento in esame produrrà effetti negativi per il sistema imprenditoriale.

Dopo aver ringraziato gli intervenuti per il contributo apportato alla discussione, il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) richiama l'attenzione sulla validità dell'emendamento 30.0.2 (testo 2), che persegue un disegno organico di razionalizzazione degli incentivi in materia di fonti rinnovabili. In merito all'attuazione di progetti di riforma, anche di ampio respiro, mediante la predisposizione di emendamenti al disegno di legge finanziaria, osserva che ciò è avvenuto anche nella precedente legislatura.

L'emendamento 30.0.2 (testo 2), posto ai voti, viene accolto dalla Commissione.

Il senatore **RONCHI** (*Ulivo*) accoglie l'invito del relatore e ritira l'emendamento 30.0.3. Anche l'emendamento 30.0.4 è ritirato dalla senatrice **DE PETRIS** (*IU-Verdi-Com*).

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 30.0.5. Con distinte votazioni sono respinte le proposte 30.0.10 e 30.0.11, mentre risulta approvato l'emendamento 30.0.12 (testo 2).

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) dichiara il voto favorevole all'emendamento 30.0.13, ribadendone la valenza politica.

Con successive e distinte votazione la Commissione respinge gli emendamenti 30.0.13, 30.0.14 e 30.0.16.

Sottolineando il rilievo della proposta 30.0.17, di cui raccomanda l'approvazione, il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) ravvisa la necessità che il Governo provveda a definire il proprio orientamento in merito all'ipotesi di una riduzione delle accise sul gas naturale per uso industriale, tenuto conto che tale linea di intervento è stata adottata in modo efficace anche da precedenti Esecutivi.

Posto in votazione, l'emendamento 30.0.17 viene respinto.

Si passa quindi all'espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il senatore **ALBONETTI** (*RC-SE*) presenta la riformulazione dell'emendamento 31.1, concernente la riconversione dell'industria bellica e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo, per la parte dichiarata ammissibile, in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime un avviso favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 31.1, manifestando la propria contrarietà all'emendamento 31.2. Richiede indi ai presentatori il ritiro degli emendamenti 31.3, 31.4, 31.0.3 e 31.0.4, esprimendo, in via subordinata, un orientamento negativo.

Il sottosegretario **SARTOR** sottolinea l'estrema importanza del tema affrontato con l'emendamento 31.1 (testo 2), rilevando al riguardo l'esigenza di operarne un inquadramento in un più ampio contesto, che tenga conto dei processi in atto a livello europeo. Esprime quindi un parere favorevole a condizione che l'emendamento venga interamente riformulato, dando compiutamente conto delle modifiche suggerite. Sui restanti emendamenti esprime avviso conforme al relatore.

Il senatore **VEGAS** (*FI*) interviene incidentalmente per esprimere il proprio disappunto per l'andamento dei lavori, che prospetta un numero elevato di riformulazioni e di accantonamenti. Richiama quindi la maggioranza e il Governo ad adottare un metodo più razionale ai fini della celerità dell'*iter*. In caso contrario, chiede che venga chiarito se i Gruppi di maggioranza, mutando il proprio originario orientamento, non propendano ora per l'ipotesi di non concludere l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) ribadisce la piena disponibilità della maggioranza ad adoperarsi per la celere conclusione dell'esame dei documenti di bilancio e dà positivamente atto, in relazione all'emendamento 31.1 (testo 2), dell'impegno profuso per elaborare un testo sul quale convergere. Ciò posto, non disconosce che la proposta di modifica avanzata dal rappresentante del Governo prospetti una soluzione di contenuto diverso, pur recando le stesse finalità complessive del testo riformulato.

Il senatore **TECCE** (*RC-SE*) ribadisce la validità dell'impostazione dell'emendamento 31.1 (testo 2), evidenziando al contrario che la proposta di modifica del Governo non sembra connotata da analoga efficacia. Chiede pertanto che si proceda alla votazione della predetta proposta emendativa, ritenendo di non poter accogliere le indicazioni del relatore e del Governo.

Il presidente **MORANDO** riassume i termini della questione, chiarendo le modalità con le quali la Commissione procederà all'esame ed alla votazione dell'emendamento 31.1 (testo 2).

Il senatore **BALDASSARRI** (*AN*) ravvisa l'esigenza che vengano posti in votazione entrambi i testi, posto che la riformulazione indicata dal Governo contiene un vero e proprio emendamento.

Il presidente **MORANDO** specifica che le indicazioni di modifica avanzate dal rappresentante del Governo in sede di formulazione del parere sugli emendamenti all'articolo 31 non possono considerarsi quale autonoma proposta emendativa, atteso che il Governo stesso aveva chiaramente subordinato all'accoglimento della riformulazione l'espressione di un avviso favorevole sull'emendamento in esame, intendendosi espresso altrimenti un orientamento contrario.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*), alla luce dell'accantonamento di numerose proposte, chiede chiarimenti sull'ordine dei lavori e sottopone al Presidente l'ipotesi di riprendere l'esame di tali emendamenti, da effettuare in via prioritaria rispetto alla prosecuzione dell'*iter* con l'esame dei restanti articoli del disegno di legge. Segnala infine alla Presidenza l'esigenza di rivedere la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 37.0.7.

Riservandosi di svolgere un supplemento di istruttoria sulla predetta proposta, il presidente **MORANDO** ritiene fondamentale la prospettiva di ultimare i lavori della Commissione nella

giornata di domani. Ciò posto, rende noto che è pervenuta la relazione tecnica all'emendamento 3.1000, in rapporto alla quale si era convenuto di attenderne l'acquisizione prima della presentazione di eventuali subemendamenti alla richiamata proposta. Non si dichiara peraltro contrario in linea di principio alla ripresa dell'esame degli emendamenti accantonati per una trattazione congiunta con la proposta 3.1000, osservando tuttavia che non è stata ancora presentata la relazione tecnica sull'emendamento 3.2000, contestualmente al quale si era stabilito di riprendere l'esame di numerose altre proposte accantonate. Ribadisce indi il proprio orientamento favorevole alla prosecuzione dell'esame con la discussione articolo per articolo, in modo da concentrare nella giornata di domani le votazioni sugli emendamenti ritenuti più adeguati rispetto alle questioni emerse. In conclusione concorda in linea di massima con il richiamo espresso dal senatore Vegas a contenere entro limiti ragionevoli le riformulazioni e gli accantonamenti.

Il senatore **Antonio BOCCIA** (*Ulivo*) sottopone alla Presidenza l'esigenza di organizzare i lavori della Commissione al fine di consentire al relatore l'individuazione di risposte adeguate alle varie questioni emerse durante il dibattito.

Il senatore **BALDASSARRI** (*AM*), pur ammettendo il frequente ricorso nella prassi parlamentare al fenomeno della riformulazione o dell'accantonamento degli emendamenti, osserva tuttavia che, per quanto attiene all'emendamento 31.1 (testo 2), si è in presenza di un'innegabile divergenza di carattere politico, posto che il testo sottoscritto dal Gruppo di Rifondazione Comunista differisce in misura non trascurabile dalla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, della quale peraltro apprezza solo in parte il contenuto. Richiama quindi l'attenzione della maggioranza e del Governo sulla necessità di avviare un serio confronto interno per sciogliere i nodi problematici segnalati.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) invita i proponenti, alla luce di quanto emerso in precedenza, a ritirare l'emendamento 31.1 (testo 2), per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

Accedendo all'invito del relatore, il senatore **ALBONETTI** (*RC-SE*) ritira l'emendamento 31.1 (testo 2), preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno, sul quale auspica un'ampia convergenza da parte della Commissione.

In risposta a un'ulteriore sollecitazione del senatore **POLLEDRI** (*LNP*), il quale ribadisce la necessità di una tempestiva ripresa dell'esame degli emendamenti accantonati, il presidente **MORANDO** rammenta che le proposte accantonate sono in larghissima misura assorbite dagli emendamenti 3.1000 e 3.2000. Al massimo, ammette la possibilità di procedere all'esame degli emendamenti accantonati per una trattazione congiunta con la proposta 3.1000, sulla quale ribadisce che è stata acquisita la relazione tecnica. Per il prosieguo dei lavori, sottolinea la necessità di procedere all'esame del disegno di legge articolo per articolo, rinviando alla giornata di domani la discussione sulle restanti proposte accantonate.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 31.2 prende la parola il senatore **BALDASSARRI** (*AM*), il quale coglie l'occasione per stigmatizzare la scarsa chiarezza dell'Esecutivo su un argomento rilevante, deplorando altresì la scarsa coesione della maggioranza sugli elementi chiave della manovra.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 31.2, 31.3, 31.4, 31.0.3 e 31.0.4.

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 32.0.11 (testo 2) e dei relativi subemendamenti ad esso presentati.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) invita i firmatari a ritirare gli emendamenti 32.1 e 32.2, altrimenti il parere è contrario. Quanto all'emendamento 32.0.4 si rimette al Governo per acquisire maggiori informazioni circa le imprese interessate dalla disposizione. Puntualizza comunque che il parere

sarebbe contrario nel caso in cui si riscontrasse un elevato numero di soggetti coinvolti tale da determinare conseguenze onerose.

Dopo una breve interruzione del senatore **TECCE** (*RC-SE*) volta a sottolineare che l'emendamento 32.0.4 mira esclusivamente a rinegoziare in tempi più lunghi i mutui già stipulati, il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 32.0.6 e 32.0.7, mentre manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 32.0.8. Invita poi i firmatari a ritirare l'emendamento 32.0.10, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello del relatore, rilevando che con riferimento all'emendamento 32.0.4 il Governo, pur non avendo dati analitici circa il numero preciso di imprese coinvolte, ritiene che esse siano molteplici, con indubbi effetti onerosi. Propone altresì di accantonarlo per svolgere i necessari approfondimenti.

Sulla base dell'orientamento espresso dal relatore e dal Governo la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 32.0.4.

Si procede indi alle votazioni.

Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 32.1 e 32.2 risultano respinti dalla Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 32.0.6 e 32.0.7, mentre approva all'unanimità l'emendamento 32.0.8.

Posto ai voti, l'emendamento 32.0.10 non è approvato.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha deliberato l'accantonamento della proposta 32.0.11 (testo 2) e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto) e pertanto risulta decaduto il subemendamento 32.0.11/1, in quanto riferito ad un testo respinto.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti concernenti l'articolo 33.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) si rimette al Governo sull'emendamento 33.1, manifestando poi un orientamento negativo sugli emendamenti 33.2, 33.3 e 33.0.1.

Il sottosegretario SARTOR manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 33.1, conformandosi al parere espresso dal relatore sulle altre proposte emendative.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 33.1, mentre respinge gli emendamenti 33.2 e 33.3.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 33.0.1 interviene il senatore **STIFFONI** (*LNP*), il quale sottolinea che la proposta è finalizzata ad escludere gli infortunati dell'INAIL dal pagamento della certificazione medica a chiusura della rispettiva pratica. Si tratta quindi a suo giudizio di un emendamento di buon senso imperniato sulla possibilità di stabilire con apposita convenzione tra INAIL e Ordine professionale dei medici i compensi per la specifica attività svolta.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*), pur concordando con le finalità dell'emendamento, ne sottolinea il carattere oneroso, con particolare riguardo ai primi due commi. Propone quindi di accantonarlo onde consentire ai firmatari una riformulazione incentrata prevalentemente sugli aspetti di semplificazione burocratico-amministrativa.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di accantonare l'emendamento 33.0.1.

Si procede poi all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 34.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) si dichiara favorevole all'emendamento 34.1, manifestando un orientamento negativo sugli emendamenti 34.2, 34.3, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8 e 34.9. In merito all'emendamento 34.10 il parere è favorevole a condizione di una riduzione delle cifre stanziato che sia pari a due milioni di euro sia per l'anno 2009 che per il 2010. Esprime poi avviso contrario anche sull'emendamento 34.11, invitando i firmatari a ritirare l'emendamento 34.12. Si pronuncia in senso contrario anche sugli emendamenti 34.14 e 34.15, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 34.16 (testo 2).

Anche in considerazione della richiesta di accantonamento avanzata dal senatore **LUSI** (*Ulivo*), propone di accantonare l'emendamento 34.17, identico all'emendamento 34.18.

Invita poi i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 34.19 e 34.20, manifestando un orientamento contrario sull'emendamento 34.0.1. Suggerisce altresì di ritirare gli emendamenti 34.0.6 e 34.0.9.

Il sottosegretario **SARTOR** esprime un parere conforme a quello del relatore, concordando altresì con la proposta di riformulazione dell'emendamento 34.10.

In merito all'emendamento 34.0.4, in precedenza dichiarato inammissibile dalla Presidenza, prende la parola il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) invitando a riconsiderare il giudizio già espresso dato che la misura è attesa dagli enti locali e dagli operatori del settore e non comporta oneri.

Il PRESIDENTE, valutate le circostanze, dichiara ammissibile l'emendamento 34.0.4, puntualizzando comunque che la pronuncia di inammissibilità per materia si ispira al criterio generale per cui le modifiche al codice civile, al codice penale e al codice della strada non aventi impatto finanziario immediato si considerano estranee al contenuto del disegno di legge. Invita dunque il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sull'emendamento in questione.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) ritiene che l'emendamento abbia profili onerosi ed esprime quindi un parere contrario.

Il sottosegretario **SARTOR** manifesta a sua volta un avviso contrario.

Si passa indi alle votazioni.

Con successive votazioni, la Commissione approva l'emendamento 34.1 e respinge gli emendamenti 34.2, 34.3, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, e 34.9, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **POLLEDRI** (*LNP*).

Il senatore **ENRIQUES** (*Ulivo*), dopo aver aggiunto la firma alla proposta 34.10, accede alla proposta del relatore e riformula l'emendamento 34.10 in un testo 2, recante un diverso ammontare pari a due milioni di euro sia per l'anno 2009 che per il 2010.

Posto ai voti, l'emendamento 34.10 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi gli emendamenti 34.11, 34.12, 34.14 e 34.15, mentre approva l'emendamento 34.16 (testo 2).

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 34.17 e 34.18, di identico tenore, dopo che il senatore **CICCANTI** (*UDC*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.18.

Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 34.19, 34.20, 34.0.1, 34.0.4 e 34.0.6.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore **ALBONETTI** (*RC-SE*) ritira l'emendamento 34.0.9.

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime un parere contrario sull'emendamento 35.1, dichiarandosi invece favorevole all'emendamento 35.2 purché si modifichi la copertura prevista, sostituendo il riferimento alla voce "Ministero per i beni e le attività culturali" con l'altro alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze". Si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 35.4, esprimendosi in favore dell'accantonamento dell'emendamento 35.5. Dopo aver invitato i firmatari a ritirare l'emendamento 35.10, manifesta un parere contrario sugli emendamenti 35.11 e 35.12, condividendo altresì la richiesta di accantonamento avanzata dai proponenti dell'emendamento 35.16. Manifesta indi avviso contrario sugli emendamenti 35.17 e 35.19, invitando i firmatari a ritirare gli emendamenti 35.21 e 35.22 di analogo tenore. Dopo aver suggerito il ritiro dell'emendamento 35.23, si rimette al Governo sugli emendamenti 35.0.2, 35.0.3 e 35.0.4. In particolare ritiene che l'emendamento 35.0.3 affronti il giusto tema della reintroduzione del diritto di prelazione a favore del promotore nell'ambito della finanza di progetto, ravvisando tuttavia l'esigenza di un ulteriore approfondimento.

Dopo che il senatore **LUSI** (*Ulivo*) ha presentato una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 35.0.6 volta a superare il giudizio di parziale inammissibilità, il relatore **LEGNINI** manifesta un parere favorevole sulla suddetta proposta emendativa, invitando i firmatari dell'emendamento 35.0.7 a confluire sull'emendamento 35.0.6 (testo 2). Esprime infine un parere contrario sull'emendamento 35.0.12.

Interviene brevemente il senatore **FERRARA** (*FI*), sottolineando la necessità di recepire, nell'emendamento 35.0.6 (testo 2) il riferimento agli interventi strutturali dei Campionati del mondo di nuoto del 2009, contenuto nell'emendamento 35.0.7 a sua firma.

Il PRESIDENTE ritiene che per integrare l'emendamento 35.0.6 (testo 2) nel senso indicato dal senatore Ferrara sia necessario individuare una copertura ulteriore rispetto a quella già prevista.

Il sottosegretario **SARTOR** esprime un parere conforme a quello del relatore, concordando anche con le proposte di accantonamento degli emendamenti 35.5 e 35.16. Quanto all'emendamento 35.0.2 suggerisce di accantonarlo, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 35.0.3 e 35.0.4.

Si procede indi alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 35.1.

Il senatore **STIFFONI** (*LNP*) riformula l'emendamento 35.2 in un testo 2 nel senso indicato dal relatore.

Dopo che il senatore **FERRARA** (*FI*) ha sottolineato il carattere microsettoriale della proposta, l'emendamento 35.2 (testo 2), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Dopo aver respinto l'emendamento 35.4, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 35.5.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 35.10, 35.11 e 35.12, concordando sulla proposta di accantonare l'emendamento 35.16.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **POLLEDRI** (*LNP*) l'emendamento 35.17, posto ai voti, non è approvato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 35.19, 35.21 e 35.22, nonché l'emendamento 35.23.

La Commissione conviene poi sulla proposta del Sottosegretario di accantonare l'emendamento 35.0.2.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 35.0.3 interviene il senatore **GRILLO (FI)** il quale, pur dando atto al relatore e al rappresentante del Governo di aver manifestato una certa apertura, lamenta l'orientamento espresso, atteso che la proposta emendativa è finalizzata a conseguire cospicui risparmi in favore delle amministrazioni locali, le cui finanze sono, a suo avviso, allo stremo. Dopo aver rammentato i positivi risultati derivanti dalla introduzione della finanza di progetto, in base alla quale i capitali privati possono concorrere alla realizzazione di opere pubbliche, deplora la cancellazione del diritto di prelazione a favore dei promotori avvenuta nei decreti correttivi del codice degli appalti. Ciò costituisce a suo giudizio un errore madornale che contrasta con l'elasticità sottesa al sistema della finanza di progetto, che ha peraltro fortemente incentivato le pubbliche amministrazioni. Dopo aver registrato con rammarico uno scarso protagonismo degli imprenditori nell'attuazione di tale istituto, sottolinea la valenza europea delle misure introdotte nella scorsa legislatura anche nella prospettiva di tutelare la concorrenza.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 35.0.3 interviene la senatrice **DONATI (IU-Verdi-Com)**, la quale precisa che la correzione delle disposizioni contenute nel codice degli appalti si è resa necessaria in considerazione delle procedure di infrazione gravanti sull'Italia, motivate dal carattere distortivo della concorrenza connesso all'utilizzo del predetto istituto nella versione allora vigente.

Il senatore **BALDASSARRI (AM)** si dichiara favorevole all'emendamento 35.0.3 che a suo giudizio sottende questioni di carattere politico oltre che economico. Nel rimarcare la rilevanza della finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche, tiene a precisare che le norme europee richiedono esclusivamente una valutazione circa le condizioni del promotore nella fase dell'assegnazione, risolta a suo avviso attraverso il diritto di prelazione. Nel condividere le osservazioni del senatore Grillo ritiene che il *project financing* sia indispensabile per accelerare la realizzazione di opere pubbliche, come dimostra peraltro il successo che l'istituto ha riscontrato nel Settentrione.

Il sottosegretario SARTOR ribadisce il parere contrario già espresso, dichiarandosi eventualmente disponibile ad un approfondimento ulteriore durante l'esame in seconda lettura.

Il senatore **POLLEDRI (LNP)** dichiara a sua volta il voto favorevole sull'emendamento 35.0.3.

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore **STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA)**, l'emendamento 35.0.3, posto ai voti, non è approvato.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 35.0.4.

Dopo che il senatore **BARELLI (FI)** ha aggiunto la propria firma all'emendamento 35.0.6 (testo 2), esso, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il senatore **BARELLI (FI)** presenta poi una riformulazione dell'emendamento 35.0.7 in un testo 2, recante il riferimento solo ai Campionati mondiali di nuoto rispetto ai quali si prevede una specifica copertura finanziaria.

Il relatore **LEGNINI (Ulivo)**, pur condividendo l'obiettivo dell'emendamento, si rimette al Governo data la necessità di verificare la copertura degli oneri.

Il sottosegretario SARTOR puntualizza che, date le risorse attualmente disponibili in Tabella A, non è possibile sostenere economicamente l'emendamento al quale si dichiara pertanto contrario.

Il senatore **Giovanni BATTAGLIA (SDSE)** invita a dedicare particolare attenzione all'emendamento, tanto più che i Giochi del Mediterraneo, finanziati attraverso l'emendamento 35.0.6 (testo 2)

testé approvato, sono stati fino ad ora disciplinati in connessione con i Campionati mondiali di nuoto. Dichiara pertanto il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore **FERRARA** (FI), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, preannuncia il proprio orientamento favorevole sull'emendamento 35.0.7 (testo 2), sottolineando le finalità della proposta in esame.

Il senatore **AZZOLLINI** (FI), dichiarandosi favorevole all'emendamento 35.0.7 (testo 2), sottolinea l'esigenza di una più attenta valutazione da parte del Governo sugli aspetti economici dell'emendamento in esame.

Il sottosegretario SARTOR, alla luce del dibattito emerso, rivede il suo parere e si riserva di verificare la congruità dei profili che attengono alla copertura finanziaria dei costi che derivano dalla proposta 35.0.7 (testo 2).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 35.0.7 (testo 2).

Posto in votazione, l'emendamento 35.0.12 risulta respinto.

Il PRESIDENTE, dopo aver reso noto che è stata depositata la relazione tecnica richiesta sull'emendamento 3.2000 precedentemente accantonato, propone di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 22,30 di questa sera.

La Commissione conviene.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di posticipare alle ore 21,30 la seduta notturna odierna, già convocata alle ore 21.

La seduta termina alle ore 20,25.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2007
162ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor e per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 21,55.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE informa che il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso la relazione tecnica sull'emendamento 3.2000.

Il senatore **AZZOLLINI (FI)**, pur ribadendo la piena disponibilità dell'opposizione ad assicurare un atteggiamento di collaborazione, stigmatizza che la richiamata relazione tecnica non risulta asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel rilevare che si tratta, a suo avviso, di una circostanza grave, destinata ad incidere sui rapporti fra Parlamento e Governo, invita il presentatore a ritirare l'emendamento, che peraltro potrebbe essere ripresentato in una fase successiva *dell'iter* di approvazione della manovra economica, una volta acquisita la relazione tecnica vidimata dall'organo tecnico a tal fine preposto.

Il presidente **MORANDO (Ulivo)**, dopo aver precisato che la mancata asseverazione della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato rappresenta una circostanza anomala, ma non certo dirimente al fine della sua ricevibilità, invita il sottosegretario Sartor ad illustrarne i contenuti, ritenendo altresì opportuno lo svolgimento di un dibattito incidentale su tale questione.

Il sottosegretario **SARTOR** si sofferma sulla relazione tecnica sull'emendamento 3.200, premettendo anzitutto che l'assenza della vidimazione della Ragioneria generale, pur rappresentando una circostanza inconsueta, non costituisce una novità, a fronte di taluni precedenti in tal senso occorsi alla XIII e alla XIV legislatura. D'altro canto, prosegue, il documento in esame, che rappresenta inequivocabilmente la posizione del Ministero dell'economia e delle finanze, dà conto anche delle osservazioni della Ragioneria generale sulla proposta emendativa.

Entrando poi nel merito delle modalità di copertura, invita il relatore a tener conto dell'osservazione della Ragioneria generale in ordine all'esigenza di sopprimere o ridurre il ricorso al taglio generalizzato dei consumi intermedi, paventando il rischio che si determinino altrimenti difficoltà di funzionamento in taluni settori amministrativi.

Quanto alla riduzione del Fondo per le politiche comunitarie, si tratta di uno strumento tecnico cui si è già fatto ricorso in altre occasioni, con il vaglio della Ragioneria generale e con l'assenso del Parlamento, sussistendo ampi precedenti al riguardo.

Relativamente all'utilizzo delle disponibilità della contabilità speciale afferente i crediti d'imposta, non vi sono a suo parere rilievi da muovere in considerazione della circostanza che la copertura è limitata all'anno 2008, senza avere effetti permanenti.

Infine, con riferimento all'incremento della voce riguardante le manutenzioni ai fini della copertura in termini di indebitamento, ritiene che esso dovrebbe assicurare un'adeguata copertura.

Il senatore **AZZOLLINI (FI)**, dopo aver ribadito il disappunto precedentemente espresso in ordine all'assenza della bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, sottolinea che proprio i rilievi critici contenuti nella relazione tecnica avvalorano l'invito della propria parte politica al ritiro dell'emendamento 3.2000. Nello specifico, il documento illustrato dal Sottosegretario, prosegue, evidenzia una sostanziale contrarietà alla copertura attraverso il taglio generalizzato dei consumi intermedi ed elementi di incertezza circa l'idoneità al ricorso all'incremento della voce relativa alle manutenzioni. Oltre a tali considerazioni, andrebbe peraltro a suo giudizio rilevata anche l'inadeguatezza della copertura assicurata attraverso la riduzione del Fondo per le politiche comunitarie.

Il senatore **BALDASSARRI (AM)**, nel ricordare l'intenso lavoro svolto dalla Commissione finalizzato a modificare le procedure di bilancio, poi rimasto incompiuto, rammenta di aver evidenziato, anche in quella sede, l'importanza di assicurare trasparenza e certezza dei dati di finanza pubblica. È infatti a suo parere centrale che il Parlamento sia messo in grado di conoscere con esattezza le conseguenze finanziarie delle determinazioni che intende assumere. In proposito, rileva la criticità dell'attuale sistema, secondo cui la certificazione degli effetti economici di proposte normative spetta alla Ragioneria generale dello Stato, pur sempre organo tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, giudica particolarmente grave che il Governo abbia ritenuto di presentare una relazione tecnica priva dell'asseverazione della Ragioneria generale e con la mera sottoscrizione di un organo politico.

Quanto poi ai rilievi critici evidenziati nella stessa relazione tecnica, si tratta a suo avviso di considerazioni che dovrebbero indurre il relatore a ritirare la proposta emendativa.

Coglie infine l'occasione per far presente che qualora tale invito non venisse accolto, non potranno non esservi ricadute sull'atteggiamento, fino ad ora improntato a spirito di collaborazione, tenuto dalle forze di opposizione in ordine all'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Il senatore **MORGANDO (Ulivo)**, dopo aver premesso di ritenere importante la prosecuzione del percorso avviato in ordine alle modifiche delle norme di bilancio onde introdurre, fra l'altro, idonee regole di certificazione a garanzia della trasparenza, giudica senz'altro coerente con tale finalità la determinazione assunta dalla Commissione di richiedere la redazione della relazione tecnica anche sulle proposte emendative presentate da senatori.

Non va poi dimenticato, prosegue, che la relazione tecnica è richiesta all'Esecutivo e che pertanto spetta al rappresentante del Ministero dell'economia, eventualmente sulla base del supporto della Ragioneria generale, produrre tale documentazione. In proposito, dopo aver richiamato taluni precedenti nei quali la relazione tecnica venne presentata e ritenuta valida sebbene non recasse la vidimazione del richiamato organo tecnico, tiene a ribadire che l'Esecutivo sta pur sempre esprimendo una valutazione in ordine ad un emendamento di iniziativa parlamentare, e non certo governativo per cui la stessa relazione tecnica non costituisce una condizione di procedibilità.

Conclude quindi auspicando che il dibattito si incentri sugli aspetti di merito, ed in particolare sulle criticità segnalate nella relazione tecnica.

Il senatore **AZZOLLINI (FI)** invita i commissari alla necessaria cautela su questioni di tale rilievo, richiamando a tal fine il rinvio alle Camere di un disegno di legge operato dal Presidente della Repubblica per un vizio in ordine alla relativa copertura finanziaria nella precedente legislatura.

Il presidente **MORANDO** respinge anzitutto le critiche rivolte alla mancata vidimazione della Ragioneria generale, atteso che la legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, all'articolo 11-*ter*, si limita a disporre che le iniziative legislative governative debbano essere corredate da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia. Pur ammettendo che l'apporto dell'organo tecnico è richiesto in via di prassi, la relazione tecnica sull'emendamento 3.2000, in quanto correttamente sottoscritta dal

rappresentate dell'Economia, non può certo essere legittimamente ritenuta irricevibile dalla Presidenza.

Rivendica poi la scelta della Commissione di avvalersi della facoltà prevista dalla citata legge n. 468 del 1978 di richiedere anche sugli emendamenti sottoscritti da parlamentari la relazione tecnica per la verifica della quantificazione degli oneri da essi recati.

Si sofferma indi sugli aspetti di merito della relazione tecnica, invitando il relatore a tener conto delle criticità in essa evidenziate. Quanto alla critica in ordine alla riduzione generalizzata dei consumi intermedi, in quanto destinata a ripercuotersi sulla funzionalità di taluni settori dell'amministrazione pubblica, fa presente che si tratta di una modalità di copertura comunque legittima, e non certo censurabile con una dichiarazione di inammissibilità dell'intera proposta emendativa.

Svolge indi considerazioni in merito alla copertura assicurata attraverso il Fondo per le politiche comunitarie, rilevando l'esigenza di poter conoscere con esattezza i dati sulla gestione del flusso di cassa.

Il senatore **CICCANTI** (*UDC*) auspica che, anche sulla base dei rilievi che emergono dalla relazione tecnica, il relatore valuti l'opportunità di ritirare l'emendamento 3.2000.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) osserva che, fermo restando che il mantenimento dell'emendamento in questione da parte del relatore investe considerazioni di ordine politico, sarebbe stato quanto meno opportuno un maggior grado di responsabilità del Ministro dell'economia nella presentazione della relazione tecnica su una proposta che presenta rilevanti effetti di ordine finanziario.

Il senatore **STRACQUADANIO** (*DCA-PRI-MPA*) ritiene che vi sono tutte le condizioni temporali affinché l'emendamento 3.2000 sia attentamente valutato sotto il profilo della copertura finanziaria, anche mediante il ritiro di tale proposta. Circa la questione della ricevibilità della relazione tecnica, riconosce la correttezza delle considerazioni espresse dal presidente Morando, anche se, proprio perché si è di fronte ad un emendamento così politicamente rilevante, si sarebbe aspettato un maggior rispetto delle regole e dei requisiti che presidono ad una completa valutazione degli effetti finanziari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore **Antonio BOCCIA** (*Ulivo*), dopo aver evidenziato preliminarmente che l'osservanza della legge è il punto di equilibrio di ogni dialettica, oltre che la sola condizione idonea a preservare la trasparenza della finanza pubblica, concorda con le valutazioni del presidente Morando circa la ricevibilità della relazione tecnica presentata dal sottosegretario Sartor.

Nel ricordare inoltre che la facoltà di richiedere la relazione tecnica dovrebbe essere sempre rimessa alla valutazione politica della Commissione, suggerisce di verificare con maggior rigore i tagli orizzontali e, quindi, la copertura finanziaria complessiva dell'emendamento 3.2000. A tale riguardo, l'invito, avanzato da alcuni senatori dell'opposizione, affinché il relatore ritiri tale proposta appare fuori luogo se non viene prima effettuata tale verifica sui profili di copertura.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) rileva che le contestazioni circa la ricevibilità della relazione tecnica e la conseguente richiesta di ritiro dell'emendamento 3.2000 non siano giuridicamente fondate sulla base delle argomentazioni sostenute dal presidente Morando ed in buona parte condivise dagli stessi senatori dell'opposizione. In ogni caso, anche in considerazione del fatto che tale proposta emendativa è corredata da una copertura finanziaria assai consistente nell'intento di recepire l'orientamento diretto ad una riduzione delle spese, si impegna a superare le obiezioni che sull'esatta quantificazione di quella copertura sono state messe in luce dalla relazione tecnica.

Il senatore **AZZOLLINI** (*FI*), pur reputando soddisfacente la posizione dal relatore, ribadisce che, ai sensi di un'apposita circolare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Governo è tenuto, qualora ne faccia richiesta la Commissione, a predisporre e presentare una relazione tecnica a cui deve essere apposta la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Pertanto, a suo avviso, la Commissione dovrebbe sospendere l'esame dell'emendamento 3.2000 in attesa che il Governo presenti una relazione tecnica conforme ai requisiti richiamati ed accompagnata anche dalle varie note istruttorie svolte dalla stessa Ragioneria di Stato.

Il presidente **MORANDO**, preso atto della discussione incidentale che si è sviluppata in merito alla relazione tecnica presentata dal Governo sull'emendamento 3.2000 e ricordato che tale proposta resta accantonata, avverte che si procederà, previa espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

La senatrice **BAIO** (*Ulivo*) presenta una nuova formulazione degli emendamenti 36.19 e 36.20 che assumono pertanto la denominazione di emendamenti 36.19 (testo 2) e 36.20 (testo 2).

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime parere contrario sugli emendamenti 36.1, 36.7, 36.11, 36.14, 36.15, 36.0.1 e 36.0.4 ed invita i senatori proponenti a ritirare gli emendamenti 36.6 e 36.10.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 36.2 (testo corretto), 36.16 e 36.19 (testo 2), rimettendosi alle valutazioni del rappresentante del Governo sugli emendamenti 36.17, 36.18 e 36.20 (testo 2).

Il sottosegretario **SARTOR** esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando in particolare il proprio avviso favorevole sugli emendamenti 36.2 (testo corretto), 36.16, 36.17, 36.18, 36.19 (testo 2) e 36.20 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 36.1, mentre approva l'emendamento 36.2 (testo corretto).

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 36.6, 36.7, 36.10, 36.11, 36.14 e 36.15, mentre sono approvati gli emendamenti 36.16 e 36.17.

Dopo che i senatori **CICCANTI** (*UDC*) e **Giovanni BATTAGLIA** (*SDSE*) hanno richiesto alcuni chiarimenti in ordine all'ammontare del fondo richiamato dall'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo della legge finanziaria dello scorso anno e con le relative precisazioni da parte del presidente **MORANDO** e del sottosegretario **ZUCHELLI**, posto ai voti, è approvato l'emendamento 36.18.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **POLLEDRI** (*LNP*), risulta approvato anche l'emendamento 36.19 (testo 2).

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 36.20 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 36.0.1 e 36.0.4.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) presenta una nuova formulazione dell'emendamento 37.0.5 - che assume pertanto la denominazione di emendamento 37.0.5 (testo 2) - precisando le tratte rientranti nel secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.

I senatori **SAIA** (*AM*), **DONATI** (*IU-Verdi-Com*), **GRILLO** (*FI*) e **BONFRISCO** (*FI*) appongono la propria firma a tale emendamento.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime parere contrario sugli emendamenti 37.1, 37.0.1, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.9, 37.0.10 e 37.0.12 ed invita i senatori proponenti a ritirare gli emendamenti 37.2 e 37.0.2.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 37.4, 37.5 e 37.0.5 (testo 2).

Il sottosegretario **SARTOR** esprime parere conforme a quello del relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 37.1 e 37.2, mentre approva l'emendamento 37.4, identico all'emendamento 37.5.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 37.0.1, 37.0.2 e 37.0.3.

Dopo alcune considerazioni del senatore **POLLEDRI** (*LNP*) sulla portata dell'emendamento 37.0.4, nella versione corretta, su proposta del presidente **MORANDO**, la Commissione dispone l'accantonamento di tale proposta.

Dopo che il senatore **VEGAS** (*FI*) avanza alcune perplessità sul richiamo al contributo decennale contenuto nell'emendamento 37.0.5 (testo 2), su proposta del presidente **MORANDO**, la Commissione dispone il temporaneo accantonamento anche di tale emendamento.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 37.0.9, 37.0.10 e 37.0.12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 38.1, 38.2, 38.3 e 38.20 e invita al ritiro degli emendamenti 38.4, 38.5, 38.6, 38.9, per la parte non dichiarata inammissibile, nonché 38.12, 38.13, 38.19 e 38.0.3.

Il sottosegretario **SARTOR** esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore.

Risultano quindi ritirati gli emendamenti 38.9, 38.12, 38.13, 38.19 e 38.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 38.1 è respinto.

Il senatore **CICCANTI** (*UDC*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 38.2 richiama il regime di contributi attualmente previsto per l'editoria, con particolare riferimento alle imprese editrici e alle televisioni locali, evidenziando che la predisposizione di una normativa con carattere retroattivo rischia di pregiudicare gravemente tali società editoriali.

Il senatore **STRACQUADANIO** (*DCA-PRI-MPA*) dichiara di non condividere le ragioni che hanno indotto il relatore ad esprimere un parere contrario sull'emendamento 38.2.

Il senatore **BALDASSARRI** (*AM*) ricorda le misure già previste per il settore dell'editoria nel decreto-legge in materia fiscale, recentemente approvato dal Senato, e critica la scelta del relatore di esprimere un parere contrario sull'emendamento 38.2.

Previa verifica del numero legale, su richiesta del senatore **BALDASSARRI** (*AM*), la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 38.2.

Dopo una breve dichiarazione di voto del senatore **POLLEDRI** (*LNP*) sull'emendamento 38.3, previa verifica del numero legale, richiesta dal senatore **BALDASSARRI** (*AM*), la Commissione respinge l'emendamento 38.3 e, con distinte e separate votazioni respinge, inoltre, i restanti emendamenti 38.4, 38.5, 38.6 e 38.20.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39. La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) dichiara di ritirare l'emendamento 39.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 40.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime parere favorevole sul subemendamento 40.1/1 e invita al ritiro del subemendamento 40.1/2, formulando, altrimenti, un parere contrario. Esprime, invece, parere favorevole sulla proposta 4.0.1, nonché sui commi 2 e 3 degli analoghi emendamenti 40.7, 40.8, 40.9 e 40.10 nonché sugli emendamenti 40.26, 40.27, 40.29 e 40.0.5, esprime, conseguentemente, un parere contrario sul primo comma degli analoghi emendamenti 40.7, 40.8,

40.9 e 40.10. Esprime altresì parere contrario sulle proposte 40.4, 40.13, 40.15, 40.16, 40.17, 40.19, 40.21, 40.24, 40.25, 40.0.1, 40.0.3, per le parti non dichiarate inammissibili, e 40.0.4.

Il sottosegretario SARTOR esprime un parere conforme a quello avanzato dal relatore sulle proposte emendative relative all'articolo 40.

La senatrice RUBINATO (*Aut*) ritira la proposta 40.0.1.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento 40.1/1 e respinge il subemendamento 40.1/2; approva quindi l'emendamento 40.1, come emendato e respinge l'emendamento 40.4.

I senatori FORTE (*UDC*) e POLLEDRI (*LNP*) aggiungono la propria firma all'emendamento 40.7 e il senatore CAFORIO fa proprio e riformula l'emendamento 40.8.

Vengono posti congiuntamente in votazione, per parti separate, gli emendamenti 40.7, 40.9 e 40.10 che sono approvati, limitatamente ai commi 2 e 3, mentre il comma 1 delle proposte risulta respinto. Risulta quindi assorbito l'emendamento 40.8 (testo 2).

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 40.13.

Intervengono, quindi, per dichiarazioni di voto sull'emendamento 40.15, il senatore CICCANTI (*UDC*), il senatore GRILLO (*FI*), che sottolinea il grave pregiudizio che deriverebbe per le emittenti televisive private dalla previsione di un vincolo ad una programmazione minima di opere cinematografiche di scarsa qualità, il senatore POLLEDRI (*LNP*), il senatore STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*), che critica gli eccessivi finanziamenti spesso erogati per la realizzazione di opere cinematografiche di produzione nazionale di dubbia qualità e il senatore SAIA che richiama, inoltre, l'importanza dell'emendamento 40.16.

Interviene quindi brevemente il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) per fornire alcune precisazioni in ordine ai dati dei contributi per il finanziamento alle produzioni italiane.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), dopo che il senatore GRILLO (*FI*) contesta i dati forniti al riguardo, aggiunge la propria firma all'emendamento 40.16.

La Commissione respinge con distinte e separate votazioni gli emendamenti 40.13 e 40.15 e, previa verifica del numero legale, richiesta dal senatore SAIA, l'emendamento 40.16.

Sono quindi respinti gli emendamenti 40.17, 40.19, 40.21, 40.24 e 40.25, mentre, posti congiuntamente in votazione, risultano approvati gli emendamenti 40.26, 40.27 e 40.29.

Con distinte e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 40.0.3, per le parti ammissibili, e 40.0.4.

L'emendamento 40.0.5 risulta approvato.

Si riprende, quindi, l'esame dell'emendamento 37.0.5 (testo 2), in precedenza accantonato.

Il PRESIDENTE comunica che è stata verificata la correttezza della copertura finanziaria, per cui pone ai voti la suddetta proposta che, con il parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvata.

Il PRESIDENTE procede a dichiarare inammissibili gli emendamenti a partire da quelli relativi all'articolo 41, fino a quelli inerenti all'articolo 55, dichiarando in particolare l'inammissibilità per materia degli emendamenti 44.6, 45.0.8, 46.0.4, 46.0.5, 47.0.1, 49.0.3, 49.0.10, 49.0.11, 49.0.12, 49.0.15, 50.0.2, 50.0.3, 53.8, nonché l'inammissibilità relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti 41.0.2, 42.2, 44.7, 44.8, 44.0.4, 45.0.3, 45.0.2, 45.0.4, 45.0.5,

45.0.9, 45.0.14, 46.9, 46.0.3, 47.4, 48.0.4 (limitatamente all'ultimo capoverso), 50.1 (limitatamente alle lettere *d*) ed *h*), 50.2, 50.9, 50.10, 50.11, 50.13, 50.15, 50.24, 52.6, 52.8, 53.5, 54.1, 54.3, 54.4, 54.0.2, 54.0.10 (limitatamente agli anni 2009 e seguenti), 54.0.7, 55.0.18 (limitatamente ai capoversi articolo 55-*bis* e articolo 55-*ter*). Dichiara infine ammissibile con riserva, in attesa di relazione tecnica, l'emendamento 48.0.1.

Il senatore **LUSI** (*Ulivo*) si duole dell'inammissibilità pronunciata in riferimento all'emendamento 46.9, invitando il Presidente ad un'ulteriore riflessione in ordine alla stessa.

Il PRESIDENTE, rivedendo il proprio giudizio di inammissibilità in merito all'emendamento 46.9, dichiara la proposta in questione ammissibile.

Il senatore **BALDASSARRI** (*AM*) e il senatore **MARINO** (*Ulivo*) aggiungono la propria firma all'emendamento 46.9.

Il PRESIDENTE rivede poi l'avviso precedentemente espresso in merito alle inammissibilità degli emendamenti 46.0.5 - su richiesta del senatore **FERRARA** (*FI*) - e 44.6 - su richiesta del senatore **POLLEDRI** (*LNP*) - dichiarando quindi gli stessi ammissibili.

Il senatore **AZZOLLINI** (*FI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che a fronte dell'atteggiamento responsabile dell'opposizione occorre che anche il comportamento delle forze politiche di maggioranza sia improntato a tale senso di responsabilità. Propone che ogni commissario richiami l'attenzione su taluni emendamenti che ritenga particolarmente significativi, dando per illustrati tutti gli altri.

Dopo che il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) ha dichiarato di condividere la proposta formulata dal senatore Azzollini, il PRESIDENTE sottopone la stessa alla Commissione.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione di tutti gli emendamenti a partire da quelli inerenti all'articolo 41 fino a quelli inerenti all'articolo 55, invitando i commissari a richiamare l'attenzione del relatore su talune proposte emendative ritenute dagli stessi particolarmente significative, sottolineando che si potrà procedere in tal modo anche per gli articoli successivi.

Conviene la Commissione.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) richiama l'attenzione del relatore sugli emendamenti 46.0.2, 52.0.3, 53.0.2 e 54.0.12.

Dopo che la senatrice **RUBINATO** (*Aut*) ha sottolineato la peculiare importanza delle proposte emendative 44.4, 50.25, 59.0.1, il senatore **TECCE** sottopone all'attenzione del relatore gli emendamenti 42.3, 49.0.7, 50.14 (testo 2), 50.0.2 (limitatamente ai commi 1, 1-*bis*, 2-*bis* e 6).

Il senatore **LUSI** (*Ulivo*) segnala la particolare valenza degli emendamenti 46.6, 46.9 e 54.0.9.

Il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*) evidenzia la peculiare importanza delle proposte emendative 44.2, 45.1, 54.2, 54.0.4 e 54.0.43.

Il senatore **CAFORIO** (*Misto-IdV*) sottopone all'attenzione del relatore gli emendamenti 48.0.2 e 48.0.8.

Il senatore **TADDEI** (*FI*) sottolinea la particolare valenza degli emendamenti 46.7, 46.0.5 e anche dell'emendamento 70.0.3

Dopo che il senatore [Giovanni BATTAGLIA](#) (*SDSE*) ha evidenziato il peculiare rilievo delle proposte emendative 45.8 e 49.0.9 (testo 2), la senatrice [SOLIANI](#) (*Ulivo*) sottopone all'attenzione del relatore gli emendamenti 44.9, 49.0.1, 49.0.2, 50.6, 50.4, 50.13, 50.14 e 50.20.

Il senatore [POLLEDRI](#) (*LNP*) sottolinea la particolare valenza degli emendamenti 41.2, 42.1, 44.6, 45.3, 46.1, 46.2, 47.3, 48.0.6, 49.0.15, 50.8 e 53.0.15.

Il senatore [FERRARA](#) (*FI*) richiama l'attenzione del relatore sugli emendamenti 46.7, 46.0.5 e 46.0.7.

Il senatore [MARINO](#) (*Ulivo*) evidenzia la peculiare importanza degli emendamenti 43.0.1, 43.0.4 e 46.0.7.

Tutti i restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all'articolo 41, fino a quelli inerenti all'articolo 55, vengono dati per illustrati.

Su richiesta di chiarimenti del senatore [BALDASSARRI](#) (*AM*), il PRESIDENTE precisa che la scelta di dare per illustrati tutti gli emendamenti di cui trattasi non preclude la possibilità di effettuare in fase successiva le dichiarazioni di voto in ordine agli stessi.

Il PRESIDENTE procede a dichiarare inammissibili gli emendamenti a partire da quelli relativi all'articolo 56, fino a quelli inerenti all'articolo 70, dichiarando in particolare l'inammissibilità per materia degli emendamenti 62.0.3, 63.0.14, 67.2, 67.0.7, 68.1, 68.6 nonché l'inammissibilità relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti 56.1, 56.2, 57.6, 58.2, 58.3, 58.0.1, 58.0.2, 58.0.3, 59.1, 59.2, 61.1, 61.3, 61.0.10, 62.6 (limitatamente ai capoversi 3, 4, 5 e 6), 63.2 (limitatamente alla lettera *a*), penultimo e ultimo periodo, e alla lettera *c*), 63.0.6, 63.0.15, 64.1, 65.0.5, 67.0.1, 67.0.6, 68.2 (limitatamente all'anno 2010), 68.3 (limitatamente all'anno 2010), 68.5 (limitatamente agli anni 2009 e 2010), 69.6 (limitatamente all'anno 2007), 69.7 (limitatamente agli ultimi due periodi), 69.0.1, 69.0.3/3, 70.1, 70.2, 70.8 (limitatamente al 2010), 70.0.1, ammettendo con riserva in attesa di relazione tecnica l'emendamento 69.0.3 (testo 2) e relativi subemendamenti

Invita quindi i commissari a richiamare l'attenzione del relatore sugli emendamenti ritenuti particolarmente significativi riferiti agli articoli dal 56 al 70.

Il senatore [FERRARA](#) (*FI*) richiama l'attenzione del relatore sugli emendamenti 58.0.5 e 67.0.8.

Il senatore [Giovanni BATTAGLIA](#) (*SDSE*) sottolinea il particolare rilievo degli emendamenti 57.3, 61.0.2 (testo 2), 65.0.4 e 67.0.2.

Il senatore [POLLEDRI](#) (*LNP*) evidenzia la peculiare valenza degli emendamenti 61.0.1, 61.0.12, 61.0.13, 68.0.1, 68.1 e 70.0.3.

Il senatore [ALBONETTI](#) (*RC-SE*) segnala all'attenzione del relatore l'emendamento 63.0.4.

Il senatore [MORGANDO](#) (*Ulivo*) sottolinea la peculiare importanza delle proposte emendative 66.0.1 e 70.7.

Il senatore [LUSI](#) (*Ulivo*) sottopone all'attenzione del relatore gli emendamenti 57.2 e 63.2, (limitatamente alla parte dichiarata ammissibile).

La senatrice [RUBINATO](#) (*Aut*) evidenzia il particolare rilievo della proposta emendativa 59.0.1

Tutti i restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all'articolo 56, fino a quelli inerenti all'articolo 70, vengono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE procede a dichiarare inammissibili gli emendamenti a partire da quelli relativi all'articolo 71, fino a quelli inerenti all'articolo 91, dichiarando in particolare l'inammissibilità per

materia degli emendamenti 72.1, 72.2, 84.0.1, 74.0.2, 87.0.1, 87.0.2, 87.0.3 nonché l'inammissibilità relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti 71.7, 74.1, 74.5, 74.6, 74.8, 76.9, 77.1, 77.2, 77.5, 77.6, 77.8, 77.10, 77.11, 77.12, 77.15, 77.16, 77.17, 77.20, 77.21, 77.22, 77.23, 77.24, 77.25, 77.26, 77.27, 77.29, 77.30, 79.2, 79.3, 79.9, 91.12, 91.0.3. Invita quindi i commissari a richiamare l'attenzione del relatore sugli emendamenti ritenuti particolarmente significativi riferiti agli articoli successivi al 70 fino all'articolo 91.

Dopo che il senatore **Giovanni BATTAGLIA** (*SDSE*) ha sottolineato la peculiare importanza delle proposte emendative 76.5, 79.0.1 (testo 2) e 91.2, la senatrice BONFRISCO sottopone all'attenzione del relatore gli emendamenti 77.1, 79.6 e 82.6.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) evidenzia la particolare valenza degli emendamenti 71.12, 91.3, 76.1, 93.12, 93.18 e 5.86 (precedentemente accantonato).

Il senatore **TECCE** (*RC-SE*) sottolinea il peculiare rilievo dell'emendamento 91.4.

Il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*) richiama l'attenzione del relatore sugli emendamenti 84.2, 91.0.2 e 91.8.

Il senatore **LUSI** (*Ulivo*) sottolinea la peculiare importanza del subemendamento 85.2/1.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) evidenzia la particolare rilevanza delle proposte emendative 74.0.1 (testo 2), 77.0.2 (testo 2), 82.8 e 82.11.

Tutti i restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all'articolo 71, fino a quelli inerenti all'articolo 91, vengono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE procede a dichiarare inammissibili gli emendamenti a partire da quelli relativi all'articolo 92, fino a quelli inerenti all'articolo 97, dichiarando in particolare l'inammissibilità per materia degli emendamenti 93.38, 94.0.6, 95.0.8, 95.0.11, 97.0.3 nonché l'inammissibilità relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti 92.4, 92.9, 92.10, 92.15, 92.18, 92.0.2, 93.13/1, 93.13/4, 93.23, 93.25, 93.36, 93.37, 93.40, 93.0.7, 93.0.10, 93.0.11, 94.1, 94.2, 94.7, 94.0.4, 94.0.5, 95.8, 95.0.10, 96.Tab.B.6, 96.Tab.C.2, 96.Tab.F.1/2. Dichiarà, infine, ammissibile con riserva, in attesa di relazione tecnica, l'emendamento 93.13.

Dopo che la senatrice **BONFRISCO** (*FI*) ha sottolineato la peculiare importanza della proposta emendativa 93.22, il senatore **TECCE** (*RC-SE*) richiama l'attenzione sull'emendamento 93.31.

Il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*) evidenzia il particolare rilievo degli emendamenti 96.Tab.A.12 e 92.18.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) sottolinea la peculiare valenza delle proposte emendative 93.15 e 93.32 (testo 2).

Tutti i restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all'articolo 92, fino a quelli inerenti all'articolo 97, vengono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 1,45.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 2007
163ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor, per la salute Zucchelli e per i beni e le attività culturali Marcucci.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si sono concluse le fasi dell'illustrazione degli emendamenti presentati agli articoli da 41 a 97 e delle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 40. La Commissione conviene di passare all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo su tutte le proposte emendative presentate agli articoli da 41 a 55.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 41.1, mentre è contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 41. Quanto agli emendamenti presentati all'articolo 42, manifesta un orientamento favorevole sull'emendamento 42.1, dichiarandosi contrario ai restanti emendamenti.

Riguardo agli emendamenti all'articolo 43, si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 43.0.1 e 43.0.4, dichiarandosi contrario sulle restanti proposte emendative. Ricorda poi che l'emendamento 43.0.2 è ritirato. In merito agli emendamenti relativi all'articolo 44, manifesta un parere favorevole sugli emendamenti 44.1 e 44.9, a condizione che quest'ultimo sia riformulato riducendo l'autorizzazione di spesa da 1 milione di euro a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nonché avviso contrario su tutti i restanti emendamenti. Passando agli emendamenti presentati all'articolo 45, si dichiara favorevole solo sull'emendamento 45.9, manifestando un avviso contrario su tutte le restanti proposte emendative. Esprime poi un orientamento favorevole sull'emendamento 46.6 purché esso venga riformulato riducendo lo stanziamento previsto da 2,5 milioni di euro a 1 milione di euro. Il parere è altresì positivo sull'emendamento 46.9, mentre pur dichiarandosi in linea di principio favorevole all'emendamento 46.0.2, si rimette al Governo.

Dopo un breve intervento del senatore **Giovanni BATTAGLIA** (*SDSE*), il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) invita poi i firmatari a ritirare l'emendamento 46.0.7 analogo ad una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 159 del 2007 all'esame dell'altro ramo del Parlamento, suggerendo la

presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto. L'orientamento è contrario su tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 46.

Dopo che il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) ha presentato una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 47.3, il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) dichiara di rimettersi all'avviso che sarà espresso dal Governo. Manifesta invece un parere favorevole sull'emendamento 47.0.2 (testo 2), pronunciandosi in senso contrario su tutte le restanti proposte emendative presentate all'articolo 47. In merito agli emendamenti concernenti l'articolo 48, manifesta un orientamento positivo sull'emendamento 48.1, avanzando poi la richiesta di accantonare l'emendamento 48.0.1 a sua firma. Si rimette al Governo sull'emendamento 48.0.2 (testo 2) su cui comunque l'orientamento, in linea generale, è favorevole. Il parere è quindi contrario su tutti i restanti emendamenti.

Con particolare riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 49, manifesta un avviso favorevole sugli emendamenti 49.0.1 (testo 2) e 49.0.2 (testo 2), mentre il parere sull'emendamento 49.0.7 è favorevole a condizione che esso sia riformulato riducendo la spesa prevista da 2,5 milioni di euro a 1,5 milioni di euro. Si pronuncia in senso favorevole anche sull'emendamento 49.0.9 (testo 2), esprimendo un parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 49. Dopo aver espresso un parere contrario, in particolare sulle proposte 50.4, 50.8, 50.20 e 50.25, nonché sugli altri emendamenti presentati all'articolo 50, ad eccezione dell'emendamento 50.14 (testo 2) su cui il giudizio è positivo, manifesta un avviso contrario anche su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 51. Esprime quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 52. Quanto agli emendamenti presentati all'articolo 53, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 53.0.2 al fine di trasformarlo in un ordine del giorno riconoscendo la rilevanza del tema della *class action* trattato dall'emendamento. In particolare ritiene che la questione necessiti di una discussione più approfondita al di fuori della manovra di bilancio. Si pronuncia poi in senso contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 53. Passando agli emendamenti concernenti l'articolo 54, il parere è positivo sull'emendamento 54.0.1 mentre sollecita i firmatari dell'emendamento 54.0.2 a presentare sul tema rilevante dei congedi parentali, un ordine del giorno su cui peraltro il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) si dichiara disponibile ad aggiungere la propria firma.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) invita poi i firmatari a ritirare l'emendamento 54.0.4 altrimenti il parere è contrario, formulando un giudizio negativo su tutte le restanti proposte emendative presentate all'articolo 54.

Dopo una breve richiesta di chiarimento del senatore **CICCANTI** (*UDC*) circa le motivazioni che hanno indotto ad esprimere un parere contrario sull'emendamento 54.0.9, il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*), pur condividendo l'esigenza di sostenere il reddito delle famiglie anche attraverso misure fiscali, ritiene che il tema vada affrontato in un'ottica di sistema. Suggerisce pertanto di presentare un atto di indirizzo che recepisca le finalità dell'emendamento.

Con particolare riguardo agli emendamenti presentati all'articolo 55, manifesta un giudizio positivo sugli emendamenti 55.0.19 e 55.0.21, pronunciandosi in senso contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Il sottosegretario **SARTOR** esprime un parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 41 a 55, ritirando l'emendamento 44.0.1, con conseguente decadenza dei relativi subemendamenti. Puntualizza comunque che sull'emendamento 46.9, sul quale il relatore aveva espresso un parere favorevole, l'orientamento è quello di suggerire il ritiro della proposta, altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento 46.0.2 invita i firmatari a ritirarlo, esprimendo alternativamente un parere contrario.

Il sottosegretario **ZUCHELLI** fa presente che l'emendamento 46.0.2 non innova la possibilità già esistente di prescrivere farmaci generici ma è suscettibile di determinare contenziosi.

Il sottosegretario **SARTOR** condivide inoltre il suggerimento del relatore di ritirare l'emendamento 46.0.7, assicurando l'impegno del Governo a reperire mezzi idonei di copertura.

Sull'emendamento 46.0.7 il sottosegretario **ZUCHELLI** sottolinea l'opportunità di restringere la platea dei destinatari esclusivamente ai soggetti talassemici, emofiliaci o emoglobinopatici, concordando sull'invito al ritiro già espresso dal relatore.

Il sottosegretario SARTOR formula poi un giudizio contrario sull'emendamento 47.3 (testo 2) riformulato dal senatore Polledri. Il parere è poi positivo sull'emendamento 48.0.2 (testo 2) nonché sulle proposte di riformulazione già ipotizzate dal relatore.

Si passa indi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 41.1, prende la parola il senatore VEGAS (FI), il quale sottolinea che gli emendamenti su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole comportano aggravii di spesa, la cui copertura insiste sulla Tabella A, rispetto alla quale in precedenza il Governo ha dichiarato di non poter far fronte ad ulteriori incrementi di spese. Domanda quindi in che modo il Governo intende distribuire le risorse che insistono sulla Tabella A. Dopo aver deplorato l'elargizione di somme per ragioni, a suo avviso, meramente clientelari, manifesta forti perplessità in ordine all'atteggiamento del Ministro dell'economia, atteso che egli ha dichiarato di essere il custode della spesa pubblica, dimostrando in tal modo di non essere a conoscenza degli oneri conseguenti agli emendamenti appoggiati dalla maggioranza.

Il sottosegretario SARTOR tiene a sottolineare l'adeguatezza dei pareri espressi rispetto alle risorse disponibili, rivendicando la piena consapevolezza della visione di insieme sottesa alle proposte emendative, le quali infatti mirano ad attuare precise priorità politiche. Nega quindi che sia stato perso il controllo sulle risorse che insistono sulla Tabella A, rimarcando l'obiettivo di riqualificazione della spesa perseguito dal Governo.

Il relatore LEGNINI (Ulivo) si associa alle considerazioni del sottosegretario Sartor, precisando che le risorse disponibili in Tabella A sono state usate in maniera parsimoniosa.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 41.1 e respinge l'emendamento 41.2. L'emendamento 43.0.4-bis, posto ai voti, viene respinto.

Si passa poi alle votazioni degli emendamenti vertenti sull'articolo 42.

Posto ai voti, l'emendamento 42.1 è approvato, mentre l'emendamento 42.3 viene ritirato dal senatore TECCE (RC-SE).

Si procede poi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Con distinte votazioni la Commissione respinge l'emendamento 43.1, approva l'emendamento 43.0.1, respinge l'emendamento 43.0.3 e approva l'emendamento 43.0.4.

Si passa indi alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 44.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 44.1 e respinge gli emendamenti 44.2 e 44.4.

Il senatore POLLEDRI (LNP) ritira l'emendamento 44.6, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) riformula l'emendamento 44.9 in un testo 2 nel senso già indicato dal relatore.

L'emendamento 44.9 (testo 2), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 44.10, 44.0.2 e 44.0.3.

In merito all'emendamento 44.0.4, il senatore CICCANTI (UDC), prendendo atto delle determinazioni della Presidenza, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riguardanti l'articolo 45.

Con separate e successive votazioni la Commissione approva l'emendamento 45.9, mentre respinge gli emendamenti 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 e 45.6.

Il senatore [Giovanni BATTAGLIA](#) (SDSE) ritira l'emendamento 45.8.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 45.0.1, 45.0.6, 45.0.7, 45.0.10, 45.0.11, 45.0.13 e 45.0.15 sono respinti dalla Commissione.

Si passa alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 46.

Il senatore [POLLEDRI](#) (LNP) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 46.1 e 46.2, deplorando l'assenza nell'attuale sistema di cure antidolore e di assistenza attraverso cure palliative. Lamenta inoltre che, nonostante le sue pressanti richieste, la Commissione igiene e sanità non abbia ancora iniziato l'esame dei disegni di legge presentati sul tema.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 46.1, 46.2, 46.3, 46.4 e 46.5.

Il senatore [TECCE](#) (RC-SE) fa proprio e riformula l'emendamento 46.6 in un testo 2, che posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [FERRARA](#) (FI) sull'emendamento 46.7, esso posto ai voti non è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 46.8, prende la parola il senatore [LUSI](#) (Ulivo) per raccomandare l'approvazione dell'emendamento 46.9, manifestando profondo sconcerto per il parere espresso dal Governo. Dopo aver rammentato che il Parlamento ha già avuto modo di esprimersi all'unanimità con un atto di indirizzo sul tema del registro dei dottori in chiropratica, rimarca la necessità di disciplinare la materia, tanto più che in Italia già operano validi professionisti.

Il senatore [MORGANDO](#) (Ulivo) chiede a sua volta chiarimenti al Governo circa le ragioni che lo hanno indotto ad esprimere l'invito al ritiro.

Il sottosegretario SARTOR puntualizza che il suo parere non è motivato da un giudizio sulla professione in questione, ma è giustificato da ragioni finanziarie, atteso che l'inserimento dei dottori in chiropratica nel Sistema sanitario nazionale è suscettibile di comportare oneri. Nel comprendere le ragioni dei proponenti, avanza quindi un'ipotesi di accantonamento.

Dopo che il senatore [BALDASSARRI](#) (AM) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 46.9, la Commissione ne dispone l'accantonamento.

Posto ai voti, l'emendamento 46.0.1 è respinto dalla Commissione.

Il senatore [MANZIONE](#) (Ulivo) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 46.0.2 a sua firma, evidenziando che l'obbligo di prescrizione del solo principio attivo costituisce una battaglia risalente nel tempo, che contribuirebbe ad abbattere in maniera significativa la spesa sanitaria nazionale. Pone quindi in luce la necessità di rendere effettivo il diritto alla salute dei cittadini, nei confronti dei quali l'emendamento rappresenta un impulso per avviare un percorso educativo. Tiene peraltro a sottolineare che le risorse derivanti dall'approvazione dell'emendamento sono destinate al comparto sicurezza, innescando pertanto un circuito doppiamente virtuoso. Dopo aver lamentato le frequenti speculazioni compiute dalle imprese farmaceutiche ritiene quindi che l'emendamento sia ispirato al buon senso.

Interviene incidentalmente il senatore **FERRARA** (*FI*), il quale invita il Presidente a far rispettare le fasi procedurali in corso, sottolineando che si è conclusa in una precedente seduta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che, in considerazione dell'andamento dei lavori, ha già in altre occasioni consentito ad altri senatori - in particolare di opposizione - non componenti della Commissione di intervenire su emendamenti di cui erano firmatari, talvolta anche successivamente alla fase di illustrazione per ragioni di opportunità politica.

Il sottosegretario SARTOR precisa che dall'emendamento 46.0.2 non derivano risparmi di spesa, atteso che si fa riferimento a farmaci di classe C il cui costo è a carico dei cittadini. Pertanto non vi sono maggiori risorse da poter utilizzare per il comparto sicurezza come disposto dal comma 2.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) dichiara voto contrario sull'emendamento 46.0.2 evidenziando che la legislazione vigente consente comunque al farmacista di dispensare farmaci generici.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*), tenuto conto delle valutazioni economiche manifestate dal Sottosegretario, invita a ritirare l'emendamento.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) riformula l'emendamento in un testo 2, sopprimendo il comma 2, sul quale il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) si dichiara favorevole.

Il sottosegretario SARTOR dichiara invece di rimettersi al voto della Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 46.0.2 (testo 2), interviene il senatore **BALDASSARRI** (*AM*), condividendo le osservazioni del senatore Manzione con riferimento alla necessità di avviare un percorso educativo finalizzato alla conoscenza dei principi attivi dei farmaci.

Il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*) esprime a sua volta voto favorevole.

Dopo un breve intervento del senatore **FERRARA** (*FI*) circa le proposte analoghe all'emendamento 46.0.2 (testo 2) già presentate nel 2001, la proposta emendativa in questione, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

Il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*) fa proprio l'emendamento 46.0.6 e lo ritira preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

L'emendamento 46.0.7, posto ai voti, è respinto.

Si procede indi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 47.1, 47.2 e 47.3 (testo 2), mentre approva l'emendamento 47.0.2 (testo 2).

Si passa alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 48.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 48.1, dispone l'accantonamento dell'emendamento 48.0.1, come richiesto dal relatore.

In esito a separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 48.0.2 (testo 2) mentre respinge gli emendamenti 48.0.3, 48.0.4 (nella parte dichiarata ammissibile), 48.0.5, 48.0.6 e 48.0.7.

L'emendamento 48.0.8 (testo 2) è ritirato dai rispettivi proponenti.

Si procede alle votazioni degli emendamenti vertenti sull'articolo 49.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 49.0.1 (testo 2) prende la parola il senatore **VEGAS (FI)**, stigmatizzando l'introduzione di una riforma del settore musicale all'interno del disegno di legge finanziaria.

Dopo che il senatore **TECCE (RC-SE)** ha aggiunto la sua firma all'emendamento 49.0.1 (testo 2), interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore **BALDASSARRI (AM)**, condividendo le osservazioni del senatore Vegas.

Posto ai voti l'emendamento 49.0.1 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 49.0.2 (testo 2) mentre respinge gli emendamenti 49.0.4 e 49.0.6.

Il senatore **TECCE** riformula l'emendamento 49.0.7 in un testo 2 riducendo il contributo da 2,5 milioni di euro a 1,5 milioni di euro, come suggerito dal relatore.

L'emendamento 49.0.7 (testo 2) è accolto dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore **BALDASSARRI (AM)** l'emendamento 49.0.9 (testo 2) risulta approvato dalla Commissione.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 49.0.13 e 49.0.14 sono respinti dalla Commissione.

La Commissione respinge indi l'emendamento 50.1 (limitatamente alla parte dichiarata ammissibile), mentre l'emendamento 50.4 viene ritirato.

Respinto l'emendamento 50.5 e ritirata la proposta 50.6, la Commissione respinge altresì, in esito a ulteriori votazioni, le proposte 50.7, 50.8 e 50.12, mentre approva l'emendamento 50.14 riformulato in un testo 2.

Dopo la reelezione dell'emendamento 50.18 e il ritiro dell'emendamento 50.20, posti ai voti, risultano respinte le proposte 50.21, 50.22, 50.23, 50.25 e 50.0.1.

Il senatore **POLLEDRI (LNP)** raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 51.1, il quale propone di utilizzare una parte dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 643 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, nella misura massima del 15 per cento, anche ai fini della promozione delle specificità culturali di ciascuna comunità locale di appartenenza.

Posto ai voti, l'emendamento 51.1 risulta respinto, così come sono respinte le proposte 51.0.2, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5 e 52.0.1.

Il senatore **MANZIONE (Ulivo)** raccomanda l'approvazione dell'emendamento 52.0.3, di cui è proponente, volto a prevedere, in favore dei medici ammessi alle rispettive scuole di specializzazione nel periodo compreso tra il 1983 e il 1991, il riconoscimento del periodo di formazione svolto con l'attribuzione di una borsa di studio annua di importo pari a duemila euro. Evidenzia quindi il rilievo politico e il valore di civiltà giuridica della proposta in votazione, il cui impianto mira a favorire la risoluzione del contenzioso in atto, con modeste ricadute sui conti pubblici.

Il senatore **FERRARA (FI)**, preannunciando il proprio voto contrario all'emendamento 52.0.3, esprime una valutazione critica rispetto ai contenuti della proposta, che giudica assolutamente insoddisfacenti.

L'emendamento 52.0.3, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 53.

La Commissione respinge gli emendamenti 53.2, 53.7 e 53.0.1.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 53.0.2 (testo 2), diretto a introdurre nell'ordinamento giuridico l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (cosiddetta *class action*), osservando che la predetta proposta recepisce i contenuti del progetto di legge di iniziativa del Governo attualmente all'esame della Camera dei deputati. Si sofferma quindi analiticamente sulle singole misure proposte, in particolare per quel che concerne i poteri istruttori e decisorii dell'organo giurisdizionale nonché l'istituzione di una specifica procedura di conciliazione tra le parti.

Alla luce dell'opportunità di consentire una valutazione sull'eventuale adozione di una disciplina di carattere transitorio, evidenzia di aver ritenuto preferibile prevedere il differimento dell'inizio di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni. Insiste pertanto per la votazione del suddetto emendamento.

L'emendamento 53.0.2 (testo 2), messo ai voti, risulta respinto. Risultano altresì respinte le proposte 53.0.4, 53.0.5, 53.0.6, 53.0.7, 53.0.8, 53.0.9, 53.0.10, 53.0.11, 53.0.12, 53.0.13 e 53.0.14.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*), raccomanda l'approvazione delle proposte 53.0.15 e 53.0.16, entrambe a sua firma, dirette a introdurre misure di agevolazione per i nuclei familiari, in materia di accesso ai servizi per la prima infanzia nonché di prestazioni previdenziali a tutela della vita nascente.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 53.0.15 e 53.0.16 risultano respinti.

La Commissione respinge altresì le proposte 53.0.17, 53.0.18, 53.0.19, 53.0.20, 53.0.21.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 54. La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte 54.2, 54.5 e 54.0.1/1, mentre approva invece l'emendamento 54.0.1.

Il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*) dichiara quindi di ritirare le proposte 54.0.3 e 54.0.4, dopo averla fatta propria, preannunciandone la trasformazione in un unico ordine del giorno.

Respinti gli emendamenti 54.0.5, 54.0.6, 54.0.10 (per la parte ammissibile) - al quale aggiunge la firma il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) prima della votazione - e 54.0.8, il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*) sottoscrive e ritira l'emendamento 54.0.9, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 54.0.12.

Si passa alla votazione delle proposte riferite all'articolo 55.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 55.1, 55.2, 55.3, 55.0.1, 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13, 55.0.14, 55.0.16, 55.0.17 e 55.0.18 (limitatamente alla parte ammissibile).

Il senatore **FERRARA** (*FI*) prende la parola per preannunciare il proprio voto favorevole al subemendamento 55.0.19/1, esprimendo una valutazione negativa dei contenuti dell'emendamento 55.0.19 di iniziativa del Governo, giudicando inefficace la misura di incremento del fondo per la non autosufficienze ivi prevista.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti i subemendamenti 55.0.19/1 e 55.0.19/2, mentre risultano invece accolti dalla Commissione gli emendamenti 55.0.19 e 55.0.21. La Commissione respinge infine la proposta 55.0.22.

Si passa ai pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati agli articoli dal 56 al 70 del disegno di legge.

Riguardo agli emendamenti all'articolo 56, il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) si pronuncia in senso negativo su tutte le proposte emendative riferite al predetto articolo. Quanto agli emendamenti all'articolo 57, esprime un avviso contrario alla proposta 57.2, mentre invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 57.3 e 57.0.2, in considerazione di un subemendamento alla proposta 3.1000 che affronta in maniera unitaria il tema della tutela dei lavoratori che operano a contatto con sostanze pericolose. In via subordinata, l'orientamento su tali emendamenti è negativo. Manifesta poi un avviso negativo su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 57.

In merito agli emendamenti presentati all'articolo 58, l'oratore si sofferma in particolare sull'emendamento 58.0.5, motivando il proprio parere contrario sulla predetta proposta; successivamente, manifesta un orientamento negativo su tutti i restanti emendamenti all'articolo 58.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 59, dà conto della proposta 59.0.1, in materia di corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle amministrazioni pubbliche situate nei territori indicati nella proposta in questione. Chiarisce quindi le ragioni della propria contrarietà al predetto emendamento. Si intende che su tutte le restanti proposte emendative all'articolo 59 il parere è negativo.

In relazione agli emendamenti all'articolo 60, il relatore esprime avviso contrario sulla proposta 60.0.1, di cui condivide il merito, e invita pertanto il Governo a individuare una risposta adeguata alle questioni emerse. Esprime quindi una valutazione negativa su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 60. Relativamente agli emendamenti riguardanti l'articolo 61, il relatore si pronuncia in senso negativo sulla proposta 61.0.1, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 61.0.2 (testo 2), così come sulla proposta 61.0.3, a condizione che la spesa in essa prevista venga rideterminata in senso conforme all'emendamento precedente. Dopo aver dichiarato un avviso negativo sulle proposte 61.0.12 e 61.0.13, manifesta un orientamento contrario anche su tutti i restanti emendamenti all'articolo 61. Dato conto del proprio parere negativo su tutte le proposte emendative concernenti l'articolo 62, il relatore motiva la propria contrarietà, in ordine alle proposte concernenti l'articolo 63 e all'emendamento 63.2, per la parte dichiarata ammissibile; il parere è altresì contrario anche sulla proposta 63.0.4. L'orientamento è quindi negativo su tutti gli altri emendamenti all'articolo in questione. Dopo aver manifestato un orientamento negativo su tutte le proposte riferite all'articolo 64, il relatore focalizza l'attenzione sulle proposte emendative presentate all'articolo 65, soffermandosi, in particolare, sulla proposta 65.0.4, volta a introdurre la previsione di un credito di imposta per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni presso unità produttive ubicate in Italia meridionale. Invita quindi i proponenti al ritiro del predetto emendamento, per confluire sulla proposta 69.0.3 (testo 2), a propria firma, che affronta in modo più organico la medesima tematica. Si intende quindi espresso un parere negativo su tutte le altre proposte emendative all'articolo 65. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 66, il relatore si sofferma sulla proposta 66.0.1, sulla quale il parere è contrario, così come è negativo l'orientamento anche su tutte le restanti proposte emendative riguardanti l'articolo 66.

In merito agli emendamenti all'articolo 67, il relatore si pronuncia in senso favorevole sulla proposta 67.1, a condizione che venga apportata una riduzione alle cifre in essa stanziare; il parere è invece negativo sulla proposta 67.0.8, così come sui restanti emendamenti all'articolo 67. Passando all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 68, il relatore si pronuncia negativamente sull'emendamento 68.0.1, intendendosi manifestato un orientamento contrario anche su tutte le altre proposte riguardanti il predetto articolo. Relativamente agli emendamenti presentati all'articolo 69, dà compiutamente conto delle finalità perseguite dall'emendamento 69.0.3 (testo 2), a propria firma, volto a introdurre una misura di incentivazione all'occupazione mediante la concessione di un credito di imposta per le assunzioni effettuate nelle aree indicate nella suddetta proposta. Esprime quindi l'auspicio che tale proposta possa raccogliere il consenso unanime della Commissione.

Su specifica richiesta del senatore **POLLEDRI** (*LNP*), il relatore si pronuncia quindi sui subemendamenti relativi alla propria proposta, motivando analiticamente le ragioni della propria contrarietà, in particolare per quanto concerne i subemendamenti 69.0.3 (testo 2)/1, 69.0.3 (testo 2)/9, 69.0.3 (testo 2)/7, 69.0.3 (testo 2)/6, 69.0.3 (testo 2)/5, 69.0.3 (testo 2)/4, 69.0.3 (testo 2)/3 e 69.0.3 (testo 2)/2. Quanto ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 69, l'avviso del relatore è contrario.

Per quanto attiene agli emendamenti presentati all'articolo 70, il relatore si pronuncia a favore delle proposte 70.4 e 70.10, mentre valuta negativamente le proposte 70.7 e 70.0.3. Il parere è peraltro contrario su tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 70.

Al senatore **MANZIONE** (*Ulivo*), che interviene incidentalmente per chiedere chiarimenti sulle ragioni della dichiarazione di inammissibilità relativa all'emendamento 58.0.1, a sua firma, replica il presidente **MORANDO** ribadendo le ragioni poste a base della declaratoria di inammissibilità del predetto emendamento.

Il PRESIDENTE invita quindi il Rappresentante del Governo a esprimere parere sugli emendamenti sui quali si è testé pronunciato il Relatore.

Il sottosegretario **SARTOR** manifesta un orientamento conforme al Relatore, precisando tuttavia che, quanto agli emendamenti da 60.0.1 a 60.0.6, le problematiche ivi trattate saranno oggetto di un disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, in tema di *welfare* e mercato del lavoro, il cui esame costituirà la sede più appropriata per un'adeguata valutazione delle suddette questioni.

Con riferimento all'emendamento 67.0.8, fa presente che è stato adottato un provvedimento che prevede una serie di interventi, d'intesa con i Comuni, per finalità di contenimento dei costi per il personale.

Suggerisce infine di sostituire all'emendamento 69.0.3 (testo 2), comma 9, il riferimento alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze" con quello alla voce "Ministero per lo sviluppo economico".

Il RELATORE accoglie l'indicazione di modifica testé avanzata dal Rappresentante del Governo.

Posto che gli emendamenti riferiti all'articolo 56 sono inammissibili, si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 57.

Posto in votazione, l'emendamento 57.1 è respinto dalla Commissione.

Il senatore **LUSI** (*Ulivo*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 57.2, chiede che venga accantonato al fine di consentire al Relatore e al Rappresentante del Governo un'ulteriore valutazione sulla questione ad essa sottesa

Il RELATORE ribadisce il proprio parere contrario, posto che, pur condividendo in linea di principio gli aspetti di merito della norma, rileva tuttavia la sussistenza di oneri finanziari non assistiti da idonea copertura.

Il senatore **LUSI** (*Ulivo*) dichiara quindi di ritirare l'emendamento 57.2.

Accogliendo altresì l'invito del relatore, il senatore **Antonio BOCCIA** (*Ulivo*) ritira l'emendamento 57.3.

Gli emendamenti 57.4 e 57.0.1, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il senatore **Giovanni BATTAGLIA** (*SDSE*) ritira l'emendamento 57.0.2.

Risulta altresì respinto l'emendamento 57.0.4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 58.

Posti separatamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 58.1, 58.4, 58.0.4 e 58.0.5.

Si passa quindi alla votazione delle proposte riferite all'articolo 59.

Gli emendamenti 59.3, 59.0.1, 59.0.2 e 59.0.3, con separate votazioni, sono respinti dalla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 60.

Posto in votazione, l'emendamento 60.1 è respinto dalla Commissione.

Con riferimento all'emendamento 60.0.1, non essendo stata accolta dal proponente la proposta avanzata dal relatore a trasformarlo in un ordine del giorno, tale emendamento, posto in votazione, risulta respinto.

La Commissione respinge inoltre l'emendamento 60.0.2.

Il senatore **GALLI** (*LNP*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta 60.0.4, volta a ridurre l'ammontare dei contributi pagati dalle imprese per la copertura assicurativa contro gli infortuni. Osserva al riguardo che sono erogate dall'INAIL somme di gran lunga inferiori rispetto all'ammontare dei contributi versati, residuando quindi ingenti quantità di risorse da utilizzare per finalità non strettamente connesse alle esigenze di copertura contro gli infortuni.

La senatrice **ALLEGRI** (*AM*) aggiunge la propria firma all'emendamento 60.0.4 e, associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Galli, sottolinea l'esigenza di una rapida e definitiva soluzione al problema di fondo, legato alla esatta qualificazione della natura strutturale dell'INAIL, quale ente a ripartizione o a capitalizzazione.

Posto in votazione, l'emendamento 60.0.4 risulta respinto.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 60.0.6.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 60.0.7 è stato ritirato. Pertanto l'emendamento 60.0.7/1 è decaduto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 61.

L'emendamento 61.2, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il senatore **GALLI** (*LNP*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 61.0.1, evidenziando criticamente come attualmente manchi una disciplina che consenta il recupero dei contributi pagati in vista del conseguimento di un trattamento previdenziale superiore al minimo sociale, ove non siano stati maturati i relativi requisiti. Rileva al riguardo l'assoluta asimmetria in relazione al trattamento riconosciuto ai cittadini extracomunitari, in favore dei quali sono rimborsati i contributi versati al 5 per cento di interesse.

La senatrice **BONFRISCO** (*FI*) sottoscrive la proposta 61.0.1 e dichiara il proprio voto favorevole.

All'emendamento in esame aggiunge infine la propria firma la senatrice **ALLEGRI** (*AM*).

Posta in votazione, la proposta 61.0.1 è respinta dalla Commissione.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 61.0.2 (testo 2), preannunciando la propria astensione.

Posto in votazione, l'emendamento 61.0.2 (testo 2) risulta accolto. Gli emendamenti 61.0.3 e 61.0.4 risultano assorbiti dall'approvazione della proposta 61.0.2 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 61.0.5 a 61.0.9.

Il senatore **GALLI** (*LNP*) in merito alla proposta 61.0.11, manifesta il proprio voto favorevole, sottolineando l'esigenza di avviare una approfondita riflessione sui criteri di reversibilità della pensione per il coniuge superstite che sia coerente con le ragioni che ne sono

alla base. In proposito, potrebbero costituire elementi di valutazione la sussistenza di una significativa differenza anagrafica tra i coniugi, nonché la previsione di un limite di durata al godimento di tale diritto.

Il senatore **CICCANTI** (*UDC*), fermo restando che si tratta di un fenomeno diffuso, con grave danno per le casse previdenziali, esprime il proprio voto contrario sulla proposta in oggetto, affermando come sia maggiormente preferibile riconoscere una misura di reversibilità proporzionata al periodo di convivenza.

Il senatore **BALDASSARRI** (*AN*) propone di riformulare l'emendamento 61.0.11 nel senso di commisurare il godimento della pensione di reversibilità in proporzione alla durata del matrimonio commisurata ai quarant'anni di massimo periodo di contribuzione.

Il senatore **GALLI** (*LNP*) pur sottolineando come il tema meriti una riflessione più ampia, accoglie tale proposta e riformula l'emendamento di cui è proponente in un testo 2.

Aggiungono la propria firma alla proposta 61.0.11 (testo 2), i senatori **FORTE** (*UDC*), **FERRARA** (*FI*) e **CICCANTI** (*UDC*).

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore e il Rappresentante del Governo all'espressione dei rispettivi pareri sull'emendamento 61.0.11 (testo 2).

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) ribadisce il proprio parere contrario.

Il sottosegretario **SARTOR** conferma la propria contrarietà al riguardo.

Posto in votazione, l'emendamento 61.0.11 (testo 2) è respinto dalla Commissione.

Il senatore **GALLI** (*LNP*), intervenendo per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 61.0.12, esprime seria preoccupazione in ordine alle ingenti risorse delle casse pensionistiche destinate al pagamento delle pensioni minime in favore di cittadini extracomunitari che abbiano fatto ricorso al ricongiungimento familiare. Rileva in proposito come si tratti di una tendenza in rapida crescita, sottolineando pertanto l'esigenza di introdurre idonee forme di contenimento e di controllo.

Posti in votazione, gli emendamenti 61.0.12 e 61.0.13 sono respinti dalla Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 15.

La seduta termina alle ore 13.15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1817

41.1

Il Governo

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

1-ter. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2008: – 20.000;

2009: – 130.000.

41.2

STEFANI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

RESPINTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 31 marzo 2005 n. 56, alla fine del comma 7 aggiungere le seguenti parole: "Al fine di provvedere ad una migliore razionalizzazione delle risorse per lo sviluppo ed incremento delle attività di cui ai commi precedenti, in via prioritaria sono utilizzate risorse umane provenienti dalle sedi degli enti promotori"».

42.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

APPROVATO

Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente:

«Per consentire ai Centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

42.3

VALPIANA, TECCE, ALBONETTI

RITIRATO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Finanziamento del centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica)

Al fine del finanziamento presso il presidio ospedaliero di Malcesine (regione Veneto, Unità locale socio sanitaria n. 22), del Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio», istituito secondo l'Accordo tra il Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni (marzo 2007), dei relativi protocelli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 2.000;

2009: – 2.000;

2010: – 2.000.

43.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

RESPINTO

Sopprimere l'articolo.

43.0.1

MARINO, GHIGO, BAIO, GRAMAZIO, BASSOLI, IOVENE, BIANCONI, LADU, BINETTI, LORUSSO, BODINI, MASSIDDA, BOSONE, MONACELLI, CABRAS, NIEDDU, CAFORIO, POLLEDRI, CARRARA, ROSSA, COLLI, SERAFINI, CURSI, SILVESTRI, TOMASSINI, FRANCO VITTORIA, TOTARO

APPROVATO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)

1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'attuazione del precedente comma 1 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

43.0.2

Il Relatore

RITIRATO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Marcatura postale elettronica)

1. In attuazione dell'articolo 14 del Regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale, del 5 ottobre 2005, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, n. 18, del 12 dicembre 2006, la marcatura postale elettronica viene definita come un servizio del fornitore del servizio postale universale che attesta in maniera probante la realtà di un evento elettronico, sotto una data forma, in un certo momento, e al quale hanno partecipato una o più parti.

2. Alla trasmissione di posta elettronica con l'applicazione della marcatura postale elettronica da parte del fornitore del servizio postale universale si applicano gli stessi livelli di garanzia offerti nel trattamento della posta tradizionale.

3. L'invio tramite marcatura postale elettronica, equivale alla notificazione per mezzo della posta e la data e ora di trasmissione sono validi ed opponibili ai sensi della legge.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982 in materia di bollatura a data della corrispondenza accettata a sportello, nel caso di accettazione di comunicazioni a mezzo elettronico, con la marcatura postale elettronica si attesta l'ora e data di presa in carico da parte del fornitore del servizio postale universale».

43.0.3

MONTALBANO, GARRAFFA, ADRAGNA, FAZIO, PAPANIA, AMATI

RESPINTO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Al fine di realizzare presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali una rete dei laboratori accreditati che effettuino controlli ufficiali, previsti dalla vigente normativa comunitaria, su alimenti di origine vegetale destinati al consumo umano, a detti istituti è destinata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartirsi in misura uguale, per le dotazioni strumentali e per le risorse umane da impiegarsi per tali attività.

2. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologiche previste dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione del decreto legge 21 novembre 2000, n. 335, ed ai programmi di assunzione e stabilizzazione del personale precario degli istituti zooprofilattici sperimentali, previsti dall'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata la somma di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 25.000;

2009: – 25.000;

2010: – 25.000.

43.0.4

MARINO, BAIÒ, BASSOLI, BIANCONI, BINETTI, BODINI, BOSONE, CABRAS, CAFORIO, CARRARA, COLLI, CURSI, FRANCO VITTORIA, GHIGO, GRAMAZIO, IOVENE, LADU, LORUSSO, MASSIDDA, MONACELLI, NIEDDU, POLLEDRI, ROSSA, SERAFINI, SILVESTRI, TOMASSINI, TOTARO

APPROVATO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)

1. All'articolo 1, comma 814, della legge 296 del 2006, sostituire, al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2007 e 2008" con le seguenti: "A decorrere dall'anno 2007", nonché le parole "non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale," con le seguenti: "non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata".

2. All'articolo 1, comma 815, della legge 296 del 2006, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2007 e 2008" con la seguente: "annui"».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge è ridotta – per gli anni a decorrere dal 2009 – dell'importo corrispondente agli oneri derivanti dal comma 2.

43.0.4a

GIRFATTI, BENVENUTO

RESPINTO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è rideterminato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente alla Tabella. A Ministero dell'economia e delle finanze è apportata la seguente variazione:

2008: – 10.000;

2009: – 10.000;

2010: – 10.000.

44.1

SALVI, DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, BELLINI, SODANO, PECORARO SCANIO, CONFALONIERI, COSSUTTA

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44.

(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici)

1. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e del decreto legge n. 398 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993, come determinate dalla Tabella F settore 19 «difesa del suolo e tutela ambientale, ambiente e tutela del territorio e del mare» della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma, alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare nel termine di 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.

4. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

5. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di Accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

6. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, alla Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla ridurre di pari importo gli stanziamenti alla voce Ministero dell'economia».

44.2

FERRANTE, PIGLIONICA, MONGIELLO, BRUNO, SCARPETTI, RONCHI, MOLINARI, BELLINI

RESPINTO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– *al primo capoverso, dopo le parole: «per le finalità di difesa del suolo», aggiungere le seguenti: «della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli»;*

– *al primo capoverso, dopo le parole: «da attuare d'intesa», aggiungere le seguenti: «con le Autorità di bacino territorialmente competenti,»;*

– *al primo capoverso dopo le parole: «tenuto conto dei piani di bacino», eliminare le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179»;*

– *al secondo capoverso, dopo le parole: «per l'attuazione del presente comma», eliminare le seguenti: «e per l'istituzione di fondi per il solare termodinamico e per l'innovazione ambientale».*

44.4

TONINI, MOLINARI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

RESPINTO

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome».

44.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

RITIRATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle disponibilità di cui al presente comma, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni di Bettola, Gropparello, Nibbiano, Pecorara, Bobbio, Piozzano e Pianello, della provincia di Piacenza da realizzare con apposito Piano strategico d'intesa con i comuni interessati, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.».

44.9 (testo 2)

SOLIANI

APPROVATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

44.9

SOLIANI

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Consequentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

44.10

PAPANIA, ADRAGNA, GIAMBRONE

RESPINTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni il termine di cui all'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 2003, n. 36 è prorogato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di seconda categoria di II categoria, tipo A, ex "2A" e alle discariche per i rifiuti inerti, cui conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto».

Consequentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze» ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

44.0.1/1

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

DECADUTO

All'emendamento 44.0.1 al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assegnando priorità alle regioni che mettono a disposizione una maggior quota di cofinanziamento».

44.0.1/2

LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

DECADUTO

All'emendamento 44.0.1, al comma 3, dopo le parole: «nuove tecnologie di riciclaggio» inserire le seguenti: «per le regioni che effettuano la raccolta differenziata con una percentuale superiore del 35 per cento del totale dei rifiuti prodotti nel territorio regionale».

44.0.1

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Istituzione fondi per l'innovazione ambientale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico.

2. Per l'esercizio finanziario 2008 sono destinate al fondo di cui al comma 1 risorse per un importo di 40 milioni di euro. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio con dotazione di 20 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008, destinato alla sottoscrizione di accordi di programma o alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione di interventi.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare nel termine di 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 3.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 60 milioni per l'anno 2008 si provvede a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 1, il secondo periodo è così sostituito: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 205 milioni per l'anno 2008 e di euro 265 milioni per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183».

44.0.2

SODANO, SALVI, RUSSO SPENA, COSSUTTA, DE PETRIS, PALERMI, GALARDI, GRASSI, SILVESTRI

RESPINTO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Fondo solidarietà risorse idriche)

1. L'articolo 1, comma 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,05 euro che va a confluire nel fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo e la quota parte del fondo medesimo da destinare all'attuazione di una ricognizione sullo stato delle gestioni esistenti del servizio idrico integrato, con particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, al divieto di sprechi, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti. Per il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si può procedere a nuovi affidamenti del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle società di cui all'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni"».

44.0.3

SODANO, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI

RESPINTO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo per la mitigazione ambientale delle aree limitrofe alle zone aeroportuali e Fondo per la mobilità sostenibile)

1. A decorrere dall'anno 2008, con riferimento ad ogni volo civile in arrivo o in partenza dagli aeroporti nazionali, in aggiunta ai diritti di partenza e di approdo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è istituito un contributo ambientale pari a 0,50 euro a passeggero.

2. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo di cui al comma 1 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni trimestre.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo.

4. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono per una quota pari al cinquanta per cento al Fondo per la mitigazione ambientale delle aree limitrofe alle zone aeroportuali, istituito presso il Ministero dell'Ambiente per una quota pari al cinquanta per cento al Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con destinazione vincolata a interventi per la costruzione di piste ciclabili».

45.9

DE PETRIS, RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

APPROVATO

Sostituire l'articolo 45, con il seguente:

«Art. 45. - (Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità). – 1. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO₂, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e perturbane al fine di migliorare la qualità dell'aria, nei Comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.

2. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge 2 giugno 2002, n. 120, nonché ai fini della Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, due milioni di euro annui del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'istituzione e alla gestione del Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio e alla gestione dell'Inventario Nazionale delle Foreste di Carbonio».

45.8

BATTAGLIA GIOVANNI

RITIRATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 sono destinati prioritariamente capoluoghi di provincia con il maggior livello di criticità ambientale tenendo conto degli *standards* di sostenibilità ambientale concernenti il trasporto urbano, la qualità dell'aria, il riciclaggio dei rifiuti e al presenza di verde pubblico. Il Ministro dell'ambiente nel determinare la lista delle priorità tiene conto di studi e analisi, di provata qualità scientifica e realizzati da associazioni ambientaliste, nonché università e centri di ricerca, che riguardino la totalità dei capoluoghi di provincia italiani».

45.0.1

SODANO, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI

RESPINTO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti da imballaggio e sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci)

1. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti da imballaggio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti da imballaggio con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008/2010.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono anche le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9.

3. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi monouso per bevande in vetro, metallo, carta, cartone, materie plastiche, compresi tutti gli imballaggi composti che siano costituiti per una parte prevalente dai suddetti materiali, sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,20 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio con una capacità da 0,3 litri a tre litri. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.

4. Con riferimento agli imballaggi soggetti all'obbligo di cauzione ai sensi del comma 3, l'utilizzatore è tenuto a ritirare gli imballaggi da lui immessi sul mercato.

5. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi dei detersivi e dei prodotti per la pulizia sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,20 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.

6. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi delle vernici a dispersione con capacità superiore a 2 chilogrammi sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,50 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.

7. Gli imballaggi di cui al presente articolo ritirati devono essere destinati prioritariamente al riciclaggio.

8. Ai fini di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina la cauzione e il ritiro con riferimento alla vendita mediante distributori automatici, prevedendo in particolare l'obbligo dell'utilizzatore a garantire, mediante opportune misure, il ritiro degli imballaggi. e la restituzione della cauzione in un punto situato a una distanza ragionevole dal distributore automatico.

9. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a quarantaseimilacinquecento euro.

10. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si applicano decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'ammontare della tassa o tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è aumentato in misura pari al 10 per cento nel caso di esercizi commerciali che consegnano ai clienti sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci.

12. Il titolare dell'esercizio commerciale che non intende consegnare ai clienti i sacchi di cui al comma II ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio sono situati i locali adibiti ad esercizio commerciale.

13. Il titolare dell'esercizio commerciale che, dopo essersi avvalso della facoltà di cui al comma 12, consegna al cliente sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a venticinquemila euro».

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 30.000;
2009: – 30.000;
2010: – 30.000.

45.0.6

LIBE'

RESPINTO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. È istituito il fondo per la manutenzione della rete idrica nazionale presso il Ministero delle infrastrutture a decorrere dal 2008.

2. Il fondo dispone di 100 milioni di euro annui per il 2008, 2009 e 2010».

Consequentemente, di tutte le rubriche della allegata tabella A: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

45.0.7

FORTE, FAZZONE, LIBE'

RESPINTO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368 del 24 dicembre 2003 dopo il periodo: "la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare", aggiungere il seguente periodo: "Nel caso di centrali nucleari ed impianti del ciclo di combustibile ricadenti in territori limitrofi a più province, l'APAT dovrà, nella propria proposta, prevedere la percentuale della quota da assegnare alle province interessate"».

45.0.10

MACCANICO

RESPINTO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti)

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modificazioni, all'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2008".

45.0.13

VITALI

RESPINTO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti)

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, all'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2008".

45.0.11

MACCANICO

RESPINTO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissato al 31 dicembre 2008».

45.0.15

BULGARELLI, RIPAMONTI, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

RESPINTO

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008 per l'aggiornamento del censimento degli impianti di serbatoi interrati intesi come tutti i recipienti di stoccaggio, di capacità superiore a 1 me, che siano situati sotto il piano di campagna, le cui superfici esterne non siano direttamente e visivamente ispezionabili e che contengano sostanze liquide di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.132, nonché per le misure di controllo e collaudo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni, sono fissati i requisiti tecnici e le norme per la gestione e la messa in sicurezza degli impianti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale 29 novembre 2002, fermo restando il rispetto della normativa regionale vigente».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: – 2.000;
2009: – 2.000;
2010: – 2.000.

46.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

RESPINTO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 è autorizzata la spesa di 30.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

6-ter. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

6-quater. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

6-quinques. L'accesso alle risorse di cui al comma 6-bis è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 30 milioni di euro.

46.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

RESPINTO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto »Ospedale senza dolore« di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 5.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

6-ter. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con l'atto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione del progetto a livello regionale ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.

46.3

IOVENE, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI

RESPINTO

Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) con riferimento all'ammontare complessivo delle risorse dedicate alla spesa farmaceutica, di cui alle precedenti lettere a) e b), alla definizione dei criteri che presidono al nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, si provvede con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato dal Governo su proposta del Ministro della Salute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la finalità di consentire una programmazione annuale e pluriennale dei piani di spesa regionali, nonché la promozione della diffusione dei farmaci equivalenti. Lo schema di regolamento, è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario».

46.4

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

RESPINTO

Alla fine, aggiungere i seguenti commi:

«8. Il prezzo dei medicinali con obbligo di prescrizione appartenenti alla classe di cui alle lettere c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico.

9. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 8, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla».

46.5

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO, TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

RESPINTO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al comma 297, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: dal "1° gennaio 2006" ad "unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità". L'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) è autorizzata ad avviare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica, riservate al personale già in servizio presso l'Aifa con contratti di lavoro flessibile.

7-ter. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è a carico del fondo di cui al comma 19, lettera b) n. 4 dell'articolo 48 della legge n. 326/03 che rappresenta per l'Aifa una entrata certa con carattere di continuità.

7-quater. Al comma 8 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia Italiana del Farmaco".».

46.6 (testo 2)

SILVESTRI, BAIO, CAFORIO, BOSONE, IOVENE, EMPRIN GILARDINI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

APPROVATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il consolidamento e rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

46.6

SILVESTRI, BAIO, CAFORIO, BOSONE, IOVENE, EMPRIN GILARDINI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, SERAFINI, VALPIANA

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il consolidamento e rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

46.7

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, MARINO, MASSIDDA, FERRARA
RESPINTO

Alla fine aggiungere, il seguente comma:

«7-bis. Fermo restando il disposto del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 61, comma 5 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 130, l'autorizzazione su domanda all'immissione in commercio, dei medicinali equivalenti a base di uno o più principi attivi prodotti industrialmente, viene rilasciata solo dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, abbia rilasciato un nulla osta, che attesti e certifichi che la copertura brevettuale o brevettuale complementare del principio attivo è effettivamente scaduta».

46.8

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO
RESPINTO

Alla fine, aggiungere il seguente comma:

«8. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica, si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione ha inizio entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

46.9

LUSI, BINETTI, BOSONE, SILVESTRI
ACCANTONATO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È istituito presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, un Registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto Registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

46.0.1

CURSI, TOMASSINI, MONACELLI, GRAMAZIO, GHIGO, BIANCONI, TOTARO, LORUSSO
RESPINTO

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Proroga del termine relativo all'abolizione della quotafissa sulla ricetta)

1. Il termine del 31 dicembre 2007, relativo all'abolizione della quota fissa sulla ricetta, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, è prorogato al 31 dicembre 2008.».

Consequentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

46.0.2 (testo 2)

MANZIONE, BORDON

APPROVATO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo è tenuto a fornire informazioni circa la disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo».

46.0.2

MANZIONE, BORDON

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo è tenuto a fornire informazioni circa la disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incrementare in modo paritario i fondi previsti dagli articoli 22, comma 4, e 25, riducendo in misura corrispondente la quota del concorso statale al finanziamento della spesa sanitaria corrente».

46.0.6

MARINO, BAIÒ, BASSOLI, BINETTI, BOSONE, EMPRIN GILARDINI

RITIRATO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Finanziamento degli ospedali classificati)

1. In conformità ai principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano agli ospedali classificati, ivi compresi quelli riconosciuti a carattere scientifico e ai presidi ospedalieri, che hanno adeguato i propri ordinamenti dei servizi e del personale ai sensi dell'articolo 15-*undecies* del decreto legislativo 502 del 1992, un finanziamento complessivo delle attività e delle prestazioni sanitarie erogate in linea con quello dei corrispondenti ospedali pubblici, garantendo la copertura degli oneri relativi agli incrementi retributivi, decorrenti dal 2008 e connessi ai rinnovi contrattuali del personale, nel limite massimo degli incrementi previsti, per i medesimi anni, dai corrispondenti contratti del personale delle aziende pubbliche.

2. A decorrere dal 2008, agli oneri di cui al comma 1 le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con uno specifico contributo statale pari a 150 milioni di euro.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Associazione nazionale degli ospedali classificati, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al comma 2, con particolare riferimento alla congruità rispetto agli oneri aggiuntivi connessi ai rinnovi contrattuali di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

46.0.7

MARINO, BAIO, BASSOLI, BIANCONI, BINETTI, BODINI, BOSONE, CABRAS, CAFORIO, CARRARA, COLLI, CURSI, EMPRIN GILARDINI, GHIGO, GRAMAZIO, IOVENE, LADU, LORUSSO, MASSIDDA, MONACELLI, NIEDDU, POLLEDRI, ROSSA, SERAFINI, SILVESTRI, TOMASSINI, TOTARO, VALPIANA

RESPINTO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario)

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui per il periodo 2008-2017.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

47.1

TURIGLIATTO

RESPINTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 47. - *(Stabilizzazione del personale precario della C.R.I.)*. – 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali ed in convenzione, tutti i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana sono trasformati in contratti a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana, nonché con corrisposto un contributo a carico del «Fondo Nazionale per la stabilizzazione dei lavoratori precari delle P.A. e per l'Occupazione» pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato.

47.2

ROSSI FERNANDO

RESPINTO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali ed in convenzione, tutti i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana sono trasformati in contratti a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana nonché con corrisposto un contributo a carico del "Fondo Nazionale per la stabilizzazione dei lavoratori precari della P.A. e per l'Occupazione" pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

47.3 (testo 2 corretto)

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per consentire alla Croce Rossa Italiana di provvedere alla corresponsione dell'intero ammontare delle risorse dovute ai propri dipendenti a titolo di salario accessorio in relazione agli anni 2005 e 2006 e di dare attuazione alle disposizioni sugli avanzamenti di carriera previsti dal contratto integrativo 2001, applicativo del CCNL 1998-2001, è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di 500 mila euro».

Conseguentemente, alla tabella A sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 250 mila euro.

47.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

APPROVATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per consentire alla Croce Rossa Italiana di provvedere alla corresponsione dell'intero ammontare delle risorse dovute ai propri dipendenti a titolo di salario accessorio in relazione agli anni 2005 e 2006 e di dare attuazione alle disposizioni sugli avanzamenti di carriera previsti dal contratto integrativo 2001, applicativo del CCNL 1998-2001, è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di 150 milioni di euro».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, nell'anno 2008, una minore spesa annua di 150 milioni di euro.

47.0.2 (testo 2)

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

APPROVATO

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche al comma 829 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Al comma 829, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere la parola: "incruenti"».

47.0.2

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche al comma 829 della legge 27 dicembre 2006, n.296)

1. Al comma 829, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296 sopprimere la parola: "incruenti", indi aggiungere infine il seguente periodo: "I comuni singoli o associati e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti"».

48.1

Il Governo

APPROVATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «pari a 30 milioni di euro» con le seguenti: «pari al cinquanta per cento»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, euro 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 ed euro 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi Innovativi di Finanziamento dello sviluppo e alla cancellazione del debito dei paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali».

48.0.1

Il Relatore

ACCANTONATO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Quota fissa di partecipazione)

1. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abolita.

2. Fermo restando l'importo della manovra di cui al comma 1 in 834 milioni di euro per l'anno 2008, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato dello stesso importo per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno».

Consequentemente:

sostituire l'articolo 74, con il seguente:

"Art. 74.

(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)

1. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 900 milioni di euro per l'anno 2008, 1,2 milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per l'esercizio 2008, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.

3. I Ministeri presentano alla Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile 2008, una richiesta di rilascio delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 2, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto, fino ad un ammontare che non può superare complessivamente il 75 per cento delle dotazioni accantonate per ogni Ministero. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.

4. La Ragioneria Generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2008.

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 3 e 4, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 2, nei limiti previsti dal comma 3.

6. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 3 e 4, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.

7. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza".

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

"Art. 74-bis.

(Consiglio di Amministrazione della Consip s.p.a.)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del coordinamento dell'azione amministrativa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, attuato con decreto ministeriale 22 dicembre 1997, è ridotto a cinque, tre dei quali designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed uno designato dal Ministro degli affari regionali e le autonomie locali. Gli attuali componenti del consiglio di amministrazione della suddetta Società cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge e, nei successivi trenta giorni, sono effettuate le nuove nomine, provvedendo nelle more il Collegio Sindacale della medesima Società al compimento degli atti di ordinaria amministrazione".

Consequentemente all'articolo 79, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dall'anno 2008, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare la misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. In ogni caso, i costi complessivi di gestione dei beni immobili dello Stato in uso governativo non possono superare il 7 per cento del valore dei beni stessi. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 900 milioni per l'anno 2008, 1.315 milioni per l'anno 2009 e 1.325 milioni a decorrere dall'anno 2010».

48.0.2 (testo 2)

CAFORIO

APPROVATO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica)

1. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato dal tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

3. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, primo periodo, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1 ovvero accreditate nei programmi di Educazione continua in medicina».

48.0.2

CAFORIO, MARINO, SILVESTRI, BAIÒ, BOSONE, ROSSA

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure in materia di assistenza protesica)

1. Nelle more dell'aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, al fine di omogeneizzare il profilo remunerativo delle prestazioni di assistenza protesica concernenti i dispositivi su misura, gli importi delle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità del 27 agosto 1999, n. 332, così come richiamate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2006, sono incrementati del 9 per cento. Per assicurare la copertura dei maggiori oneri per il Servizio sanitario nazionale, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato di, in via aggiuntiva, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, la tabella A è così modificata Ministero dell'economia e delle finanze:

2008 – 25.000;

2009 – 25.000;

2010 – 25.000.

48.0.3

ROILO, CASSON, ZUCCHERINI, TREU, FILIPPI, MERCATALI, TIBALDI, MAZZARELLO, ALFONZI

RESPINTO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Istituzione del Fondo per la «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone esposte all'amianto)

1. Presso il Ministero della salute è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di "Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci" delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'Inail l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.

2. Il Ministero della salute, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.

3. Il Ministero della salute e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.

4. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 5.000;

2009: – 5.000;

2010: – 5.000.

48.0.4

BASSOLI, MARINO, BAIÒ

INAMMISSIBILE LIMITATAMENTE ALL'ULTIMO CAPOVERSO E RESPINTO SULLA RESTANTE PARTE

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici)

1. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi, entro il 31 dicembre 2007, dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), restano in vigore per l'anno 2008, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le centrali di acquisto regionali e le aziende sanitarie comunicano al Ministero della salute i dati relativi alle gare effettuate sulla base dei prezzi di riferimento di cui al comma 1 e altre pertinenti informazioni, inviando anche copia dei bandi e dei provvedimenti di aggiudicazione.

3. I prezzi di riferimento di cui al comma 1 restano in vigore anche per l'anno 2009, ove entro il 31 dicembre 2008 non siano entrate in vigore diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici, proposte dalla Commissione unica sui dispositivi medici, previo confronto con le associazioni industriali del settore, in grado di assicurare, per l'anno 2009, risparmi non inferiori a quelli attesi dal mantenimento in vigore dei prezzi di riferimento.

4. Anche al fine di offrire alla Commissione unica sui dispositivi medici supporto per la predisposizione delle proposte di cui al comma 3, presso la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute è istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, un "Osservatorio acquisti dei dispositivi medici", che raccoglie ed elabora, in collaborazione con l'Agenzia dei servizi sanitari regionali, i dati sui dispositivi medici acquistati dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle categorie di dispositivi a minor complessità di fornitura».

48.0.5

BODINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici)

1. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi, entro il 31 dicembre 2007, dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), restano in vigore per l'anno 2008, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le centrali di acquisto regionali e le aziende sanitarie comunicano al Ministero della salute i dati relativi alle gare effettuate sulla base dei prezzi di riferimento di cui al comma 1, inviando anche copia dei bandi e dei provvedimenti di aggiudicazione.

3. Entro il 15 settembre 2008, tenuto conto degli elementi pervenuti ai sensi del comma 2, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una motivata proposta sull'eventuale mantenimento, per l'anno 2009, dei prezzi di riferimento di cui al comma 1. L'eventuale provvedimento di conferma, conforme alla proposta della CUD, è adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2008. Nel caso in cui non proponga la conferma, totale o parziale, dei prezzi di riferimento di cui al comma 1, la Commissione unica sui dispositivi medici, previo confronto con le associazioni industriali del settore, individua, entro la stessa data del 15 settembre 2008, misure alternative di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, per l'anno 2009, risparmi non inferiori a quelli attesi dai provvedimenti di conferma dei prezzi di riferimento».

48.0.6

DAVICO

RESPINTO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123 è inserito il seguente:

"Art. 1. - *(Nuovi interventi in materia di assistenza ai malati di linfedema)*. – 1. Con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2008, alla modificazione degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni relative all'assistenza distrettuale, delle prestazioni di assistenza farmaceutica, integrativa, specialistica ambulatoriale, protesica, ambulatoriale e domiciliare che risultano essenziali alla cura ed assistenza dei malati di linfedema"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

48.0.7

DAVICO

RESPINTO

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123 è inserito il seguente:

"Art. 4. - *(Erogazione di un'indennità di cronicità per i malati di celiachia)*. – 1. Al fine di consentire ai soggetti affetti da celiachia di far fronte alle spese di assistenza sanitaria e di acquisto di prodotti alimentari dietetici, è riconosciuto, in aggiunta alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, il diritto all'erogazione di un'indennità di cronicità.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con decreto avente natura non regolamentare, individua i destinatari dell'indennità di cui al precedente comma, ne determina l'ammontare e disciplina le relative modalità di erogazione. L'entità dell'indennità di cronicità è aggiornata con cadenza almeno triennale dal Ministro della salute con le modalità di cui al periodo precedente"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

48.0.8

CAFORIO, MARINO, SILVESTRI, BAILO, BOSONE, ROSSA

RITIRATO - in quanto assorbito dal 48.0.2 testo 2

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici)

1. Al comma 409, lettera C della legge 266/2005 dopo le parole: "dispositivi medico diagnostici in vitro" sono abrogate le parole: "dispositivi su misura"».

49.0.1 (testo 2)

SOLIANI, TECCE

APPROVATO

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "una sola volta";

b) all'articolo 21, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del

periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità";

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c) entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

3. La modifica di cui al comma 1, lettera b), entra in vigore dal 1 gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

5. È costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni liricosinfoniche, all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione".

8. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 163 del 1985 (nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria (UPB 1.2.2)».

49.0.1

FONTANA, CARLONI, FRANCO VITTORIA, NEGRI, PELLEGATTA, ASCIUTTI, AMATO, VALDITARA, DAVICO, MARCONI, MELE, GIAMBRONE, STRANO, DONATI, SCALERA, ROILO

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all'articolo 21, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità";

c) all'articolo 21, comma 2, le parole «comunque non superiore a sei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c) entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

3. La modifica di cui al comma 1, lettera b), entra in vigore dal 1 gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

5. È costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e proponano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni liricosinfoniche, all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: *Ministero dell'economia e delle finanze*, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 20.000;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

49.0.2 (testo 2)

SOLIANI

APPROVATO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 è incrementata di 3,4 milioni di euro.

3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le Accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima».

49.0.2

FRANCO VITTORIA, CARLONI, FONTANA, SOLIANI, PELLEGATTA, GIAMBRONE

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 è incrementata di 3,4 milioni di euro.

3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le Accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero per i beni e le attività culturali» apportare le seguenti variazioni:

2008 – 3.500;

2009 – 3.500;

2010 – 3.500.

49.0.4

FONTANA, CARLONI, FRANCO VITTORIA, SOLIANI, GIAMBRONE

RESPINTO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi per i beni e le attività culturali e di spettacolo)

1. Per specifiche finalità di recupero e conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, per istituire e sostenere lo rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica, nonché per lo promozione e lo fruizione dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, da realizzarsi mediante progetti immediatamente attuabili, è autorizzata lo spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2008 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali».

Consequentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008 – 70.000.

49.0.6

GAGLIARDI, CAPELLI, MARTONE, DEL ROIO, TECCE, ALBONETTI

RESPINTO

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art 49-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali è istituito un fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro da ripartire per le esigenze connesse all'attuazione delle disposizioni recate dalle leggi 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali) e 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale)».

Consequentemente Alla tabella A voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:

2008 – 2.000;

2009 – 2.000;

2010 – 2.000.

49.0.7 (testo 2)

CAPRILI, FRANCO VITTORIA, BALDINI, TECCE, AMATI

APPROVATO

Dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Festival Pucciniano)

1. Per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione Festival Pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini».

Consequentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e della finanze, è apportata la seguente variazione (in migliaia di euro):

2008: – 1.500.

49.0.7

CAPRILI, FRANCO VITTORIA, BALDINI, TECCE, AMATI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Festival Pucciniano)

1. Per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro in favore della Fondazione Festival Pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini».

Consequentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e della finanze, è apportata la seguente variazione (in migliaia di euro):

2008: – 2.500.

49.0.9 (testo 2)

BATTAGLIA GIOVANNI

APPROVATO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Restauro archeologico teatri)

1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri vengono stanziati per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali 1 milione di euro».

Consequentemente all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrisponde riduzione degli stanziamenti di cui alla Tabella B, di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla voce: Ministero dell'economia.

49.0.9

MELE, BOCCIA MARIA LUISA, PELLEGATTA, BATTAGLIA GIOVANNI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Restauro archeologico teatri)

1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri vengono stanziati per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali 2 milioni di euro».

Consequentemente all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrisponde riduzione degli stanziamenti di cui alla Tabella B, di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla voce: Ministero dell'economia.

49.0.13

BULGARELLI, RIPAMONTI, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

RESPINTO

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente

«Art.49-bis.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, di opere dell'ingegno allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, di opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiale contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza. Qualora l'opera o altro materiale contenuto nelle collezioni di biblioteche accessibili al pubblico, di istituti di istruzione, di musei o archivi, sia di pubblico dominio, e non vi sia possibilità per il singolo individuo di accedere alla consultazione dell'opera dal luogo e nel momento scelti individualmente, è libera la riproduzione, anche elettronica, dell'opera da parte del singolo individuo purché il soggetto non la utilizzi per fini commerciali».

Consequentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere.

49.0.14

PELLEGATTA, RANIERI, GAGLIARDI, MELE, CARLONI, FONTANA, PALERMI, TIBALDI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

RESPINTO

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Al fine di implementare l'informatizzazione dei sistemi archivistici nazionali è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Al fine di rafforzare i musei che promuovono la conoscenza scientifica e tecnologica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

3. Al fine di avviare un programma nazionale per la conservazione del patrimonio documentario cartaceo di archivi e biblioteche è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:

2008: – 21.000.

50.1

STORACE

RESPINTO

All'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola avviene mediante selezione concorsuale per titoli ed esami. È abrogato il dispositivo di cui all'articolo 1 comma 609 della legge 27 dicembre 2006».

al comma 9 è aggiunta la seguente lettera:

«h) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute ad inserire, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione scolastica, nel Piano dell'offerta formativa (POF) che viene predisposto all'inizio di ciascun anno scolastico gli opportuni programmi locali in materia di: educazione alla salute con particolare riferimento alle aree dell'educazione alimentare, della lotta al tabagismo e dell'attività fisica come ambiti didattici per favorire corretti stili di vita, educazione alla sicurezza stradale. Il piano delle suddette attività sarà elaborato dal collegio dei docenti e verrà predisposto dal Dirigente Scolastico d'intesa con gli enti locali, la vigilanza municipale e le ASL e comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale all'inizio di ciascun anno scolastico».

È aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo è autorizzato ad emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge i provvedimenti di riordino degli Organi collegiali della scuola istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 al fine di semplificarne l'organizzazione funzionale e le competenze. Sono aboliti i Distretti Scolastici e i Consigli Scolastici provinciali. Sono soppressi gli IRRE istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974. Sono altresì abrogate le disposizioni istitutive delle ASAS - Agenzie Nazionali Sviluppo Autonomia Scolastica di cui all'articolo 66 commi 6 e 7 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale in servizio presso gli IRRE viene restituito ai ruoli di provenienza fatta salva una quota del 20 per cento da assegnare agli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento delle funzioni surrogate dalla soppressione degli IRRE».

50.4

SOLIANI, CAPELLI, PELLEGATTA, MELE, NEGRI, GIAMBRONE, FRANCO VITTORIA, RANIERI, GAGLIARDI

RITIRATO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti «80 per cento»;

b) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

50.5

VALDITARA

RESPINTO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «al 70 per cento» con le seguenti: «all'80 per cento»; inoltre, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

50.6

PELLEGATTA, MELE, DE PETRIS, SOLIANI, CAPELLI

RITIRATO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici, fino alla disponibilità di 10 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloggiati con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del nostro Paese; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni alloggiati completano l'attività dagli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.

4-ter. Per l'anno 2008 per i soggetti minori di diciotto anni spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per le spese sostenute per l'iscrizione annuale ad attività educative/musicali, purché dette attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci della Tabella A fino al conseguimento dell'importo.

50.7

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

RESPINTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini di incentivare l'educazione musicale nelle scuole dell'obbligo, statali e paritarie, gli strumenti musicali tradizionali, con esclusione di quelli elettronici, usufruiscono della detrazione dall'imposta lorda, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, articolo 15, nella misura massima di euro 1.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 per cento in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

50.8

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

RESPINTO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, articolo 15, aggiungere la seguente lettera: "lettera e-bis. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di euro 1.000, le spese sostenute per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione presso le scuole paritarie».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 100.000;

2009: – 100.000;

2010: – 100.000.

50.12

VALDITARA

RESPINTO

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

50.14 (testo 2)

CAPELLI, SOLIANI, MELE, TECCE

APPROVATO

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

«6. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».

50.14

CAPELLI, MELE, PELLEGATTA, GAGLIARDI

VEDI TESTO 2

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

«6. Al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base dei fabbisogni effettivamente rilevati, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».

50.18

FANTOLA, CICCANTI, FORTE, MARCONI

REIEZIONE

Al comma 10, lettera c), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «di contrasto del fenomeno della dispersione scolastica».

50.20

RANIERI, TREU

RITIRATO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il Piano nazionale per integrare ed ottimizzare gli interventi e le risorse relativi all'apprendimento permanente, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea. Per sostenere il perseguimento di tale obiettivo, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 10 milioni di euro dal Ministero della pubblica istruzione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 10 milioni dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 20.000;
2009: – 20.000;
2010: – 20.000.

50.21

CAPELLI, RANIERI, MELE, ASCIUTTI

RESPINTO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di euro all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro alloro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di euro a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2008: – 22.000;
2009: – 22.000;
2010: – 22.000.

50.22

BANTI

RESPINTO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«18. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da un revisore dei conti, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. Sino all'avvenuta nomina del nuovo revisore, restano in carica quelli nominati in precedenza dal competente ufficio scolastico regionale. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate».

50.23

GIAMBRONE

RESPINTO

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è estesa a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 12, della stessa legge n. 124 del 1999.».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in euro 394.000, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo al fondo globale di parte corrente iscritto nella tabella A dell'allegato alla presente legge».

50.25

TONINI, MOLINARI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

RESPINTO

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nonché della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

50.0.1

GIAMBRONE

RESPINTO

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Concorsi a posti di dirigente tecnico)

1. Il reclutamento del personale ispettivo tecnico del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato personale dirigente tecnico, avviene mediante concorsi per esami, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 420, 421 e 422 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con le seguenti modifiche:

a) All'articolo 420:

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai predetti concorsi sono ammessi:

a) per il contingente relativo alla scuola dell'infanzia e primaria, i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, gli istitutori e le istitutrici;

b) per i contingenti relativi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti della scuola di primo e secondo grado.

c) i dirigenti scolastici.";

2. al comma 3 le parole: "il possesso della laurea" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito in base al precedente ordinamento" e le parole: "salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside essa non sia prevista." sono soppresse;

b) L'articolo 421 è sostituito dal seguente:

"Art. 421. - (*Commissioni esaminatrici*). – 1. La disciplina della composizione e funzionamento delle commissioni esaminatrici è dettata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272.".

c) All'articolo 422:

1. I commi 2 e 3 sono soppressi;

2. al comma 6, dopo le parole: "«legislazione scolastica italiana" sono aggiunte le seguenti parole: "e dei paesi dell'Unione europea. Relativamente alla prova orale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.";

3. I commi 7 e 8 sono sostituiti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272».

51.1

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

RESPINTO

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «nonché per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado la cultura e le tradizioni della comunità locale di appartenenza».

51.0.2

ADRAGNA

RESPINTO

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di conseguire le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo professionale di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, nella disponibilità dell'Amministrazione e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8 della legge n. 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerente il 25 per cento della dotazione organica accantonata per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA».

Consequentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008:	–	40.000;
2009:	–	40.000;
2010:	–	40.000.

52.1

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

RESPINTO

Al comma 1, le parole: «è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 530 milioni di euro per l'anno 2008, di 530 milioni di euro per l'anno 2009 e di 530 milioni di euro per l'anno 2010».

Consequentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema dell'alta formazione artistica e musicale)

1. Al fine di incentivare la produzione artistica, gli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti al sistema dell'alta formazione artistica e musicale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Tale piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema dell'alta formazione artistica e musicale e il livello di efficienza delle istituzioni;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca, della didattica e della produzione artistica e musicale;

c) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il

CNAM, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte delle singoli istituzioni agli obiettivi del piano».

52.2

VALDITARA

RESPINTO

Al comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2008, 550 milioni di euro per l'anno 2009 e 550 milioni di euro per l'anno 2010» con le seguenti: «900 milioni di euro per l'anno 2008, 900 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro per l'anno 2010».

Consequentemente, al comma 1, del medesimo articolo, sostituire le parole da: «ad aumentare il fondo di finanziamento ordinario» fino a: «Atenei» con le seguenti: «per il 50 per cento agli adeguamenti retributivi per il personale docente, a contratti integrativi di diritto privato tra docenti e strutture universitarie interessate, ai rinnovi contrattuali del restante personale dell'università; per il 15 per cento alle esigenze di riequilibrio fra università, secondo i criteri definiti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU); per il 15 per cento al fondo di finanziamento ordinario per le altre esigenze di spesa corrente e di investimento individuate autonomamente dagli Atenei; per il 20 per cento all'edilizia universitaria e al diritto allo studio».

Consequentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

52.3

CUTRUFO

RESPINTO

Al comma 2, le parole: «sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio Nazionale Universitario (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)».

52.4

VALDITARA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incrementare l'assegnazione di dottorato di ricerca il Fondo di finanziamento ordinario è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

52.5

BARBATO

RESPINTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. In via transitoria, fino alla approvazione della legge sullo stato giuridico dei docenti universitari, all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 33, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Il comma 1 non si applica ai ricercatori e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento nelle Università, anche se già cessati dal servizio per effetto di detta norma, ai quali si continua ad applicare la procedura già prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Gli appartenenti a dette categorie, cessati dal servizio dalla data del 31 ottobre 2006 per effetto dell'articolo 33, su domanda da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riammessi in servizio e sono sottoposti alla procedura già prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"».

Consequentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

52.0.1

TURIGLIATTO, RAME

RESPINTO

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52.-bis.

(Contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi)

1. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2010.

2. Il cofinanziamento di cui al comma precedente avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50.000;

2009: – 50.000;

2010: – 50.000.

e alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50.000;

2009: – 50.000;

2010: – 50.000.

52.0.3

MANZIONE

RESPINTO

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a 2.000 (duemila) euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della salute o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono

abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Gli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo sono corrisposti nel triennio 2008-2010, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

53.2

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 relativa al fondo per le politiche sociali».

Conseguentemente:

alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla Rubrica: Ministero dell'economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1.250;

2009: – 1.250;

2010: – 1.250.

53.7

CUSUMANO

RESPINTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1.000.000 di Euro a favore dell'Ente Nazionale Sordi. Agli oneri derivanti dal presente intervento si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

53.0.1

TURIGLIATTO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Retribuzione Sociale)

1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

- a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
- b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;
- c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per gli stessi soggetti di cui all'articolo 1 che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

12. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il soggetto impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fornitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e moli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nell'articolo 3, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dallo stesso articolo 3.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se lo supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempimenti contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dalla gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui all'articolo 4 della presente legge.

25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.

27. Sono abrogate le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo

indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali».

Conseguentemente:

– *sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296 del 2006;*

– *ridurre del 90% la rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla Tabella A.*

53.0.2

MANZIONE, BORDON

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 140-bis - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma I dell'articolo 139, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma I produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Con la sentenza di condanna il giudice determina, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti nonché quando le risultanze del processo lo consentono, stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati. Inoltre, su richiesta del soggetto promotore l'azione collettiva, qualora verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti plurioffensivi sia maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, ovvero vi siano danni economici alla collettività, il giudice può stabilire una sanzione punitiva commisurata al danno collettivo, a favore del fondo (fondo restituzione a consumatori) di cui alla legge, da utilizzarsi esclusivamente per lo sviluppo delle azioni di tutela dei consumatori ed utenti, ed al finanziamento delle attività delle associazioni dei consumatori di cui al comma I, secondo apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

4. In relazione alle controversie di cui al comma I, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

5. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede, a cui tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma I. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 5, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere

l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

7. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente

8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, ovvero l'accordo transitivo di cui al comma 4 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.

9. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratto conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.

10. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali che sono comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe.

11. La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura minima del 2,5 per cento a massimo del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

12. In caso di soccombenza del promotore dell'azione collettiva, il giudice liquida in ogni caso a carico del gratuito patrocinio:

a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;

b) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto."».

53.0.4

ROSSI FERNANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Garanzia dei diritti dei cittadini)

1. Al fine di tutelare i diritti dei cittadini utenti consumatori, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, che abbia il compito di concertare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legge sulla introduzione in Italia della *Class Action*, e di vigilare permanentemente sugli aumenti anomali delle tariffe dei servizi e dei prezzi di prodotti alimentari, e di intervenire utilizzando le competenze e le strutture della Guardia di Finanza e dei NAS.».

Consequentemente agli oneri derivanti dall'istituzione del Comitato, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

53.0.5

TURIGLIATTO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Lotta all'evasione fiscale e contributiva)

1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti previsti dalle leggi da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.

3. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Consequentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 400.000;
2009: – 400.000;
2010: – 400.000.

53.0.6

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)

1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008, 9 milioni di euro per l'anno 2009 e 11 milioni di euro per l'anno 2010.».

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 70.000;
2009: – 70.000;
2010: – 70.000.

53.0.7

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008:	–	50.000;
2009:	–	50.000;
2010:	–	50.000.

53.0.8

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, è sostituito con il seguente:

"Art. 47 - *(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*. - 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.

2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purché in grado di dimostrare l'esposizione.

3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'AUSL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto

dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626, e successive modificazioni.

4. All'articolo 13, il comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto all'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopracitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria'.

5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni.

6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati"».

Consequentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n. 296 del 2006.

53.0.9

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalersi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione dell'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccolta regionali, ove esistenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000;
2009: – 20.000;
2010: – 20.000;

53.0.10

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto negli edifici privati)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2008, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati".

2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministero della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 1 è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 15.000;

2009: – 15.000;

2010: – 15.000.

53.0.11

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Ai fini del presente articolo il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008 – 2010».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce MEF:

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

53.0.12

TURIGLIATTO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali)

1. Al fine di consentire l'estensione della legge 223/1991 a tutte le tipologie lavorative, sono stanziati 2 miliardi di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Consequentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006.

53.0.13

TURIGLIATTO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Copertura delle piante organiche della pubblica amministrazione)

1. Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per l'anno 2008 è consentito procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche nonché al soddisfacimento di maggiori esigenze intervenute, comprovate ed approvate alla data del 10 marzo 2007. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dallo gennaio 2008, è estesa a tutto il personale del comparto Pubblica Amministrazione».

Consequentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006.

53.0.14

TURIGLIATTO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Estensione del trattamento di mobilità)

1. Il trattamento di Mobilità, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i quattro mesi nell'anno solare per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è modificato, per quanto concerne la dimensione dell'impresa, nella misura di più di due lavoratori.

3. Il contributo a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, è elevato all'1 per cento della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Non si applicano alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Consequentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 150.000;
2009: – 150.000;
2010: – 150.000.

53.0.15

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)

1. È concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia» dell'importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.

2. La "Carta Buono Famiglia" spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni.

3. La "Carta Buono Famiglia" è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle politiche per la famiglia con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.

8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.

9. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

53.0.16

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure previdenziali a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente)

1. Alle lavoratrici è riconosciuto l'accredito di un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni per ogni primo figlio nato o adottato e pari ad un anno per ogni figlio, nato o adottato, secondo od ulteriore per ordine di nascita.

2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, dopo le parole: "pari al 30 per cento della retribuzione" aggiungere le seguenti: ",e comunque non inferiore ad euro cinquecento mensili," e le parole: "di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di trentasei mesi"; conseguentemente al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 le parole: "il limite di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "il limite di trentasei mesi".

3. Per le lavoratrici che optino per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, di cui all'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo n. 151/2001, è prevista la riduzione di due punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico della lavoratrici».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

53.0.17

ROSSI FERNANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo per l'autosufficienza)

1. È prevista la costituzione di un "Fondo Nazionale Vita Indipendente" di 500.000.000 di euro per l'anno 2008 per contribuire alle attività delle Regioni che pianificano, finanziano e realizzano progetti di vita indipendente per le persone non autosufficienti».

Consequentemente all'onere di 500.000.000 di euro, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

53.0.18

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa).

1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, un fondo di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte dei giovani per l'acquisto della prima casa.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 8 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 250.000 euro.

3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con il regolamento di cui all'articolo 10, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.

7. Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) età non inferiore a ventidue anni e non superiore a trentacinque anni;

c) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 80.000 euro;

d) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

e) non avere percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), superiore a 20.000 euro.

8. Il limite di reddito di cui al comma 7, lettera f), può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui all'articolo 3 o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

9 . Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 40.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 30 milioni di euro.

53.0.19

TURIGLIATTO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Rafforzamento del servizio ispettivo del Ministero del lavoro)

1. In deroga al divieto di cui al comma 1, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 40.000;

2009: – 40.000;

2010: – 40.000.

53.0.20

TURIGLIATTO

RESPINTO

All'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Garanzie per il servizio di accoglienza in favore degli stranieri)

1. Al fine di potenziare i servizi di accoglienza per gli stranieri, superando definitivamente i Centri di permanenza temporanea, sono soppressi dal 1° gennaio 2008 i finanziamenti per i CPT e i risparmi corrispondenti sono trasferiti ai servizi per l'accoglienza».

Conseguentemente alla tabella 8, 5.1 del Ministero dell'Interno, all'UPB 23.5.1 è soppressa la quota per il finanziamento dei CPT e la quota corrispondente è trasferita agli altri servizi per l'accoglienza.

53.0.21

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Sostegno alle persone affette da più minorazioni)

1. All'articolo 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 429, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Alle persone affette da più menomazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, con decorrenza dal 10 gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuitale ai sensi della norma citata.

1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con aggiunta, della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni".

2. A decorrere dall'anno 2005, è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, ai

genitori dei disabili gravissimi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

- a) deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo, mentale, contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- b) impossibilità nella deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi;

3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

54.2

TREU, ZUCCHERINI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, DI SIENA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PETERLINI, TIBALDI

RESPINTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Trattamento economico e normativo dei congedi parentali*). – 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella I, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 30.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 70 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Nuove norme in materia di trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

54.5

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

RESPINTO

Alla rubrica dell'articolo 54, sopprimere le parole: «equiparazione al figlio biologico».

54.0.1/1

PISA, EMPRIN GILARDINI, PALERMI, ALFONZI, VALPIANA, SILVESTRI, BATTAGLIA GIOVANNI, TECCE, ALBONETTI, RIPAMONTI

RESPINTO

All'emendamento 54.0.1, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2008: – 10.000;

2009: – 10.000;

2010: – 10.000.

54.0.1

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifiche dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

«d) per favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le Regioni, in concorso con gli Enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

e) per il finanziamento di iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, comma I-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;».

54.0.3

MORGANDO, IOVENE

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Gratuità, semplificazione e sostegno all'adozione internazionale: autocertificazione, detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali)

1. È abrogata la lettera I-bis) dell'articolo 10, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera 1-bis).

2. Di seguito all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottive nei confronti dell'Ente Autorizzato nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori i adottivi

per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184".

3. È abrogata la lettera *m*), *comma 3, articolo 31, Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.*

4. L'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:
"152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 'Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali' finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *f*) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008".

5. Dopo il comma 2-*quater*, dell'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è inserito il seguente comma:

"2-*quinq*ues. I programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *f*) della legge 4 maggio 1983, n. 184, attuati da parte degli Enti autorizzati di cui al medesimo articolo ed approvati dalla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della medesima legge rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f*), della presente legge: 'Tali programmi sono conformi ai sensi dei precedenti comma 1 e 2 e i contratti dei cittadini italiani maggiorenni impiegati dagli Enti Autorizzati di cui al presente comma sono registrati a cura della Direzione Generale per la Cooperazione, con l'attribuzione della qualifica di cooperante ai sensi della presente legge'".

Consequentemente in Tabella A apportare le seguenti modificazioni:

2008: – 36.500;

2009: – 36.500;

2010: – 36.500.

54.0.4

TREU, ZUCCHERINI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, DI SIENA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PETERLINI, TIBALDI

RITIRATO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

A) *La scala di equivalenza*

Numero dei componenti Parametro 1 1,002 1,573 2,044 2,465 2,85
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. B) *Maggiorazioni per ogni figlio o equiparato minore di età*

Numero di figli o equiparati Maggiorazione 1 0,032 0,083 0,614 0,65
Per ogni ulteriore figlio 0,65
Maggiorazioni applicabili anche ai maggiorenni, figli o equiparati, di età superiore a 18 anni purché iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore ovvero a corsi universitari, limitatamente al periodo di durata legale dei corsi medesimi. Maggiorazioni ulteriori: a) 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori; b) 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. *Consequentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

54.0.5

CICCANTI, FORTE

RESPINTO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera /-bis) è modificata come segue: il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 per quanto attiene ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero.

2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 1° maggio 1983 n. 184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

3. È abrogato l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 35.000;

2009: – 35.000;

2010: – 35.000.

54.0.6

SERAFINI, AMATI, FRANCO VITTORIA, BURANI PROCACCINI, FILIPPI, BAIO, BORNACIN, MONGIELLO, VALPIANA, RAME, BIANCONI

RESPINTO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure a sostegno delle adozioni internazionali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera /-bis del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"/-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero";

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - (Detrazioni per le adozioni internazionali). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

2. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero della solidarietà sociale, ridurre dei seguenti importi:

2008: – 800;

2009: – 800;

2010: – 800.

54.0.10

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

L'articolo 4 della legge 31 dicembre 1998 n. 476 è modificato come segue:

"Art. 4. – 1. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera /-bis) è modificata come segue: il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1993 n. 184 per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero".

2. Di seguito all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15-bis. - (*Detrazioni per adozione internazionale*). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo 111 della legge 4 maggio 1983 n. 184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero.

3. È abrogato l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali".

54.0.8

BARBATO

RESPINTO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi a sostegno della maternità e della paternità)

1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per figli con handicap grave"

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. I genitori che assistono un figlio maggiorenne portatore di handicap in condizioni di gravità certificata, con invalidità del 100 per cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, che abbiano raggiunto il requisito minimo di ventiquattro annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, possono chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza, con rendita incrementata di 1 anno per ogni quattro anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio n. 104 del 1992"».

Consequentemente alla Tabella A, rubrica relativa al: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2008: – 50.000;

2009: – 50.000;

2010: – 50.000.

54.0.9

BOBBA

RITIRATO - in quanto trasformato in ordine del giorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Incremento degli assegni familiari per i nuclei numerosi)

1. All'articolo 1, comma 11, della legge 296/06, aggiungere dopo la lettera e) la seguente lettera:

e-bis) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, e con un reddito complessivo pari a massimo 50 mila euro annui, è autorizzata l'erogazione di un assegno pari a 250 euro all'anno pro capite per ciascun figlio minore».

Consequentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

54.0.12

MANZIONE, BORDON

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, universalità ed economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi" svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

j) previsione che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso».

Art. 55.

55.1

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

RESPINTO

Sopprimere l'articolo.

55.2

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

RESPINTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55.

(Sviluppo di un piano contro la violenza sulle donne e sviluppo di un piano di contrasto all'uso di droghe e alcol)

1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

2. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato ad un piano contro l'uso di droghe e alcol tra i giovani».

55.3

MALAN, BONFRISCO, STRACQUADANIO

RESPINTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55.

(Piano contro la violenza alle donne)

1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, all'articolo 58-*quater*, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I condannati per i delitti di cui agli articoli 582, ad esclusione di quelli di cui al secondo comma, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, non sono ammessi ai benefici di cui agli articoli 47, 47-*ter*, 47-*quater*, 48, 50 e 50-*bis* della presente legge".

2. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato a comunicare i contenuti e le ragioni sociali ed etiche delle norme di cui al comma 1, nel contesto di un'accresciuta consapevolezza del problema della violenza alle donne».

55.0.1

ROSSA, GARRAFFA, VITALI, VILLECCO CALIPARI

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

(Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "e agli orfani," le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sia sui loro trattamenti diretti sia su quelli indiretti è determinato un incremento pari al 7,5%:

a) dell'imponibile previdenziale annuo, o dell'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendenti, ovvero l'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista;

b) le basi di calcolo di cui alla lettera a) sono rivalutate, per i già pensionati dalla data del pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, in base all'articolo 7 comma 1-*bis* se trattasi di lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, le basi di calcolo di cui alla lettera a) rivalutate, sono costituite da rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003 quale rilevato dall'Istat".

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. L'incremento di cui al comma 1 è utile in misura piena sia ai fini della rideterminazione della misura della pensione costituita o ricostituita, sia ai fini del calcolo, su base annua, dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente anche per le categorie dei lavoratori autonomi e libero professionisti. Per i soli dipendenti del settore privato si applicano i criteri di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, oppure, a domanda dell'interessato, la misura della pensione costituita o ricostituita sarà incrementata della differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, in misura piena. Detta differenza su base annua è utile anche ai fini del calcolo dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente. Per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge la maggior retribuzione riferita alla qualifica superiore va riferita alla retribuzione del pari grado in attività alla stessa data.

1-*ter*. Identico beneficio si applica, altresì, ai trattamenti diretti e indiretti dei familiari degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori".

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. I benefici ivi previsti per i familiari dell'invalido spettano al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto e i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dell'invalido. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che i benefici siano stati attribuiti ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici.

1-*ter*. La base di calcolo del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente di cui al comma 1 è rappresentata dall'imponibile previdenziale annuo o dall'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente in pensionamento se lavoratori dipendenti, ovvero dall'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista incrementato del 7,5%. Per i già pensionati all'entrata in vigore della legge la base di calcolo, rivalutata, è costituita secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, alla lettera *b)*. Per i soli dipendenti del settore privato, a richiesta, l'incremento può essere riferito alla differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, su base annua all'entrata in vigore della legge. Il beneficio è determinato moltiplicando la suddetta base per dieci e dividendone il prodotto per il coefficiente 13,5".

c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle parole: "in misura pari all'ultima retribuzione"; dopo le parole: "di cui all'articolo 2 comma 2" si aggiungono le parole: "ed un assegno di accompagnamento vitalizio mensile non reversibile, di euro 900, per 12 mensilità in esenzione fiscale da corrispondersi da parte degli enti previdenziali di appartenenza".

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 valgono anche per le pensioni di reversibilità o indirette dei superstiti delle vittime indicate ai commi 2 e 2-*bis*, per cui la misura della pensione è sempre pari a quella goduta dal *de cuius*, anche nei casi in cui tal uno dei superstiti cessi dalla titolarità dei suddetti trattamenti, non è decurtabile ad ogni effetto di legge, e non è soggetta ad IRPEF. L'esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici ai superstiti delle altre categorie beneficiarie di agevolazioni pensionistiche riportate nella presente legge.

4-*ter*. In assenza di coniuge e figli di superstite della vittima, ai genitori compete egualmente la pensione di reversibilità o indiretta, rideterminata in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3, ancorché siano già titolari di trattamento pensionistico diretto, con l'unico limite delle condizioni di cui all'articolo 70 del D.P.R. n. 915/78

d) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nel grado risultante dalla rivalutazione di cui all'articolo 6, comma 1, oltre all'elargizione di cui al comma 1 ed all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è concesso dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di rivalutazione, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Gli assegni vitalizi di cui al comma 3 sono altresì concessi al coniuge ed a ciascuno dei figli, anche maggiorenni e non a carico alla data dell'evento, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dei caduti nell'immediatezza del fatto, nonché al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, ed in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti nelle percentuali determinata o rideterminata con identica decorrenza ai sensi del medesimo comma 3, deceduti successivamente per qualunque causa o ancora in vita. In questo ultimo caso, i suddetti benefici non sono ripetibili in favore dei familiari superstiti. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 gli assegni vitalizi spettanti a tutti gli aventi diritto sono corrisposti nell'importo unico di euro 1.533, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, sono abrogate.

3-*quater*. A colui che abbia subito una invalidità non inferiore al 50% e che per effetto di tale invalidità abbia dovuto cessare l'attività lavorativa o non abbia potuto iniziarla, nonché all'invalido di qualsiasi percentuale o grado, titolare di un trattamento pensionistico indiretto, ma non titolare di posizione assicurativa obbligatoria relativa alla propria attività lavorativa, è riconosciuto uno speciale assegno integrativo del reddito, non reversibile, di 500 euro mensili, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, per il tempo di durata dell'impossibilità lavorativa".

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. La pensione di reversibilità di cui al comma 4 ricomprende anche quella indiretta, e il trattamento pensionistico è pari alla misura intera del trattamento pensionistico annuo, in tredici mensilità, in godimento al *de cuius*, o la integrale retribuzione annua lorda percepita dal caduto. L'indennità relativa delle due annualità è esente dall'IRPEF".

4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1,2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, al netto delle somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2 della predetta legge 20 ottobre 1990, n. 302".

5) Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-*bis*.

1. I benefici pensionistici e previdenziali previsti dalle disposizioni di cui commi n. 792,794 e 795 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge".

e) l'articolo 6 è così modificato:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, sono espresse in una nuova percentuale, comprensiva anche del danno biologico e morale. La misura del danno biologico e morale è pari alla percentuale d'invalidità risultante in sede di primo accertamento o di aggravamento. La percentuale d'invalidità permanente non può essere rideterminata in sede di aggravamento in misura inferiore a quella del primo e/o precedente accertamento, risultante anche da perizie giudiziari penali, perizie assicurative, consulenze tecniche o certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere. L'accertamento dell'aggravamento può essere richiesto in ogni tempo, col solo limite di un intervallo di almeno sei mesi decorrenti dalla data dell'ultima decisione.

1-*ter*. L'accertamento dell'invalidità permanente e dell'aggravamento è effettuato sulla base delle norme, tabelle e criteri di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. Salvo prova contraria, anche in assenza di lesioni visibilmente apprezzabili, si presumono dipendenti dall'evento terroristico le infermità riguardanti la sfera psichica o altri danni alla salute, accertati successivamente all'evento stesso, quando oggettivamente compatibili con la natura di questo.

1-*quater*. L'aggravamento dell'invalidità permanente, riconosciuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge, in difformità alle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è

soggetto a nuova valutazione dei competenti organismi sanitari senza necessità di visita medico legale, previa domanda degli interessati alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente.

1-*quinquies*. Ai fini dei benefici spettanti ai superstiti, le domande di rivalutazione, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale per sopravvenuto decesso dell'invalido, sono da considerarsi utilmente prodotte per il riconoscimento della quota percentuale aggiuntiva riguardante il danno biologico e morale, come determinata ai sensi del comma 1-*bis*. In assenza di documentazione probante sull'aggravamento del danno fisico, si considera acquisita la percentuale di invalidità precedentemente accertata".

f) l'articolo 7 è così modificato:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ai loro superstiti sui trattamenti indiretti, ai familiari dei caduti e degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e ai genitori, in mancanza dei predetti, sui loro trattamenti diretti, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni applicando annualmente l'incremento derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione pieno e del tasso medio di variazione percentuale delle retribuzioni lorde delle unità di lavoro equivalente a tempo lavorativo pieno (U/LA) di tutte le categorie produttive, come rilevati annualmente dall'ISTAT. Ogni biennio si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5% sulla misura della pensione in essere".

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il beneficio di cui al comma 1 si applica per i soggetti già pensionati a fare data dal loro pensionamento all'entrata in vigore della legge, ricostituendo dapprima la pensione originaria all'atto del pensionamento, determinando il maggior importo a seguito dell'applicazione dei diversi benefici previsti dagli articoli 3 e 4, a seconda della categoria di appartenenza. La misura della pensione definitivamente ricostituita si determina moltiplicando detto importo per la retribuzione in godimento, all'entrata in vigore della legge, al lavoratore pari grado in attività e dividendolo per la retribuzione posseduta all'atto del pensionamento, ed infine incrementando il risultato con l'applicazione del beneficio di cui all'art. 2 comma 1. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, quale moltiplicatore, in sostituzione della retribuzione del pari grado in attività all'entrata in vigore della legge, si considera il rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003, quale rilevato dall'ISTAT. Quando non è possibile determinare gli importi delle retribuzioni o dei redditi la misura della pensione ricostituita secondo le indicazioni di cui al primo periodo è rivalutata in capitalizzazione composta annua sulla base degli indici pieni del costo della vita rilevati dall'ISTAT dalla data del pensionamento a quella dell'entrata in vigore della legge.

Per tutte le categorie, la misura della pensione ricostituita all'entrata in vigore della legge, tenuto conto di quanto precede e degli altri benefici pensionistici, è liquidata con riferimento unicamente alla medesima data e sempre da tale data decorrono gli adeguamenti seguendo le modalità indicate al comma 1".

g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.

2. Per le sole patologie fisicamente invalidanti, agli invalidi in percentuale non inferiore al venticinque per cento è assicurato, da parte dello Stato, il rimborso totale delle spese sostenute privatamente per il tramite della ASL territorialmente competente in base alla residenza".

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

2. La gratuità del patrocinio è assicurata con il rimborso delle spese di ogni fase o grado del giudizio, a fine causa, indipendentemente dal suo esito, mediante produzione della relativa notula da parte del patrocinatore. La notula non può contenere importi superiori alla media dei valori tariffari minimi e massimi applicabili alla tipologia della causa e agli atti di patrocinio svolti.

3. La notula delle spese, munita del visto di congruità, apposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 dal Consiglio dell'Ordine del circondario di svolgimento della causa o di appartenenza del patrocinatore, è inoltrata dallo stesso, per il tramite della prefettura – D.T.G. competente in base alla residenza del patrocinato, rispettivamente al Ministero della giustizia, se la causa è

penale o civile, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se la causa è amministrativa. Il rimborso è corrisposto entro quattro mesi dalla presentazione della domanda".

i) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo le parole: "è instaurato ad istanza di parte" è soppresso il periodo: "entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della presente legge".

l) Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

"Art. 15-*bis*.

1. Con decreto del Capo dello Stato, su segnalazione del Prefetto territorialmente competente, sono concesse alle vittime per atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice le seguenti medaglie al valor militare:

la medaglia d'oro ai familiari superstiti dei deceduti ed agli invalidi con danno pari o superiore all'80 per cento;

la medaglia d'argento agli invalidi con danno inferiore all'80 per cento.

2. In caso di intervenuto decesso degli invalidi la spettante medaglia d'oro o d'argento, a seconda del grado di invalidità subita, sarà concessa ai loro superstiti.

3. Sono fatti salvi i riconoscimenti di maggior favore attribuiti.

4. Il beneficio di cui al comma 1 avrà decorrenza 1 gennaio 2008".

m) alla legge 23 agosto 2004, n. 243 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 8, primo capoverso dopo le parole: "siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione" aggiungere le seguenti parole: "agli invalidi di ogni percentuale e grado vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modifiche".

b) i benefici di cui agli articoli 2 comma 1 fino all'articolo 4 comma 4-*ter* e l'articolo 7, comma 1-*bis* decorrono dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206".

Consequentemente nella tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 15.500;

2009: - 9.000;

2010: - 9.000.

55.0.2

BORNACIN

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, dopo le parole: "e agli orfani ," le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

"sia sui loro trattamenti diretti sia su quelli indiretti è determinato un incremento pari al 7,5 per cento:

a) dell'imponibile previdenziale annuo o dell'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendenti, ovvero dell'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista;

b) le basi di calcolo di cui alla lettera a) sono rivalutate, per i già pensionati dalla data del pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, in base all'articolo 7 comma 1-*bis*, se trattasi di lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti le basi di calcolo di cui si alla lettera a), rivalutate, sono costituite dal rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003 quale rilevato dall'ISTAT".

– dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. L'incremento di cui al comma 1 è utile in misura piena sia ai fini della rideterminazione della misura della pensione costituita o ricostituita, sia ai fini del calcolo, su base annua, dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente anche per le

categorie dei lavoratori autonomi e libero professionisti. Per i soli dipendenti del settore privato si applicano i criteri di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, oppure, a domanda dell'interessato, la misura della pensione costituita o ricostituita sarà incrementata della differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, in misura piena. Detta differenza su base annua è utile anche ai fini del calcolo dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente. Per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge la maggior retribuzione riferita alla qualifica superiore va riferita alla retribuzione del pari grado in attività alla stessa data.

1-*ter*. Identico beneficio si applica, altresì, ai trattamenti diretti e indiretti dei familiari degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori"».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.3

BORNACIN

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. L'attuazione dell'articolo 3 comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 prevede che i benefici ivi previsti per i familiari dell'invalido spettano al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto e i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dell'invalido. Ma se l'invalido contrae matrimonio dopo che i benefici siano stati attribuiti ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici.

1-*ter*. La base di calcolo del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente di cui al comma 1 è rappresentata dall'imponibile previdenziale annuo o dall'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendente, ovvero dall'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista, incrementato del 7,5 per cento. Per i già pensionati all'entrata in vigore della legge la base di calcolo, rivalutata, è costituita secondo i criteri di cui all'articolo 2 comma 1 alla lettera b. Per i soli dipendenti del settore privato, a richiesta, l'incremento può essere riferito alla differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, su base annua all'entrata in vigore della legge. Il beneficio è determinato moltiplicando la suddetta base per dieci e dividendo ne il prodotto per il coefficiente 13,5"».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.4

BORNACIN

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione", dopo le parole: "di cui all'articolo 2 comma 2" sono aggiunte le seguenti: "ed un assegno di accompagnamento vitalizio non reversibile di euro 900 per 12 mensilità da corrispondere da parte degli Enti previdenziali di appartenenza o dall'Ente competente".

– dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 valgono anche per le pensioni di reversibilità o indirette dei superstiti delle vittime indicate ai commi 2 e 2-*bis*, per cui la misura della pensione è sempre pari a quella goduta dal *de cuius*, anche nei casi in cui taluno dei superstiti cessa della titolarità dei suddetti trattamenti, non è decurtabile ad ogni effetto di legge, e non è soggetta ad IRPEF. L'esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici ai superstiti delle altre categorie beneficiarie di agevolazioni pensionistiche riportate nella presente legge.

4-ter. In assenza di coniuge e figli di superstite della vittima, ai genitori compete egualmente la pensione di reversibilità o indiretta, rideterminata in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3, ancorchè siano già titolari di trattamento pensionistico diretto, con l'unico limite delle condizioni di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915/78"».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.6

BORNACIN

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nel grado risultante dalla rivalutazione di cui all'articolo 6, comma 1, oltre all'elargizione di cui al comma 1 ed all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modifiche, è concesso dall'entrata in vigore della legge, ovvero dalla data di rivalutazione, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".

– dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Gli assegni vitalizi di cui al comma 3 sono altresì concessi al coniuge ed a ciascuno dei figli, anche maggiorenni e non a carico alla data dell'evento, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dei caduti nell'immediatezza del fatto, nonchè al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, ed in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti nelle percentuali determinata o rideterminata con identica decorrenza ai sensi del medesimo comma 3, deceduti successivamente per qualunque causa o ancora in vita. In questo ultimo caso, i suddetti benefici non sono ripetibili in favore dei familiari superstiti. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 gli assegni vitalizi spettanti a tutti gli aventi diritto sono corrisposti nell'importo unico di euro 1.533, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, sono abrogate.

3-quater. A colui che abbia subito una invalidità non inferiore al 50 per cento e che per effetto di tale invalidità abbia dovuto cessare l'attività lavorativa o non abbia potuto iniziarla, nonchè all'invalido di qualsiasi percentuale o grado, titolare di un trattamento pensionistico indiretto, ma non titolare di posizione assicurativa obbligatoria relativa alla propria attività lavorativa, è riconosciuto uno speciale assegno integrativo del reddito, non reversibile, di 500 euro mensili, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, per il tempo di durata dell'impossibilità lavorativa".

– dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il comma 4 si interpreta nel senso che la pensione di reversibilità ivi indicata ricomprende anche quella indiretta.

4-ter. Il trattamento pensionistico di cui al comma 4 è pari alla misura intera del trattamento pensionistico annuo, per tredici mensilità, in godimento al *de cuius*, o la integrale retribuzione annua lorda percepita dal caduto. Per le situazioni anteriori all'entrata in vigore della legge la rivalutazione dell'indennità è operata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 7, comma 1-bis. L'indennità delle due annualità è esente dall'IRPEF".

– dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, al netto delle

somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2 della predetta legge 20 ottobre 1990, n. 302"».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.7

BORNACIN

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Dopo l'articolo 5 legge 3 agosto 2004, n. 206 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5-bis.

1. I benefici pensionistici e previdenziali previsti dalle disposizioni di cui commi n. 792, 794 e 795 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge"».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.8

BORNACIN

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

All'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, sono espresse in una nuova percentuale, comprensiva anche del danno biologico e morale. La misura del danno biologico e morale è pari alla percentuale d'invalidità risultante in sede di primo accertamento o di aggravamento. La percentuale d'invalidità permanente non può essere rideterminata in sede di aggravamento in misura inferiore a quella del primo e/o precedente accertamento, risultante anche da perizie giudiziarie penali, perizie assicurative, consulenze tecniche o certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere. L'accertamento dell'aggravamento può essere richiesto in ogni tempo, col solo limite di un intervallo di almeno sei mesi decorrenti dalla data dell'ultima decisione.

1-ter. L'accertamento dell'invalidità permanente e dell'aggravamento è effettuato sulla base delle norme, tabelle e criteri di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. Salvo prova contraria, anche in assenza di lesioni visibilmente apprezzabili, si presumono dipendenti dall'evento terroristico le infermità riguardanti la sfera psichica o altri danni alla salute, accertati successivamente all'evento stesso, quando oggettivamente compatibili con la natura di questo.

1-quater. L'aggravamento dell'invalidità permanente, riconosciuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge, in difformità alle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è soggetto a nuova valutazione dei competenti organismi sanitari senza necessità di visita medico legale, previa domanda degli interessati alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente.

1-quinquies. Ai fini dei benefici spettanti ai superstiti, le domande di rivalutazione, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale per sopravvenuto decesso dell'invalido, sono da considerarsi utilmente prodotte per il riconoscimento della quota percentuale aggiuntiva riguardante il danno biologico e morale, come determinata ai sensi del comma 1-bis. In assenza di documentazione probante sull'aggravamento del danno fisico, si considera acquisita la percentuale di invalidità precedentemente accertata"».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.9

BORNACIN

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ai loro superstiti sui trattamenti indiretti, ai familiari dei caduti e degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e ai genitori, in mancanza dei predetti, sui loro trattamenti diretti, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni applicando annualmente l'incremento derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione pieno e del tasso medio di variazione percentuale di delle retribuzioni lorde delle unità di lavoro equivalente a tempo lavorativo pieno (U/LA) di tutte le categorie produttive, come rilevati annualmente dall'ISTAT. Ogni biennio si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura della pensione in essere.

1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 si applica per i soggetti già pensionati a fare data dal loro pensionamento all'entrata in vigore della legge, ricostituendo dapprima la pensione originaria all'atto del pensionamento, determinando il maggior importo a seguito dell'applicazione dei diversi benefici previsti dagli articoli 3 e 4, a seconda della categoria di appartenenza. La misura della pensione definitivamente ricostituita si determina moltiplicando detto importo per la retribuzione in godimento, all'entrata in vigore della legge, al lavoratore pari grado in attività e dividendolo per la retribuzione posseduta all'atto del pensionamento, ed infine incrementando il risultato con l'applicazione del beneficio di cui all'art. 2, comma 1. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, quale moltiplicatore, in sostituzione della retribuzione del pari grado in attività all'entrata in vigore della legge, si considera il rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003, quale rilevato dall'ISTAT, quando non è possibile determinare gli importi delle retribuzioni o dei redditi, la misura della pensione ricostituita secondo le indicazioni di cui al primo periodo è rivalutata in capitalizzazione composta sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, dalla data di entrata in vigore della legge.

Per tutte le categorie, la misura della pensione ricostituita all'entrata in vigore della legge, tenuto conto di quanto precede e degli altri benefici pensionistici, è liquidata con riferimento unicamente alla medesima data e sempre da tale data decorrono gli adeguamenti seguendo le modalità indicate al comma 1».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.10

BORNACIN

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

"All'articolo 1 comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 243, al primo capoverso dopo le parole: "siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione" aggiungere le seguenti: ", agli invalidi di ogni percentuale e grado vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modifiche".».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.11

BORNACIN

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.

2. Per le sole patologie fisicamente invalidanti, agli invalidi in percentuale non inferiore al venticinque per cento è assicurato, da parte dello Stato, il rimborso totale delle spese sostenute privatamente per il tramite della ASL territorialmente competente in base alla residenza"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.12

BORNACIN

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

2. La gratuità del patrocinio è assicurata con il rimborso delle spese di ogni fase o grado del giudizio, a fine causa, indipendentemente dal suo esito, mediante produzione della relativa notula da parte del patrocinatore. La notula non può contenere importi superiori alla media dei valori tariffari minimi e massimi applicabili alla tipologia della causa e agli atti di patrocinio svolti.

3. La notula delle spese, munita del visto di congruità, apposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 dal Consiglio dell'Ordine del circondario di svolgimento della causa o di appartenenza del patrocinatore, è inoltrata dallo stesso, per il tramite della prefettura – D.T.G. competente in base alla residenza del patrocinato, rispettivamente al Ministero della giustizia, se la causa è penale o civile, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se la causa è amministrativa. Il rimborso è corrisposto entro quattro mesi dalla presentazione della domanda"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.13

BORNACIN

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A far data dal 26 agosto 2004 all'articolo 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1 dopo le parole: "è instaurato ad istanza di parte" è soppresso il periodo: "entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,";

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 2:

2. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.14

BORNACIN

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A far data dal 26 agosto 2004, dopo l'articolo 17 della legge 8 marzo 2004, n. 206, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis. – 1. Con decreto del Capo dello Stato, su segnalazione del Prefetto territorialmente competente, sono concesse alle vittime per atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice le seguenti medaglie al valormilitare:

la medaglia d'oro ai familiari superstiti dei deceduti ed agli invalidi con danno pari o superiore all'80 per cento;

la medaglia d'argento agli invalidi con danno inferiore all'80 per cento.

In caso di intervenuto decesso degli invalidi la spettante medaglia d'oro o d'argento, a seconda del grado di invalidità subita, sarà concessa ai loro superstiti.

Sono fatti salvi i riconoscimenti di maggior favore attribuiti.

2. Il beneficio di cui al comma 1 avrà decorrenza 1 gennaio 2008".

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.16

CICCANTI

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 250,00 a decorrere dal 1° gennaio 2008».

Consequentemente ridurre proporzionalmente per un pari importo tutte le rubriche dell'allegata Tabella A.

55.0.17

SERAFINI, AMATI, FRANCO VITTORIA, BURANI PROCACCINI, FILIPPI, MONGIELLO, BORNACIN, BAIO, POLLEDRI, RAME

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure in favore dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. L'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)* – 1. Tenuto conto dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera m), con riferimento all'infanzia e all'adolescenza, per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente più confacente ai minori, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.

2. Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e finanzia il funzionamento del servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico, di cui all'articolo 8 della presente legge. Una quota delle risorse del Fondo definita dal comma 4 del presente articolo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.

3. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al presente articolo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2008, di cui 45 milioni di euro riservati ai 15 comuni individuati dal comma 2 del presente articolo e un milione di euro per il finanziamento del servizio di cui all'articolo 8 della presente legge.

5. Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo a ciascuno dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo delle somme loro riservate per l'anno in corso nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno di essi destinati ai sensi del comma 4 del presente articolo. L'anticipo è ridotto in misura proporzionale nel caso di riduzione dello stanziamento complessivo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. L'articolo 8, comma 5, della legge 28 agosto 1997, n. 285 è abrogato".

2. Al fine di effettuare un monitoraggio sistematico della spesa, erogata sia a livello nazionale che a livello regionale e locale, in favore dell'infanzia e dell'adolescenza nonché di garantire il funzionamento dell'Ufficio del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui.

3. Al fine di sostenere le città che intendono porre in essere interventi che facilitino l'uso del tempo e degli spazi urbani da parte dei bambini e degli adolescenti, rimuovendo ostacoli nella mobilità e ampliando la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali sportivi, è istituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo denominato "Fondo per le città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza" al quale è assegnata la somma di 1 milione di euro annui».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero della solidarietà sociale, ridurre gli importi in termini corrispondenti alle occorrenze residue a seguito dell'applicazione del comma 1, punto 6.

55.0.18

**ALFONZI, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, NARDINI, ZUCCHERINI, TECCE, ALBONETTI
RESPINTOTER**

Dopo l'articolo 55, sono inseriti i seguenti:

«Art. 55-bis.

(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "è determinata" sono aggiunte le seguenti parole: ", limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo dello stesso articolo 1,";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo a ciascuno degli stessi comuni delle somme loro dovute per l'anno in corso nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno di essi destinati nell'anno precedente. Nel caso lo stanziamento complessivo per gli stessi comuni, come determinato annualmente dalla legge finanziaria, risulti ridotto rispetto all'anno precedente, l'anticipo è ridotto in misura proporzionale".

Art. 55-ter.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti ad essi destinati nel riparto dell'anno precedente, previa verifica che gli stanziamenti per l'anno in corso del Fondo nazionale per le politiche sociali, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi, siano pari ad almeno il 75 per cento degli stanziamenti del Fondo medesimo nell'anno precedente, anch'essi al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi e, limitatamente alla quantificazione dello stanziamento relativo al 2007, al netto dei finanziamenti destinati ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 28 agosto 1997, n. 285. In caso contrario, la percentuale dell'anticipo è ridotta in misura proporzionale.

2. Il comma 507, primo periodo, dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va interpretato nel senso che dalle uscite di cui alla categoria 12 assoggettate agli accantonamenti si considerano esclusi i Fondi nazionali trasferiti in misura complessivamente superiore al 95 per cento agli stessi soggetti esclusi dagli accantonamenti nella categoria 4.

Art. 55-quater.

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

1. All'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti parole: "400 milioni a decorrere dal 2008".

Consequentemente alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 200.000;
2009: – 200.000;
2010: – 200.000.

55.0.19/1

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

RESPINTO

All'emendamento 55.0.19, al comma 1 sostituire le parole: «di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009» con le seguenti: «di euro 1 miliardo per l'anno 2008 e di euro 1 miliardo per l'anno 2009».

Consequentemente, ridurre del 20% tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.

55.0.19/2

ALFONZI, VALPIANA, TIBALDI, PISA, RIPAMONTI, BATTAGLIA GIOVANNI, TECCE, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, SODANO, IOVENE, DE PETRIS

RESPINTO

All'emendamento 55.0.19, all'articolo 55-bis, al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni per l'anno 2008» con le seguenti: «200 milioni per l'anno 2008».

Consequentemente, alla copertura finanziaria, istituire le parole: «2008: – 100,000», con le seguenti: «2008: – 200.000».

55.0.19

Il Governo

APPROVATO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fondo per le non autosufficienze)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009».

Consequentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2008: – 100.000;
2009: – 200.000.

55.0.21

LATORRE

APPROVATO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure in favore di soggetti con disabilità grave)

1. Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale è riservata allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio Civile Nazionale viene stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore di quelli aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave».

55.0.22

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

RESPINTO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi)

1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

2. n fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.

3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 6 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in quarantotto rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.

4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 6 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea o un master post laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30.000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati per tutta la durata del corso di studio.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione atte stante la sussistenza delle condizioni soggettive.

7. Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali e per i prestiti d'onore universitari limitatamente ai soggetti inseriti in un master post laurea e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari ai soggetti isclitti a un corso di laurea;

c) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 30.000 euro. Il limite è aumentato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare eccedente la terza unità.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, una minore spesa annua di 30 milioni di euro.

56.1

MONTALBANO

INAMMISSIBILE

Al comma 1, dopo le parole: «investimenti immobiliari» inserire le seguenti: «nel settore dell'edilizia abitativa per incrementare l'offerta di alloggi sociali, anche tramite fondi immobiliari».

56.2

BIANCO, SINISI

INAMMISSIBILE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione alla

realizzazione dell'investimento per il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli».

57.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

RESPINTO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: «di almeno 40 anni» *aggiungere infine*: «o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza».

Consequentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

57.2

LUSI

RITIRATO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la riapertura dei termini di cui al comma 6, dell'articolo 9, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per i soli casi in cui la richiesta della prestazione era stata respinta perché fuori termine, purché l'avente diritto fornisca la prova che l'inerzia è stata incolpevole.

3-*ter*. Il primo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: "L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale ovvero della ragionevole conoscibilità dell'esistenza degli elementi conoscitivi del diritto stesso".

Consequentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

57.3

DI SIENA, CASSON, ADDUCE, BOCCIA ANTONIO, PALERMO

RITIRATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni sono estese a tutti i lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra "fiberfrax" che siano stati esposti in maniera continuativa agli effetti dannosi della fibra per un periodo non inferiore a dieci anni».

E, di conseguenza, all'articolo 74, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 501 milioni di euro per l'anno 2008, 701 milioni di euro per l'anno 2009 e 901 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

57.4

ROSSI PAOLO, MAFFIOLI

RESPINTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 si applica anche al rimanente personale ex dipendente di tutti gli Enti elencati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ancorché successivamente disciolti».

Consequentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

57.0.1

ROSSI FERNANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Recupero prestazioni pensionistiche INPS indebite)

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche e quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per periodi anteriori al gennaio 2007, non si procede al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006 di importo pari o inferiore a euro 10.123,36.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di reddito personale imponibile ai fini Irpef per l'anno 2006 di importo superiore a 10.123,36 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da parte del percipiente. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

4. Nei casi di omessa dichiarazione, l'Ente previdenziale procede, dal 1° luglio dell'anno successivo, ad interrompere l'erogazione di prestazioni collegate al reddito. Qualora le prestazioni già erogate risultino totalmente o parzialmente non dovute, il titolare della prestazione è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.

5. Agli Enti gestori di forme di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme esclusive o esonerative della stessa, spetta un privilegio legale sulle somme accertate entro il terzo anno precedente alla data di accertamento dell'indebito.

Conseguentemente al maggior onere per il trasferimento statale all'INPS, si prevede la proporzionale riduzione di tutti gli importi nella Tabella C».

57.0.2

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

RITIRATO

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Formazione continua esercenti attività commerciali)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2012.

3. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute ad appositi Fondi nazionali per la formazione professionale continua istituiti per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, dalle Organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative dei settori interessati.

4. L'attivazione dei Fondi di cui al terzo comma del presente articolo è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2011.».

57.0.4

DE GREGORIO

RESPINTO

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2006, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2008».

58.1

PAPANIA, TREU

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

2. Le risorse di cui all'articolo 7-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente delle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».

Consequentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

58.4

CICCANTI

RESPINTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 507 è inserito il seguente:

"507-bis. Dalla indisponibilità della quota di trasferimenti correnti restano esclusi i trasferimenti destinati ad erogazioni ad enti ed istituzioni operanti nel settore della disabilità grave"».

Consequentemente ridurre proporzionalmente per un pari importo tutte le rubriche dell'allegata Tabella A.

58.0.4

ROSSI FERNANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Pensioni di invalidità civile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i trattamenti pensionistici di invalidità civile, il cui importo è attualmente definito in 253 euro mensili, sono adeguati all'importo di 516 euro al mese».

Consequentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

58.0.5

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

RESPINTO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comma 6, quarto periodo sopprimere le parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali».

59.0.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino Alto Adige/Su`dtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino-Alto Adige/Su`dtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'articolo 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestisni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1° gennaio 2008.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2007, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2007 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'articolo 1 della legge 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2008 e per il quale trova applicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2007, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'art. 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

Consequentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 19.766;

2009: – 22.755;

2010: – 25.446.

59.0.2

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Estensione ai dipendenti pubblici della disciplina fiscale introdotta per i dipendenti del settore privato)

1. Al comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le parole: "si applica esclusivamente e integralmente la previgente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la previgente normativa ad esclusione delle disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni, materie per le quali si applicano le norme introdotte dal presente decreto"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

59.0.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Abolizione del doppio trattamento previdenziale per i lavoratori in distacco sindacale)

1. I commi 5 e 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 sono abrogati».

60.1

AUGELLO

RESPINTO

Sopprimere l'articolo.

60.0.1

ANGIUS, MONTALBANO

RESPINTO

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 300.000;
2009: – 300.000;
2010: – 300.000.

60.0.2

MANINETTI, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, DE POLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

60.0.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

60.0.6

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

60.0.7/1

TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, GALARDI, RIPAMONTI, BATTAGLIA GIOVANNI, TECCE, ALBONETTI

RITIRATO

All'emendamento 60.0.7, al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Al comma 781, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere la parola: "prioritariamente"».

60.0.7

Il Relatore

DECADUTO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro"».

61.2

FLUTTERO

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la misura della maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni è fissata in euro 50. Per aver diritto al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge.».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

61.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art 61-bis.

1. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65° anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della *de cuius*.

3. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I

del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.2 (testo 2)

BELLINI, BATTAGLIA GIOVANNI

APPROVATO

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Definizione di contenziosi con l'INPS)

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma I, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenzioni in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti oppositori si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 20 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti oppositori che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 – 1.000.

61.0.2

BELLINI, BATTAGLIA GIOVANNI, POLI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

(Definizione di contenziosi con l'INPS)

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma I, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenzioni in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti oppositori si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 60 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 14 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti oppositori che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 – 10.000.

61.0.3

BELLINI, PIGNEDOLI, MARCORÀ, BOSONE, NARDINI, DE PETRIS, CUSUMANO, LIOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

APPROVATO

Dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:

«Art. 61-bis.

(Definizione di contenziosi con l'INPS)

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma I, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenzioni in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti oppositori si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 60 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 14 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i

soggetti oppositori che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del 60 per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 – 10.000.

61.0.4

LOSURDO

ASSORBITO

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 269, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti oppositori si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 60 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 12 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti oppositori che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto del contenzioso è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del 60 per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008 – 10.000.

61.0.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, STIFFONI

RESPINTO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi

e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.7

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. L'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato».

Consequentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.8

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione».

Consequentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

61.0.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso col coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 4"».

Consequentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

61.0.11 (testo 2)

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in proporzione alla durata del matrimonio commisurata ai quaranta anni di contribuzione".».

61.0.11

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni".».

61.0.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. Per i pensionati extracomunitari che hanno delegato ad altra persona la riscossione della propria pensione, allo scopo di evitare inganni o truffe, l'Inps procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione. A tal fine le sedi dell'Inps si avvalgono delle procedure di scambio di informazioni automatizzate con i Comuni".».

61.0.13

FRANCO PAOLO, GALLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita di infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano divenuti permanentemente inabili al 100 per cento».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 2007
164^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*), prende preliminarmente la parola per riformulare il parere da lui precedentemente reso, esprime parere favorevole all'emendamento 70.0.3, a condizione che il testo sia riformulato prevedendo che il contributo sia fissato nella misura massima dell'1 per cento.

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) riformula quindi l'emendamento nel senso suggerito dal relatore, emendamento che, pertanto, assume la denominazione di emendamento 70.0.3 (testo 2).

I senatori **TADDEI** (*FI*) e **ADDUCE** (*Ulivo*) appongono la propria firma sull'emendamento 70.0.3 (testo 2).

Dopo che il presidente MORANDO ha ricordato che nella seduta antimeridiana si era completata la votazione fino all'emendamento 61.0.11, avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 61.0.12.

Posto ai voti, tale emendamento è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 61.0.13, 62.1, 62.2, 62.3, 62.5, 62.6 (per la parte ritenuta ammissibile), 62.8, 62.0.1, 62.0.2, 63.2 (per la parte ritenuta ammissibile), 63.3, 63.0.2 e 63.0.3.

Il senatore **ALBONETTI** (*RC-SE*), dopo avervi apposto la propria firma, ritira l'emendamento 63.0.4, al fine di trasformarlo in un apposito ordine del giorno.

In esito a distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 63.0.5, 63.0.7, 63.0.8, 63.0.9, 63.0.10, 63.0.11 e 63.0.12.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) ritira l'emendamento 64.0.1.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 65.1, 65.2, 65.4, 65.5, 65.6, 65.8, 65.0.1, 65.0.2, 65.0.3, 66.0.1, 66.0.2, 66.0.3 e 66.0.4.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 67.1 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 67.0.2, 67.0.3, 67.0.4, 67.0.5, 67.0.8, 67.0.9, 67.0.10, 68.2 (per la parte ritenuta ammissibile), 68.3 (per la parte ritenuta ammissibile), 68.5 (per la parte ritenuta ammissibile), 68.0.1, 68.0.2, 68.0.3, 68.0.5, 68.0.6, 68.0.7, 69.1, 69.3, 69.4, 69.5 e 69.6 (per la parte ritenuta ammissibile).

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) ritira l'emendamento 69.7, per la parte ammissibile, con conseguente decadenza dei subemendamenti 69.7/1 e 69.7/2, e ritira anche l'emendamento 69.0.2, risultando decaduto il relativo subemendamento.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 69.8.

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 69.0.3 (testo 2)/2, 69.0.3 (testo 2)/3, 69.0.3 (testo 2)/4, 69.0.3 (testo 2)/5, 69.0.3 (testo 2)/6, 69.0.3 (testo 2)/7, 69.0.3 (testo 2)/8, 69.0.3 (testo 2)/1, mentre approva l'emendamento 69.0.3 (testo 2).

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 69.0.4, 69.0.5, 70.11 e 70.3, mentre approva l'emendamento 70.4.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 70.5, 70.7, 70.8 (per la parte ritenuta ammissibile) e 70.9.

Il senatore **FERRARA** (*FI*) esprime il proprio voto contrario all'emendamento 70.10, il quale non risulta in linea con l'obiettivo assunto dal Governo di risparmio e contenimento delle spese. Più in generale, nonostante il Ministro dell'economia avesse prospettato per la corrente sessione di bilancio un disegno di legge finanziaria "leggero", ci si è trovati di fronte ad un articolato assai complesso nel quale, ancora una volta, l'Esecutivo sceglie la soluzione di attingere dalle tasche degli italiani per finanziare spese clientelari.

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) fa presente che lo scopo di tale emendamento è quello di ripristinare il finanziamento a favore dell'istituto *Jean Monnet*, dopo che tale istituto è stato per un errore oggetto di definanziamento da parte di una norma contenuta nella legge finanziaria dello scorso anno.

Il senatore **BALDASSARRI** (*AN*) ritiene condivisibili le considerazioni espresse dal senatore Manzione.

Posto ai voti l'emendamento 70.10 è approvato.

Con distinte votazioni la Commissione respinge l'emendamento 70.0.2, mentre approva l'emendamento 70.0.3 (testo 2).

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 70.0.4, 70.0.5, 70.0.6 e 70.0.7.

Si procede quindi alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti e sui subemendamenti dall'articolo 71 all'articolo 91, con particolare riferimento a quegli emendamenti e subemendamenti che, da parte dei relativi proponenti, sono stati segnalati nel corso della seduta notturna di ieri.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime parere contrario sul subemendamento 71.9/1, e sugli emendamenti 71.10, 71.12, 76.1, 76.5, 79.6, 82.6, 82.8, 84.2, mentre invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario alla proposta 91.4.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 71.9, sul subemendamento 74.3/1, e sull'emendamento 74.3, ed anche sull'emendamento 74.0.1, a condizione che la dotazione prevista nel comma 1 sia ridotta da 13 a 6 milioni di euro e che, conseguentemente, si riformuli la copertura con un richiamo alla Tabella A.

Formula parere favorevole sugli emendamenti 75.1, 77.0.2 (testo 2), 79.0.1 (testo 2), come pure sugli emendamenti 82.9, 82.10, 82.11, mentre si rimette al Governo sulle proposte 82.13 e 82.14. Esprime altresì parere favorevole sulle proposte 84.1, 85.2/1, 85.2, 86.0.1 (testo 2) e 90.1. Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 86.5, in quanto si pone l'obiettivo di dare effettività, certezza dei tempi ed obbligo di risposta alla fase conciliativa, necessaria per deflazionare il contenzioso. Formula avviso favorevole anche sull'emendamento 91.12 (testo 2).

Invita i senatori proponenti a ritirare l'emendamento 79.8, esprimendo, in subordine, parere contrario.

Si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo sull'emendamento 91.0.2, rispetto al quale andrebbero verificati i profili onerosi connessi all'obiettivo di contenere le spese delle Camere di commercio.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 91.8, limitatamente ai commi da 1 a 3, diretti a rafforzare l'organizzazione della Corte dei Conti con riferimento ai controlli dei conti pubblici, mentre è di avviso contrario sul comma 4 di tale proposta, in quanto, a suo giudizio, il trasferimento ai bilanci delle Camere della residua quota parte delle risorse finanziarie rappresenta una scelta impegnativa che non può essere valutata in tale sede in tutti i suoi riflessi. Su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti presentati dall'articolo 71 all'articolo 91 esprime parere contrario.

Rispetto alle valutazioni espresse dal relatore sull'emendamento 91.8, il senatore [Antonio BOCCIA](#) (*Ulivo*) ritiene auspicabile la soppressione del comma 2 di tale proposta che determinerebbe una confusione di ruoli tra il potere esecutivo e quello legislativo.

Il senatore [BALDASSARRI](#) (*AM*), sempre con riferimento all'emendamento citato, ritiene invece opportuno che nel comma 2 non si faccia riferimento alla Presidenza del Consiglio, in quanto ciò lederebbe il ruolo di controllore assegnato alla Corte dei conti.

Ad avviso del senatore [VILLONE](#) (*SDSE*) nel comma 2 di tale proposta andrebbero espunti i riferimenti sia alla Presidenza delle Camere, sia alla Presidenza del Consiglio.

Secondo il senatore [CICCANTI](#) (*UDC*), invece, entrambi i riferimenti, contenuti nel comma 2 dell'emendamento 91.8, alle Camere e alla Presidenza del Consiglio devono essere mantenuti non solo perché è plausibile un obbligo di comunicazione nei confronti della Presidenza del Consiglio, ma anche perché il Parlamento deve conoscere quali sono i rilievi che la Corte dei Conti ha avanzato al fine di comprendere se l'Esecutivo vi si è adeguato o meno.

Il senatore [LUSI](#) (*Ulivo*) ritiene che non sia sufficientemente chiaro il collegamento tra il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'emendamento 91.8, esprimendo altresì riserve circa l'opportunità che il provvedimento motivato della amministrazione non ottemperante sia comunicato alle Camere e alla Presidenza del Consiglio.

Il relatore [LEGNINI](#) (*Ulivo*), preso atto del dibattito incidentale che si è aperto in ordine all'emendamento 91.8, ricorda che l'articolo 1, comma 473 della legge finanziaria dello scorso anno ha già disposto il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari; pertanto il comma 2 di tale proposta si muove coerentemente in tale direzione. Alla luce di tali considerazioni, conferma il parere favorevole precedentemente reso sull'emendamento 91.8, ad eccezione del comma 4.

Il sottosegretario SARTOR, dopo aver ritirato l'emendamento 78.5, esprime parere conforme a quello del relatore, segnalando il proprio giudizio favorevole sugli emendamenti 82.9 e 82.10, mentre si dichiara contrario all'emendamento 82.14. Aderisce alle considerazioni espresse dal relatore sull'emendamento 91.8, limitatamente alla soppressione del comma 4, precisando che le risorse finanziarie della Corte dei Conti non sono assegnate dal Governo, ma risultano nel bilancio statale. Sui restanti commi di tale proposta si rimette alle determinazioni della Commissione.

Infine, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 91.0.2.

Il presidente **MORANDO** fa presente che il senatore Villone ha presentato una nuova versione dell'emendamento 91.2 - che, pertanto assume la denominazione di emendamento 91.2 (testo 2) - che non è stato ancora distribuito. Pertanto, il parere del relatore e del rappresentante del Governo sarà reso quando tale proposta verrà posta a conoscenza dei Commissari.

Si passa alle votazioni degli emendamenti, a partire da quelli inerenti all'articolo 71 fino a quelli relativi all'articolo 91.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 71.5, 71.6, e 71.8, nonché i subemendamenti 71.9/1 e 71.9/2.

Posto ai voti l'emendamento 71.9 viene accolto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 71.10, 71.12 e 72.0.1.

Con separate votazioni viene poi accolto il subemendamento 74.3/1 e l'emendamento 74.3, nel testo conseguente alla modifica approvata.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 74.4 e 74.7.

La Commissione accoglie poi, con separate votazioni, gli emendamenti 74.0.1 (testo 2) e 75.1.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 76.1, 76.3, 76.5, 76.7, 76.8, 77.4, 77.9, 77.13, 77.14, 77.18 e 77.31.

Il senatore **VEGAS (FI)** preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 77.0.2 (testo 2), sottolineando l'incongruità di tale disciplina sia sotto il profilo contabile che sotto il profilo contenutistico.

Dopo che il senatore **BALDASSARRI (AM)** ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 77.0.2 (testo 2), il relatore **LEGNINI** fornisce taluni chiarimenti in ordine alla proposta emendativa in questione.

Il presidente **MORANDO** accantona temporaneamente la votazione dell'emendamento 77.0.2 (testo 2).

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 78.1, 78.3, 78.4, 79.5, 79.6, 79.7 e 79.8.

Su richiesta del senatore **VEGAS(FI)**, il **PRESIDENTE** fornisce taluni chiarimenti sull'emendamento 79.0.1 (testo 2), che posto ai voti viene accolto dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinte le proposte emendative 81.1, 82.5, 82.6, 82.7 e 82.8.

Dopo che il senatore **VEGAS (FI)** ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 82.9, lo stesso posto ai voti viene accolto dalla Commissione, con conseguente assorbimento degli emendamenti 82.10 e 82.11.

Viene poi accolto, con apposita votazione, l'emendamento 82.13.

Successivamente con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 82.14, 82.15, 82.0.2, 83.0.1, 83.0.2, 83.0.3, nonché i subemendamenti 84.1/1 e 84.1/2.

Il senatore **VEGAS** (FI) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 84.1, evidenziando che la normativa in questione risulta scoperta sotto il profilo finanziario e presenta altresì diversi nodi problematici.

Dopo che il sottosegretario **GRANDI** ha effettuato alcune precisazioni sull'emendamento di cui trattasi, il senatore **BALDASSARRI** (AM) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 84.1, sottolineando criticità in ordine alla copertura finanziaria dello stesso.

Dopo che il senatore **POLLEDRI** (LNP) ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 84.1, lo stesso posto ai voti viene accolto.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 84.2, 84.0.2 e 85.1.

La Commissione accoglie con separate votazioni il subemendamento 85.2/1 e l'emendamento 85.2, nel testo conseguente alla modifica approvata.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 85.3, 85.4, 85.5, 85.7, 85.0.1, 86.1, 86.3 e 86.4.

Con separate votazioni vengono accolti gli emendamenti 86.5 e 86.0.1 (testo 2).

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 86.0.2, 87.1, 87.3, 87.4, 87.5, 87.0.5, 89.0.1, 89.0.2 e 89.0.3.

Dopo una richiesta di chiarimento, formulata dal senatore **FERRARA** (FI) in ordine all'emendamento 90.1 (testo 2), e dopo che il rappresentante del GOVERNO ha fatto una precisazione in ordine allo stesso, la Commissione accoglie con apposita votazione l'emendamento 90.1 (testo 2).

Il **PRESIDENTE** propone di accantonare temporaneamente la votazione degli emendamenti 91.1, 91.2 (testo 2) e 91.3.

Posto ai voti, l'emendamento 91.0.4 risulta respinto.

Il senatore **TECCE** (RC-SE) dichiara di ritirare l'emendamento 91.4, a propria firma.

Successivamente con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 91.5, 91.6 e 91.7.

Il senatore **BALDASSARRI** (AM) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 91.8, limitatamente ai primi tre commi dello stesso.

Dopo una breve precisazione del senatore **LEGNINI** (Ulivo), il senatore **FERRARA** (FI) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 91.8, precisando che tale giudizio positivo inerisce anche non solo ai primi tre commi di tale proposta emendativa, ma anche al comma 4 della stessa.

Dopo che il senatore **POLLEDRI** (LNP) ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 91.8, il presidente **MORANDO** avverte che gli emendamenti 91.8 e 91.11, di identico tenore, verranno votati per parti separate, evidenziando che la prima parte su cui vi è il parere favorevole di relatore e governo è relativa ai primi tre commi, mentre la seconda inerisce al comma quattro su cui il parere è contrario.

La Commissione accoglie, con votazione congiunta, la prima parte degli emendamenti 91.8 e 91.11 di identico tenore, che divengono 91.8 (testo 2) e 91.11 (testo 2); successivamente viene respinta, con votazione congiunta, la seconda parte dei predetti emendamenti.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 91.10, 91.100 e 91.101.

Dopo che il senatore **FERRARA(FI)**, ha preannunciato anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 91.12 (testo 2), lo stesso posto ai voti viene accolto dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti vengono poi respinti gli emendamenti 91.0.2, 91.0.5 e 91.0.6.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 91.1, precedentemente accantonato.

Il relatore **LEGNINI (Ulivo)** illustra l'emendamento 77.0.2 (testo 3), volto a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 77, recante la destinazione delle somme sequestrate ai sensi del Codice di procedura penale all'avvio e alla diffusione del processo telematico.

Il senatore **POLLEDRI (LNP)** invita il relatore a ritirare la proposta emendativa, onde affrontare tale tematica in altra sede, anche in coerenza con le determinazioni già assunte con riferimento a proposte di analogo tenore.

Il senatore **STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA)** dichiara di non condividere l'emendamento in esame, rilevando anzitutto che quest'ultimo modifica l'articolo 262 del Codice di procedura penale introducendo un comma aggiuntivo dopo il comma 3, secondo una collocazione a suo avviso impropria. Inoltre, sostiene che la proposta emendativa non si coordinerebbe con le disposizioni recate nel medesimo Codice relative ai provvedimenti in caso di mancata restituzione dei beni sequestrati, determinando, fra l'altro, una sua sostanziale inattuabilità.

Il senatore **BALDASSARRI(AM)**, dopo aver dichiarato di condividere i rilievi critici mossi dal senatore Stracquadano, lamenta che le risorse necessarie per l'avvio del processo telematico derivano da una fonte di gettito, quella relativa alla devoluzione allo Stato di somme sequestrate, che si configura come una misura *una tantum*, peraltro non quantificabile, che a suo avviso non dovrebbe essere destinabile al finanziamento di spese correnti e ripetute nel tempo.

Il senatore **FERRARA(FI)**, nel richiamare i principi che presidono le procedure di bilancio, ritiene imprescindibile una quantificazione delle risorse necessarie per le finalità recate nell'emendamento.

Il senatore **LUSI (Ulivo)** giudica invece favorevolmente i contenuti dell'emendamento, ritenendo tuttavia opportuno che il comma 1, lettera a), sia modificato nel senso di aggiungere il comma ivi recato dopo il comma 4, e non dopo il comma 3, dell'articolo 262 del codice di procedura penale.

Il relatore **LEGNINI (Ulivo)** respinge con fermezza i rilievi critici rivolti all'emendamento 77.0.2 (testo 3), precisando che le disposizioni in esso recate si integrano con le disposizioni del Codice di procedura penale in materia di mancata restituzione dei beni sequestrati. Nello specifico, esso introduce un termine certo, corrispondente a cinque anni dalla data della sentenza non più impugnabile, oltre il quale le somme sequestrate, se non reclamate, sono devolute allo Stato.

Richiama indi l'attenzione sul rilievo della proposta, che è destinata a determinare la devoluzione allo Stato di un considerevole ammontare di risorse, tale da assicurare ingenti risorse per la realizzazione del processo telematico.

Il presidente **MORANDO (Ulivo)** invita il relatore a riformulare ulteriormente la proposta emendativa, nel senso di specificare che le risorse derivanti dalle norme introdotte con

l'emendamento siano destinate esclusivamente agli investimenti necessari all'avvio del processo telematico, e non alle spese correnti.

Dopo che il senatore **FERRARA** (FI) ha ribadito la propria contrarietà alla mancata quantificazione del finanziamento necessario per la promozione del processo telematico, il senatore **BALDASSARRI** (AM) chiede al relatore di specificare che le risorse previste al comma 3 dell'emendamento debbano essere destinate ad interventi di investimento per il processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

Il senatore **STRACQUADANIO** (DCA-PRI-MPA) riterrebbe a sua volta opportuna una diversa collocazione delle disposizioni recate nella proposta emendativa, incluse quelle recanti norme di carattere finanziario.

Dopo che il presidente **MORANDO** (Ulivo) ha dichiarato di condividere il suggerimento del senatore Baldassarri, il relatore **LEGNINI** (Ulivo) riformula l'emendamento 77.0.2 (testo 3).

L'emendamento 77.0.2 (testo 3), nella versione così corretta, è indi posto ai voti e accolto.

Il **PRESIDENTE** avverte che i presentatori hanno riformulato l'emendamento 91.2 in un testo 2 (allegato al presente resoconto), invitandoli a darne illustrazione.

Il senatore **VILLONE** (SDSE) si sofferma sulle novità rispetto alla precedente formulazione, rilevando, in particolare, che le deroghe riguardo alla norma volta a introdurre un tetto al trattamento economico per incarichi svolti nell'ambito dell'amministrazione statale possano essere concesse, per motivate esigenze, per un periodo non superiore a tre anni. Inoltre, al comma 2 è aggiunto, in fine, un nuovo periodo che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione, entro un limite massimo di 25 unità, di postazioni sottratte all'applicazione delle norme in esame. Dà indi conto del successivo comma 11, volto a sopprimere i contratti di consulenza riferibili al personale operante presso tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione di taluni, specifici comparti.

Il relatore **LEGNINI** (Ulivo) e il sottosegretario **SARTOR** esprimono parere favorevole sull'emendamento 91.2 (testo 2).

Il senatore **CABRAS** (Ulivo) aggiunge la firma alla proposta emendativa in votazione.

Il senatore **BALDASSARRI**(AM), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 91.2 (testo 2), lamenta che esso è volto a introdurre, da un lato, rigidità invero eccessive in materia di retribuzioni e consulenze e, dall'altro, deroghe a suo avviso del tutto arbitrarie.

Anche il senatore **VEGAS** (FI) preannuncia il voto contrario sulla proposta emendativa in votazione.

Il senatore **CICCANTI** (UDC) dichiara il voto contrario della propria parte politica, stigmatizzando l'ampia discrezionalità con cui sono stabilite le eccezioni ai vincoli sugli emolumenti e sulle consulenze nelle amministrazioni dello Stato. Inoltre, lamenta che la disposizione in esame non opera alcun raccordo normativo con le previsioni in materia di consulenze già recate nella legge finanziaria per il 2007.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento interviene indi il senatore **STRACQUADANIO**(DCA-PRI-MPA), il quale critica, a sua volta, sia l'eccessiva rigidità delle limitazioni, sia l'ampiezza e la discrezionalità delle deroghe.

Il senatore **MORGANDO**(Ulivo), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento, ritiene che esso introduca elementi di razionalizzazione e moralizzazione, rispetto ad una

situazione, soprattutto in tema di consulenze, che si è aggravata a partire dalla precedente legislatura.

Il senatore **GALLI** (*LNP*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, ritenendo non condivisibili, nel complesso, le misure di contenimento dei costi della politica perseguita dal centro-sinistra, priva a suo avviso di una efficace visione strategica.

Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore **BALDASSARRI** (*AM*), l'emendamento 91.2 (testo 2, in una versione con correzioni formali) è indi posto ai voti ed accolto.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 91.0.4, 91.3 e 91.1, precedentemente accantonato.

Il PRESIDENTE invita indi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle restanti proposte emendative.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 92.10 (testo 2), 93.13, 93.32 (testo 2), mentre ritira le proposte 94.0.1, 95.0.1 e 95.0.2, a sua firma. Subordina indi il parere favorevole sull'emendamento 93.31, ad una sua riformulazione nel senso di limitare l'autorizzazione di spesa in esso contemplata a 500.000 euro. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 93.33, si esprime in senso contrario sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli sino al 95.

Il sottosegretario **SARTOR** si esprime in senso conforme al relatore, ad eccezione dell'emendamento 93.32 (testo 2) con riferimento al quale subordina il parere favorevole alla soppressione della norma di copertura in esso recata, atteso che esso è privo di oneri finanziari.

Si procede alla votazione degli emendamenti e dei subemendamenti dall'articolo 92 all'articolo 97.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 92.1, in quanto l'utilizzazione di contratti di lavoro flessibile da parte delle amministrazioni pubbliche può rappresentare uno strumento idoneo quando sussistono obiettivi legati alla realizzazione di particolari attività progettuali.

Sempre con riferimento all'esigenza di una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni, coglie l'occasione per richiamare i contenuti di altre proposte emendative del proprio Gruppo aventi lo scopo di fissare un limite alla retribuzione dei dipendenti della pubblica amministrazione tale da non superare il trattamento netto spettante ai parlamentari.

Dopo che il senatore **VILLONE** (*SDSE*) dà atto ai senatori appartenenti alla Lega Nord di aver presentato diverse proposte volte ad un contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni, posto ai voti, l'emendamento 92.1 è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 92.2, 92.3, 92.5, 92.6, 92.8, nonché i subemendamenti 92.10 (testo 2)/1, 92.10 (testo 2)/2, 92.10 (testo 2)/3, 92.10 (testo 2)/4, 92.10 (testo 2)/5, 92.10 (testo 2)/6, 92.10 (testo 2)/7 e 92.10 (testo 2)/8.

Il senatore **FERRARA** (*FI*) esprime la propria contrarietà all'emendamento 92.10 (testo 2), tenuto conto che i rilievi contenuti nella relazione tecnica predisposta dal Governo non sono stati completamente fugati sia in ordine alla quantificazione della copertura finanziaria, sia con riguardo agli effetti della stabilizzazione del personale precario il cui numero esatto non sembra predeterminabile.

Posto ai voti, l'emendamento 92.10 (testo 2) è approvato.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 92.11, 92.13, 92.14, 92.16, 92.17, 92.19, 92.21, 92.0.1, 93.2, 93.3, 93.4, 93.5, 93.6, 93.7, 93.8, 93.9 e 93.10.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 93.11, volto a rafforzare i presidi degli enti locali che risultano al di sotto delle piante organiche.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 93.11, 93.12, nonché i subemendamenti 93.13/2 e 93.13/3.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 93.13.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 93.15, 93.16 e 93.17.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) si dichiara a favore dell'emendamento 93.18, che si propone l'assunzione dei dipendenti pubblici entro percentuali non superiori al 20 per cento delle cessazioni dal servizio.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 93.18 e 93.19.

Dopo che il senatore **ALBONETTI** (*RC-SE*) ha ritirato l'emendamento 93.21, posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 93.20.

Con distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 93.22, 93.24, 93.26, 93.28 e 93.29.

Il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*) riformula l'emendamento 93.31, nel senso suggerito dal relatore; conseguentemente l'emendamento assume la denominazione 93.31 (testo 2).

Su tale proposta, annuncia il proprio voto d'astensione il senatore **FERRARA** (*FI*), il quale, pur non essendo pregiudizialmente contrario all'assunzione di personale qualificato presso gli istituti penitenziari, nutre perplessità circa l'esigenza di limitare il potenziamento dell'organico alla Regione Piemonte.

Il senatore **TECCE** (*RC-SE*), nel dichiararsi a favore dell'emendamento 93.31 (testo 2), rileva che tale proposta ha lo scopo di superare alcune difficoltà di ordine autorizzativo che impediscono di fatto l'impiego di educatori all'interno di determinati istituti penitenziari.

Dopo che il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) ha dichiarato il proprio voto favorevole, posto ai voti, l'emendamento 93.31 (testo 2) è approvato.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*), al fine di recepire i suggerimenti avanzati dal relatore, presenta una nuova versione dell'emendamento 93.32 (testo 2), che assume pertanto la denominazione di emendamento 93.32 (testo 3).

Il senatore **FERRARA** (*FI*) esprime il proprio dissenso sull'emendamento 93.32 (testo 3).

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento in esame, in quanto con lo stesso si viene incontro ad alcune esigenze pratiche vissute da quegli enti locali che, pur rivelatisi virtuosi nell'osservanza del Patto di stabilità interno, incontrano difficoltà nella assunzione del personale.

Il presidente **MORANDO** si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Rubinato.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*) si dichiara a favore dell'emendamento 93.32 (testo 3), ricordando che già nella scorsa legislatura si era riconosciuto agli enti locali più virtuosi la possibilità di un allentamento dei vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità interno.

Posto ai voti, l'emendamento 93.32 (testo 3) è approvato.

Il senatore **RIPAMONTI** (*IU-Verdi-Com*) ritira l'emendamento 93.33.

L'emendamento 94.0.1 è ritirato.

La Commissione, con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 93.34, 93.35, 93.39, 93.0.1, 93.0.2, 93.0.5, 93.0.6, 93.0.8, 94.3, 94.4, 94.5, 94.6, 94.0.3, 95.1, 95.2, 95.3, 95.4, 95.5, 95.6, 95.7, 95.9, 95.10 e 95.11.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti 95.0.1 e 95.0.2.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 95.0.3, 95.0.5, 95.0.7 e 95.0.9.

Il PRESIDENTE invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i propri pareri in ordine all'emendamento 96.1000.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole sulla proposta emendativa 96.1000, il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi, relativamente all'emendamento di cui trattasi, al parere testè espresso dal relatore Legnini.

Posto ai voti, l'emendamento 96.1000 viene accolto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 97.0.1 e 97.0.2.

Il PRESIDENTE propone di accantonare temporaneamente l'esame degli emendamenti relativi alle tabelle, a partire dall'emendamento 96.TAB.A.1 fino all'emendamento 96.TAB.F.1.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il senatore **AZZOLLINI** (*FI*) chiede chiarimenti in ordine all'emendamento 3.2000 del relatore, in particolare per quel che concerne la relativa relazione tecnica e la verifica della Ragioneria generale dello Stato.

Dopo un breve intervento del senatore **POLLEDRI** (*LNP*) sull'ordine dei lavori, il senatore **BALDASSARRI** chiede chiarimenti in ordine agli effetti finanziari sulla tabella A degli emendamenti finora approvati.

Il PRESIDENTE fornisce taluni chiarimenti in merito ai quesiti posti dal senatore Azzollini e dal senatore Baldassarri.

Il senatore **CICCANTI** (*UDC*) preannuncia che presenterà una riformulazione dell'emendamento 96.TAB.C.1.

Il PRESIDENTE informa inoltre che il relatore ha preannunciato la presentazione di una riformulazione dell'emendamento 3.2000, trasformato in un testo 2, che verrà esaminato in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata per oggi, alle ore 21, una ulteriore seduta della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19.45.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE 2007
165ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor, per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti accantonati nelle precedenti sedute.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*), nell'illustrare l'emendamento 3.2000 (testo 2), osserva come tale riformulazione assicuri il sostanziale superamento delle obiezioni messe in luce nella relazione tecnica sulla esatta quantificazione della copertura dell'originario emendamento 3.2000. In particolare, rileva come si sia provveduto, *in primis* a ridurre l'ammontare del taglio generalizzato dei consumi intermedi; in secondo luogo ad eliminare dalla copertura la riduzione della dotazione degli organi costituzionali ed infine ad apportare idonee variazioni anche sulla Tabella A. Tenuto conto del recepimento dei rilievi sulla copertura formulati nella relazione tecnica del Governo e dell'esigenza di concludere quanto prima l'esame dei documenti di bilancio in Commissione, ritiene opportuno procedere immediatamente all'esame ed alla votazione dell'emendamento in questione e dei relativi subemendamenti.

Il senatore **AZZOLLINI** (*FI*), pur ritenendo apprezzabile il contenuto dell'emendamento, con il quale si dispone l'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, esprime un giudizio fortemente critico per la mancata presentazione della relazione tecnica e della prescritta asseverazione della Ragioneria generale dello Stato, circostanza oltremodo grave e destinata ad incidere negativamente sui rapporti fra Parlamento e Governo. Dopo aver osservato come la riformulazione della proposta emendativa non risolva inoltre in modo adeguato né la questione relativa ai tagli dei consumi intermedi, né la problematica connessa alla copertura mediante riduzione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, invita il relatore a ritirare l'emendamento, il quale peraltro ben potrebbe essere ripresentato in una fase successiva dell'*iter* parlamentare di approvazione della manovra, corredandolo con una adeguata istruttoria finanziaria. Coglie infine l'occasione per far presente che, qualora la richiesta di ritiro non fosse accolta, non potranno non esservi ricadute sull'atteggiamento, fino ad ora improntato a spirito di collaborazione, tenuto dalle forze di opposizione in ordine alla prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Il senatore **STRACQUADANIO** (*DCA-PRI-MPA*), nell'associarsi ai rilievi testé formulati dal senatore Azzollini, giudica particolarmente grave la presentazione di un emendamento non munito di alcuna relazione tecnica debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Osserva poi

come tale circostanza non possa trovare alcuna giustificazione nella esigenza di celerità dei lavori parlamentari, dal momento che, al fine di consentire l'acquisizione della suddetta documentazione, sarebbe ben possibile rinviare l'esame dell'emendamento ad un'ulteriore seduta, da convocarsi nella giornata di domani. La procedura seguita rappresenta, al contrario, un'inaccettabile anomalia, che rischia di determinare un pericoloso precedente e che risulta quanto mai grave considerato l'atteggiamento non ostruzionistico tenuto dalla opposizione nel corso dei lavori della Commissione. Invita pertanto il relatore a ritirare l'emendamento in esame ed eventualmente a ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea. Conclude facendo presente che il mancato accoglimento della richiesta di ritiro non potrà non influire sull'atteggiamento delle forze di opposizione in ordine al prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore **BALDASSARRI** (AM), dopo aver svolto talune considerazioni sull'importanza di assicurare trasparenza e certezza dei dati di finanza pubblica, esprime il proprio giudizio critico per la mancata presentazione della relazione tecnica e della prescritta asseverazione della Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento 3.2000, così come riformulato. Dopo aver ricordato i dubbi di ricevibilità sollevati in relazione all'emendamento 3.2000, la cui nota tecnica - pur sottoscritta dal sottosegretario Sartor - risultava sfornita della prescritta vidimazione della Ragioneria generale dello Stato a conferma della presenza di evidenti problemi di copertura, invita il relatore a ritirare o a rinviare l'esame della proposta ad una ulteriore seduta da convocarsi nella giornata di domani al fine di consentire l'acquisizione della prescritta verifica della Ragioneria, evitando così la creazione di un illegittimo e pericoloso precedente. Dopo aver ribadito come sia del tutto inconcepibile tale forma di autocertificazione della copertura degli emendamenti da parte dell'organo politico del Ministero in un sistema che si ritenga democratico, svolge talune considerazioni sulla necessità di procedere tempestivamente alla riforma del sistema di certificazione del bilancio, da realizzarsi anche attraverso l'istituzione di una apposita Autorità indipendente, caratterizzata da una posizione di terzietà rispetto all'Esecutivo.

Il senatore **POLLEDRI** (LNP), nell'associarsi ai rilievi critici testé formulati, invita il relatore a ritirare l'emendamento in esame e a ripresentarlo successivamente nel corso dell'esame in Assemblea. Tenuto conto dell'accordo raggiunto sul piano politico in relazione al merito della proposta, ritiene che le successive fasi di esame dei documenti di bilancio potranno assicurare l'approvazione dell'emendamento, senza alcuno strappo di carattere procedurale. Sottolinea, infine, che, qualora la richiesta di ritiro non fosse accolta, non potranno non esservi conseguenze sull'atteggiamento dell'opposizione in ordine al prosieguo dell'esame della manovra finanziaria stessa.

Il senatore **CICCANTI** (UDC), pur non enfatizzando i profili relativi alla ricevibilità dell'emendamento, esprime nel merito talune perplessità sul tenore della riformulazione. Al riguardo, dopo aver osservato come sarebbe stato più opportuno procedere ad un taglio selettivo della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, rileva come l'emendamento così come riformulato non risolva, fra l'altro, la questione relativa alla riduzione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Il senatore **MORGANDO** (Ulivo), nel rilevare come il dibattito in corso riproduca di fatto quello già svoltosi nel corso della seduta notturna di ieri sull'emendamento 3.2000, esprime il proprio apprezzamento per l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'opposizione in ordine all'iter di esame dei documenti di bilancio. Analoga correttezza però, deve, a parere dell'oratore, essere riconosciuta anche alla maggioranza sia sul piano della trasparenza nella presentazione degli emendamenti sia su quello dell'organizzazione dei lavori parlamentari stessi. Relativamente al merito dell'emendamento 3.2000 (testo 2), nell'osservare che la questione concernente la competenza in materia di asseverazione sia stata già affrontata nella seduta notturna di ieri, ricorda che, in base a quanto prescritto nella legge di contabilità di Stato, la relazione tecnica è richiesta all'Esecutivo e pertanto spetta al rappresentante del Ministero dell'economia produrre tale documentazione, assumendosene la relativa responsabilità. Ribadisce pertanto la natura politica della responsabilità derivante dalla certificazione. Rileva quindi come la riformulazione dell'emendamento abbia consentito, attraverso l'individuazione di nuove modalità di copertura, la risoluzione delle principali obiezioni critiche rilevate nella relazione tecnica dell'originario emendamento 3.2000. In particolare ricorda che il nuovo testo dell'emendamento interviene sui tagli dei consumi intermedi, introducendo, nel contempo, una nuova copertura di 100 milioni di euro da rinvenirsi sulla Tabella A. Coglie infine l'occasione per far presente che le successive fasi

dell'esame parlamentare potranno ben essere destinate ad un ulteriore perfezionamento del testo dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria.

Il senatore **ALBONETTI** (RC-SE), unendosi ai rilievi testé formulati dal senatore Morgando, rileva come il dibattito in corso, analogamente a quello svoltosi nella seduta notturna di ieri, abbia messo in luce la coesistenza di due linee interpretative, entrambe egualmente sostenibili, circa la correttezza formale della copertura finanziaria degli emendamenti. Al riguardo, sottolinea pertanto l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo, tenuto conto della necessità di risolvere il problema in modo condiviso.

Il sottosegretario SARTOR, in relazione ai rilievi sollevati dall'opposizione circa la presunta mancanza di una relazione tecnica sull'emendamento 3.2000, osserva come non sussistano motivate ragioni in ordine all'acquisizione di una nuova nota tecnica sull'emendamento 3.2000 (testo 2) in esame, tenuto conto che i rilievi critici formulati nella documentazione presentata sulla proposta 3.2000 sono stati integralmente recepiti dal relatore nell'ambito di una nuova riformulazione dell'emendamento suddetto. In particolare, nella relazione tecnica prodotta si dava conto non tanto dell'eventuale irregolarità formale della copertura, quanto si esprimevano considerazioni di opportunità legate agli effetti limitativi discendenti dalla clausola di copertura in un primo tempo individuata sulla piena funzionalità delle amministrazioni interessate.

Quanto all'esigenza rappresentata dal senatore Baldassarri in ordine all'istituzione di un'apposita Autorità indipendente a supporto del Parlamento, in posizione di terzietà rispetto all'Esecutivo, rileva come una simile ipotesi, ancorché condivisibile in linea di principio, non escluderebbe il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, quale unico soggetto politicamente responsabile, nell'ambito del Governo, a presentare le relazioni tecniche. In proposito, osserva peraltro che, ove si dovesse accedere a tale soluzione, un'articolazione del genere porterebbe con sé il rischio di una sovrapposizione funzionale delle competenze dei due soggetti. Ritiene pertanto preferibile la situazione attualmente vigente, caratterizzata da una perfetta coincidenza del soggetto che svolge attività di *audit* per l'Esecutivo con quello deputato alla certificazione della copertura finanziaria nei confronti del Parlamento.

Il senatore **VEGAS** (FI) afferma in primo luogo come, al di là delle questioni di merito concernenti la correttezza formale della copertura, sia stato seriamente compromesso il principio che attiene al rispetto del ruolo del Parlamento e delle sue regole. In particolare, tenuto conto che la Commissione ha stabilito, nell'ambito della sua autonoma capacità di organizzazione dei lavori, di far ricorso alla relazione tecnica con riferimento agli emendamenti presentati dal relatore, tale regola non appare a suo avviso soddisfatta, posto che, da un punto di vista formale, la relazione tecnica deve essere redatta dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché, su un versante sostanziale, deve recare una certificazione - positiva o negativa che sia - sulla copertura finanziaria. Elementi questi che non sembrano, a suo parere, caratterizzare il documento prodotto dal sottosegretario Sartor, paventando quindi come esso costituisca un modo di aggirare i vincoli costituzionali di cui all'articolo 81. Ribadisce pertanto il proprio giudizio critico circa la mancata acquisizione di una idonea relazione tecnica sull'emendamento originario 3.2000, nonché sottolinea l'esigenza che sia trasmessa una idonea nota sui profili finanziari circa l'emendamento in esame come riformulato. Al riguardo, ove il Governo non dovesse accogliere tale richiesta e tenuto conto delle norme regolamentari vigenti, invita il Presidente a dichiarare l'inammissibilità, ovvero a deferire la questione al Presidente del Senato affinché sia investita la Giunta per il Regolamento. Preannuncia, altrimenti, l'abbandono dei lavori da parte dell'opposizione, a significare il venir meno dello spirito collaborativo finora manifestato nello svolgimento dell'esame.

Il PRESIDENTE, nel confermare il suo giudizio di ammissibilità dell'emendamento 3.2000, come riformulato, anche alla luce dei dati emersi nel corso del dibattito, osserva come, dal punto di vista formale, la richiesta della relazione tecnica sia stata opportunamente soddisfatta, a prescindere dalla presunta diversità di posizioni che possano essere emerse tra le varie articolazioni interne del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento alle questioni che attengono al merito delle osservazioni formulate nella relazione, fa presente, poi, che il relatore ha opportunamente tenuto conto dei profili di criticità evidenziati, procedendo ad una nuova formulazione del testo. Ad ogni modo, a prescindere dai suddetti aspetti, tiene a precisare che la dichiaratoria di inammissibilità rimane un atto di natura intrinsecamente politica, di cui è assunta la piena responsabilità da parte dell'organo presidenziale. A dimostrazione della giustizia di

quanto testé affermato, ricorda che, in occasione della valutazione sui profili di ammissibilità relativi all'emendamento 8.0.8, a firma del senatore Villone, che prevede il taglio delle UPB relative al finanziamento degli organi costituzionali, nonostante gli Uffici abbiano riscontrato in via istruttoria la presenza di profili di inammissibilità, è stata espressa una valutazione di ammissibilità, sulla base di un apprezzamento diverso della norma secondo parametri di natura politica.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, ritiene non fondata la declaratoria di inammissibilità, respinge la richiesta di deferimento della questione al Presidente del Senato, non sussistendone le condizioni, nonché giudica ultronea l'ulteriore richiesta di una nuova relazione tecnica sull'emendamento in esame.

Il senatore **VEGAS** (FI), nel ribadire come il profilo più rilevante del dibattito in corso risieda nell'avvenuta violazione delle norme procedurali che la Commissione stessa si è data, in modo condiviso, alla luce delle conclusioni del Presidente, conferma la volontà dell'opposizione a non partecipare al prosieguo dell'esame, a significare anche il pieno distacco da una linea politica orientata dalla maggioranza all'esclusivo incremento della spesa pubblica.

Il relatore **LEGNINI** (Ulivo), in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito, afferma che non sussistono le ragioni per un eventuale ritiro dell'emendamento in esame. Dopo aver replicato ai rilievi formulati dal senatore Vegas circa la presunta volontà di incremento della spesa pubblica richiamando - a titolo di esempio - la decisione di sopprimere ben 300 enti pubblici, esprime rammarico per il preannunciato abbandono dei lavori da parte dell'opposizione, auspicando che, al contrario, esistano ancora margini per proseguire l'*iter* parlamentare dei disegni di legge in titolo secondo lo spirito collaborativo che ha finora caratterizzato la dialettica tra maggioranza e opposizione.

Il senatore **GALLI** (LNP), quanto alle considerazioni testé espresse dal relatore, sottolinea brevemente come il provvedimento di chiusura degli enti costituisca una fonte di ingenti spese, piuttosto che di risparmi.

Il senatore **BALDASSARRI** (AM), dopo aver richiamato l'esempio positivo offerto dall'emendamento 3.1000, a suo avviso assistito da un'adeguata nota tecnica vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato, dichiara la propria insoddisfazione in ordine alle risposte fornite dal Governo sulla lamentata mancanza di analogo documentazione a supporto dei profili finanziari dell'emendamento 3.2000. In proposito, posto che la relazione tecnica prodotta in merito non promana da un organo terzo rispetto all'Esecutivo, ritiene tale atto di autocertificazione della politica un pericoloso *vulnus* all'istituzione parlamentare. Preannuncia pertanto che la sua parte politica non parteciperà al prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti, e relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 2.

Il relatore **LEGNINI** (Ulivo) esprime avviso favorevole sul subemendamento 2.13 (testo 2)/1, a condizione che si intenda riferito all'emendamento 3.1000 (testo 2), mentre ritira l'emendamento 2.13 (testo 2) a sua firma. Invita quindi i relativi proponenti a ritirare gli emendamenti 2.20, 2.30, 2.56, 2.59 e 2.69 (testo 2). Manifesta, poi, un orientamento favorevole sull'emendamento 2.78, mentre si dichiara in senso contrario sull'emendamento 2.91. Quanto agli emendamenti 2.97, 2.110, 2.115 e 2.0.8 (testo 2) e al subemendamento 2.0.22/1, invita i relativi firmatari al ritiro. Dopo aver ritirato l'emendamento 2.0.22, manifesta un orientamento contrario in ordine all'emendamento 2.0.23.

Il sottosegretario SARTOR esprime avviso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto il subemendamento 2.13 (testo 2)/2, essendo stato ritirato il relativo emendamento.

Il senatore **MORGANDO** (Ulivo) sottoscrive l'emendamento 2.20 e, su invito del relatore, procede al ritiro.

Il senatore **TECCE** (*RC-SE*) ritira l'emendamento 2.30, mentre il senatore **ALBONETTI** (*RC-SE*) dichiara di ritirare l'emendamento 2.56.

Il senatore **TECCE** (*RC-SE*) e il senatore **Antonio BOCCIA** (*Ulivo*), accogliendo la proposta del relatore, ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.97 e 2.110.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) ritira l'emendamento 2.59.

Il senatore **Paolo BRUTTI** (*SDSE*) aggiunge la propria firma al subemendamento 2.0.22/1 e lo ritira.

Posto in votazione, è, poi, respinto dalla Commissione l'emendamento 2.69 (testo 2).

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento 2.78 e respinge gli emendamenti 2.91, 2.115, 2.0.8 (testo 2) e 2.0.23.

Si passa quindi all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo su tutti gli altri emendamenti accantonati e relativi subemendamenti.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*), dopo aver espresso un orientamento negativo sull'emendamento 3.26, si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento 3.42, a condizione che vengano soppressi i commi *7-quinquies* e *7-sexies*, mentre procede al ritiro dell'emendamento 3.76, con conseguente decadenza del subemendamento 3.76/1. Dopo aver invitato i firmatari della proposta 3.77 al ritiro, esprime parere contrario sui subemendamenti prima riferiti al 3.2000 e ora da intendersi da votare in relazione al testo 2 del medesimo emendamento 3.2000/1, 3.2000/2, 3.2000/3 e 3.2000/4, manifestando avviso favorevole sui subemendamenti 3.2000/5 e 3.2000/6, rilevando, a tale ultimo riguardo, come la norma, di indubbio rilievo, sia volta a sancire l'incompatibilità delle indennità di funzione tra il mandato parlamentare e quello di Sindaco o Presidente di Provincia, ove eletti in corso di mandato. Esprime infine un orientamento contrario sui subemendamenti 3.2000/7, 3.2000/10, 3.2000/11, 3.2000/12 e 3.2000 (testo 2)/1. Invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti 3.2000/8, 3.2000/9, 3.98, 3.1000/7, 3.1000/8, 3.1000/9, nonché dell'emendamento 3.121, in riferimento al quale, pur ribadendo di condividerne la *ratio*, rileva che il Governo ha già attivato gli opportuni contatti con le fondazioni bancarie al fine di giungere ad una soluzione condivisa. Invita altresì i presentatori al ritiro degli emendamenti 3.0.6, 4.26, 4.0.3, 4.0.7, 4.0.8, 5.5, 5.17, 5.18, 5.38 (testo 2), 5.58, 5.59, 5.60, 5.94, 5.95, 5.18, 7.0.3 (testo 2)/01, 7.0.3 (testo 2)/4, 7.0.3 (testo 2)/6, 7.0.3 (testo 2)/9, 7.0.3 (testo 2)/11, 7.0.3 (testo 2)/13, 7.0.3 (testo 2)/15, 7.0.3 (testo 2)/16, 7.0.3 (testo 2)/17, 7.0.3 (testo 2)/19, 7.0.3 (testo 2)/20, 7.0.3 (testo 2)/23, 7.0.4, 8.0.8, 8.0.9 (testo 2).

Esprime parere contrario sui subemendamenti 3.1000/1, 3.1000/2, 3.1000/3, 3.1000/6, 5.53, 7.0.3 (testo 2)/1, 7.0.3 (testo 2)/3, 7.0.3 (testo 2)/5, 7.0.3 (testo 2)/7, 7.0.3 (testo 2)/8, 7.0.3 (testo 2)/18, 7.0.3 (testo 2)/21, 7.0.3 (testo 2)/22, 7.0.3 (testo 2)/24, 10.16 (testo 2)/1, 10.16 (testo 2)/2, 10.16 (testo 2)/4.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.1000/4 (testo 2), 3.2000 (testo 2), 3.1000, 4.0.2 (testo 2), 4.0.5, 5.22 (testo 2), 5.23, 5.54 (testo 2), 5.108 (testo 2), nonché sugli identici emendamenti 5.116 (testo 2) e 5.117 (testo 2). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 7.0.3 (testo 2)/26, 7.0.3 (testo 2)/12 (testo2), 7.0.3 (testo 2)/25 e 3.1000/10. Al riguardo il RELATORE osserva l'importanza della proposta emendativa in esame, che istituisce un ente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tutelando espressamente, con un'addizionale sui premi assicurativi, i lavoratori esposti all'amianto. In proposito ricorda l'attenzione che il senatore Pizzinato, nelle scorse legislature, ha dedicato al tema. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.9, a condizione che le parole "20 milioni" siano sostituite con le altre "4 milioni", nonché sull'emendamento 6.0.2, a condizione che le parole "10 milioni" siano sostituite con le altre "4 milioni" e a condizione che, conseguentemente, alla Tabella B, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la cifra "- 10 milioni" è sostituita dall'altra "- 4 milioni".

Esprime altresì parere favorevole al subemendamento 7.0.3 (testo 2)/2, a condizione che, dopo le parole "ricorre alla mobilità", siano aggiunte le seguenti ", anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e a condizione che venga soppresso il secondo periodo. Esprime parere favorevole sul subemendamento 7.0.3 (testo 2)/10, a condizione che,

dopo le parole "ricorre alla mobilità", siano aggiunte le seguenti:" anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296". Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 7.0.7 (testo 2) a condizione che venga soppresso il comma 8.

Il relatore ritira l'emendamento 5.0.2. Riformula l'emendamento 7.0.3 (testo 2), presentando un Testo 3, il quale, secondo quanto disposto dalla relazione tecnica presentata dal Governo, contiene alcune modificazioni alle variazioni alla Tabella A, prevedendo, per il Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti cifre: per l'anno 2008 "12.300"; per l'anno 2009 "146.200" per l'anno 2010 "216.600".

Il relatore si rimette al Governo sugli emendamenti 6.8 e 10.16 (testo 2)/3.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore e, quanto all'emendamento 3.42, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un testo 2. Esprime poi un parere conforme a quello formulato dal relatore, rimettendosi alla Commissione sul subemendamento 7.0.3 (testo 2)/25 ed esprimendo parere contrario sul subemendamento 10.16 (testo 2)/3. Invita altresì i presentatori al ritiro dell'emendamento 6.8. Quanto all'emendamento 10.16 (testo 2), il rappresentante del Governo propone una riformulazione volta a sopprimere i capoversi 2-*ter* e 2-*sexies*. Al riguardo egli osserva che la predisposizione, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, di un prospetto informativo che illustri le caratteristiche dei contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, necessita di una ristrutturazione dell'assetto del Ministero. E' infatti necessario, a suo avviso, un incremento degli strumenti tecnici a disposizione del Dicastero, considerando che la competente Direzione generale del Tesoro non è allo stato nelle condizioni di poter effettuare un'adeguata valutazione circa i profili di rischio dei contratti da stipulare. Propone pertanto un Testo 3 dell'emendamento 10.16 del quale dà lettura alla commissione.

Il senatore **CICCANTI** (*UDC*) su invito del relatore, ritira l'emendamento 3.77.

Posto in votazione, l'emendamento 3.26 è respinto.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 3.42 (testo 2).

Interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore **TECCE** (*RC-SE*) preannunciando la propria astensione sui subemendamenti 3.2000/3 e 3.2000/4.

Il senatore **Paolo BRUTTI** (*SDSE*) dichiara di astenersi sui subemendamenti 3.2000/3 e 3.2000/4.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.2000/1, 3.2000/2, 3.2000/3 e 3.2000/4, mentre risultano approvati i subemendamenti 3.2000/5 e 3.2000/6.

Il subemendamento 3.2000/7 viene ritirato dal senatore Tecce, così come il 3.2000/8.

I subemendamenti 3.2000/9, 3.2000/10, 3.2000/11, 3.2000/12 e 3.2000 (testo 2)/1, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Risulta approvato l'emendamento 3.2000 (testo 2).

I presentatori degli emendamenti 6.9, 6.0.2, 7.0.3 (testo 2)/2, 7.0.3 (testo 2)/10 e 7.0.7 (testo 2) accolgono le condizioni poste dal relatore e dal rappresentante del Governo e riformulano i propri emendamenti presentando di ciascuno un Testo 2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.1000 nel testo 2 che, rispetto alla prima formulazione, la quale comprendeva anche parti di emendamenti precedentemente approvati al fine della compiutezza della manovra, contiene soltanto le proposte modificative del disegno di legge da votare. Pone quindi ai voti il subemendamento 2.12 (testo 2)/1 che deve intendersi come sostitutivo della lettera b) dell'emendamento 3.1000 (testo 2) in riferimento alle modifiche da apportare all'articolo 2.

La Commissione approva.

I senatori **TECCE** (*RC-SE*), **Paolo BRUTTI** (*SDSE*), **ALBONETTI** (*RC-SE*), **RUBINATO** (*Aut*) e **RIPAMONTI** (*IU-Verdi-Com*) chiedono di poter aggiungere la propria firma e quella di tutti i firmatari dell'emendamento 67.0.2, riferito alle vittime dell'amianto, al subemendamento 3.1000/10.

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati i subemendamenti 3.1000/10 e 3.1000/4 nelle nuove formulazioni. Risultano respinti tutti gli altri subemendamenti all'emendamento 3.1000 (testo 2).

Posto ai voti, con il parere favorevole del Relatore e dei rappresentanti del Governo, è approvato l'emendamento 3.1000 (testo 2).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.121.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) chiede di poter aggiungere la sua firma e quella del senatore **GIARETTA** (*Ulivo*) agli identici emendamenti 5.116 (testo 2) e 5.117 (testo 2).

Risultano ritirati gli emendamenti 3.98, 3.0.6, 4.26, 4.0.3, 4.0.7, 4.0.8, 5.17, 5.18, 5.38 (testo 2), 5.94, 5.118, 5.02 e 6.8.

Posti ai voti, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risultano approvati gli emendamenti 4.0.2 (testo 2), 4.0.5, 5.22 (testo 3), 5.23, 5.54 (testo 2), 5.108 (testo 2), 5.116 (testo 2), 6.9 (testo 2), 6.0.2 (testo 2).

In relazione all'emendamento 7.0.3 (testo 2), dichiarato improponibile il subemendamento 7.0.3 (testo 2)/01, erroneamente riferito all'emendamento 3.1000 (3.1000/5), sono accolti i subemendamenti 7.0.3 (testo 2)/2(testo 2), 7.0.3 (testo 2)/26, 7.0.3 (testo 2)/10 (testo 2), 7.0.3 (testo 2)/12 (testo 2), 7.0.3 (testo 2)/25, , 7.0.7 (testo 3). Risultano altresì ritirati i subemendamenti 7.0.3 (testo 2)/4, 7.0.3 (testo 2)/6, 7.0.3 (testo 2)/9, 7.0.3 (testo 2)/13, 7.0.3 (testo 2)/14 e 7.0.3 (testo 2)/15.

Il senatore **BARBATO** (*Misto-Pop-Udeur*), pur ritirando, secondo l'indicazione del Relatore, il subemendamento 7.0.3 (testo 2)/16, esprime alcune perplessità considerando che l'assunzione, nel ruolo del personale dell'amministrazione giudiziaria, dei dirigenti risultati idonei non produce costi aggiuntivi essendo tali costi coperti dalla dotazione prevista per il Ministero della giustizia.

Risultano altresì ritirati i subemendamenti 7.0.3 (testo 2)/17, 7.0.3 (testo 2)/19, 7.0.3 (testo 2)/20. Sono quindi respinti i rimanenti subemendamenti all'emendamento 7.0.3 (testo 2).

Sono quindi approvati gli emendamenti 7.0.3 (testo 2), con una ulteriore riformulazione della copertura da parte del relatore, 7.0.7 (testo 3). Sono ritirati gli emendamenti 7.0.4 e 8.0.9.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 8.0.8, su cui il relatore ha espresso parere contrario e il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

Il senatore **VILLONE** (*SDSE*), in sede di dichiarazione di voto, osserva che l'emendamento, volto a contenere la dotazione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale entro il tetto di inflazione programmata previsto per l'anno di riferimento, ha suscitato un ampio dibattito in ordine ai profili di ammissibilità, in considerazione dell'autonomia che la Costituzione riconosce a tali organi. Al riguardo egli ribadisce la sua convinzione sulla piena disponibilità della materia in capo al Parlamento, manifestando quindi il suo apprezzamento per la scelta con la quale il presidente Morando, dichiarando ammissibile l'emendamento, ha difeso le prerogative del Parlamento. Chiede pertanto alla Commissione di esprimersi con un voto, proprio al fine di certificare la piena competenza del Parlamento ad esprimersi in ordine alle dotazioni

finanziarie degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Chiede altresì al Governo di formulare il suo parere sull'emendamento.

Il senatore **Antonio BOCCIA** (*Ulivo*) evidenzia il tenore del dibattito suscitato, sia in sede giuridica sia in sede politica, osservando che quanto affermato dal senatore Villone induce ad un'attenta riflessione sia in ordine al merito dell'emendamento, sia in riferimento ai profili costituzionali implicati. Quanto al merito, egli rileva che l'esigenza di riduzione dei costi dell'apparato pubblico, in ragione della quale sono stati previsti notevoli risparmi per tutte le pubbliche amministrazioni nazionali e locali, impone che anche gli organi costituzionali si muovano in tal senso. Quanto ai profili di ammissibilità costituzionale dell'emendamento, in considerazione dell'autonomia attribuita agli organi in questione, l'oratore evidenzia la crescente problematicità del tema concernente l'ambito dei poteri del Parlamento nella determinazione delle dotazioni finanziarie degli organi costituzionali. Per tale motivo, pur dichiarando di essere disposto ad esprimere un voto sull'emendamento, invita il presentatore a trasformarlo in un ordine del giorno, volto a sensibilizzare gli organi costituzionali per contribuire, con decisioni chiare di risparmio, allo sforzo nazionale di riduzione della spesa pubblica.

Il senatore **CABRAS** (*Ulivo*) condivide quanto osservato dal senatore Villone in ordine all'esigenza di affermare, attraverso un voto espresso dalla Commissione, la prerogativa del Parlamento a decidere, nell'esercizio della sua sovranità, sulle dotazioni degli organi costituzionali. Dichiarando quindi il suo voto contrario.

Il senatore **LUSI** (*Ulivo*) osserva che l'esigenza di contenimento della spesa pubblica deve indurre il Parlamento ad un coraggioso e responsabile impegno volto a ridurre le dotazioni finanziarie degli organi costituzionali. Per tale ragione, condividendo la *ratio* dell'emendamento e affermando la sua convinzione in ordine alla piena sovranità del Parlamento stesso a decidere su tali questioni, dichiara di discostarsi dal parere espresso dal relatore, astenendosi dalla votazione.

Il senatore **Paolo BRUTTI** (*SDSE*) dichiara il suo voto favorevole, osservando che il disegno di legge finanziaria impone, in riferimento alla riduzione dei costi, notevoli sforzi a molteplici soggetti pubblici, in particolare ai comuni. Per tale ragione ritiene necessario procedere ad una riduzione delle dotazioni finanziarie degli organi costituzionali, considerando anche che le spese previste per tali organi in Italia risultano notevolmente superiori rispetto a quelle previste dagli altri ordinamenti europei.

Il senatore **RIPAMONTI** (*IU-Verdi-Com*), rilevando l'esigenza che il Parlamento affronti con coraggio il tema della riduzione dei costi degli organi costituzionali, dichiara il suo voto favorevole.

Il senatore **ALBONETTI** (*RC-SE*), nel condividere le motivazioni del senatore Lusi, dichiara l'astensione del suo Gruppo, chiedendo altresì al senatore Villone di valutare la possibilità, in ragione della delicatezza del tema, di individuare una sede opportuna di discussione e di riflessione, possibilmente al di fuori dalle urgenze imposte dall'approvazione del disegno di legge finanziaria.

Il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*) si esprime positivamente sul dibattito sorto recentemente in ordine all'esigenza di limitazione della spesa degli organi costituzionali, rilevando l'opportunità che tutti concorrano al contenimento dei costi dei poteri pubblici. Condividendo le ragioni che hanno indotto il presentatore a formulare l'emendamento, esprime il suo voto contrario, osservando come il Senato sia già giunto alla definizione di alcuni interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di risparmio auspicati.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) dichiara di condividere i termini essenziali del dibattito sulle esigenze di riduzione dei costi, rilevando come nel disegno di legge finanziaria siano presenti numerosi interventi volti alla riduzione dei costi in tutti i settori pubblici. Per tale ragione ritiene che anche gli organi costituzionali siano chiamati ad assecondare l'interesse pubblico di riduzione della spesa. Dichiarando il suo voto di astensione, accogliendo comunque l'invito del Relatore affinché la commissione si pronunci sul tema, affermando così il suo pieno diritto di deliberare in materia.

Auspica infine che, in sede di approvazione del bilancio interno, si applichino i principi e le indicazioni contenute nell'emendamento in esame, al fine di dare un coerente seguito alle dichiarazioni di principio affermate in più sedi.

Il senatore **CICCANTI** (*UDC*) dichiara, a titolo personale, il suo voto favorevole. Al riguardo egli osserva che la dichiarazione di ammissibilità formulata dal presidente costituisce già un esplicito riconoscimento, in capo al Parlamento, della titolarità di disporre in materia.

Quanto al merito, l'oratore osserva che, oltre a ragioni di coerenza sistematica con la generale riduzione dei costi prevista nel disegno di legge finanziaria, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni, sussistono esigenze di rispetto dei vincoli alla finanza pubblica imposti dal trattato di Maastricht.

Il senatore **VILLONE** (*SDSE*), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti per l'attenzione rivolta al suo emendamento, pur comprendendo le ragioni dell'invito, rivoltogli dal senatore Boccia, di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, ribadisce l'esigenza che la Commissione si esprima con un voto sulla proposta, per le ragioni già esposte.

Il rappresentante del GOVERNO, considerando che la materia riguarda gli organi costituzionali, ribadisce l'opportunità di rimettersi alle decisioni della Commissione.

Posto ai voti con il parere contrario del Relatore, è respinto l'emendamento 8.0.8.

Il PRESIDENTE rileva che, anche grazie al dibattito che in Commissione Bilancio del Senato si è sviluppato sul tema del contenimento dei costi degli organi costituzionali, è stato possibile porre all'attenzione degli organismi interni competenti del Senato l'esigenza di limitare le dotazioni finanziarie di tali organi. Al riguardo, valuta positivamente la decisione del Consiglio di Presidenza di attenersi, per il 2008, alle indicazioni contenute nell'emendamento. Egli osserva in proposito che, qualora, come certamente accadrà, sarà dato seguito a tale intenzione, i risparmi per il bilancio dello Stato si attesterebbero intorno ai 17 milioni di euro.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime parere contrario, con l'avviso conforme del rappresentante del Governo su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 10.16 (testo 2), che, posti ai voti, risultano respinti.

Quindi il sottosegretario SARTOR propone al relatore un nuovo testo dell'emendamento.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*), pur ritenendo più efficaci le disposizioni in materia di contratti su strumenti finanziari anche derivati sottoscritti da Regioni ed enti locali contenute nell'emendamento a propria firma, accede alla richiesta del rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 10.16 nel senso indicato (testo 3).

Dopo una breve richiesta di chiarimento del senatore **POLLEDRI** (*LNP*), il senatore **ALBONETTI** (*RC-SE*) chiede al relatore di valutare l'opportunità di prevedere un termine puntuale per l'entrata in vigore delle disposizioni in esame.

Il senatore **TECCE** (*RC-SE*) si rammarica per la riformulazione dell'emendamento in esame, tenuto conto che sull'originario testo era stato svolto un ampio dibattito ed una profonda discussione.

Il senatore **Antonio BOCCIA** (*Ulivo*) osserva come non sia necessario prevedere alcun tipo di termine, dal momento che l'attuale formulazione del testo assicura che le disposizioni suddette entrino in vigore all'indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge finanziaria.

L'emendamento 10.16 (testo 3) è quindi posto ai voti ed approvato.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 10.17, precedentemente accantonato.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.17.

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore, precisando che la proposta emendativa non pone alcun problema di copertura finanziaria.

Dopo un breve intervento del senatore **FERRARA** (*FI*), il quale sottolinea come tale emendamento possa spingere anche le altre Regioni a Statuto speciale a richiedere l'estensione della facoltà di applicare le regole del patto di stabilità interno anche alle università non statali site nei propri territori, l'emendamento 10.17 è posto ai voti ed approvato, in un testo riformulato.

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 10.0.4, precedentemente accantonato.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*) riformula l'emendamento 10.0.4 in un testo 2.

E' disposta quindi la temporanea sospensione dell'esame dell'emendamento 10.0.4 (testo 2).

Si passa all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 10.0.5, precedentemente accantonato.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.0.5.

Il sottosegretario SARTOR si esprime in senso conforme al relatore.

L'emendamento 10.0.5 è quindi posto ai voti ed approvato.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 10.0.6, precedentemente accantonato.

Ritirato il subemendamento 10.0.6/1, il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) ritira l'emendamento 10.0.6, in quanto di fatto assorbito nell'emendamento 3.2000, già approvato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 12.7 (testo 2), precedentemente accantonato.

Con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 12.7 (testo 2) è posto ai voti e respinto.

Si passa, poi, all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 12.0.1, precedentemente accantonato.

L'emendamento 12.0.1, con il parere contrario del Relatore e del Governo, è posto ai voti e respinto.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 13.4 (testo 3) e sui sub-emendamenti 13.4 (testo 2)/1; 13.4 (testo 2)/2; 13.4 (testo 2)/3 e 13.4 (testo 2)/4, da intendersi ad esso riferiti, tutti precedentemente accantonati.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime parere favorevole sul primo periodo del sub emendamento 13.4 (testo 2)/1, invitando i presentatori a riformularlo in tal senso.

Il sottosegretario SARTOR si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore **LUSI** (*Ulivo*), accedendo alla richiesta del relatore, riformula il subemendamento in un testo 2.

Il subemendamento 13.4 (testo 2)/1 (testo 2), da intendersi riferito all'emendamento 13.4 (testo 3), è posto ai voti ed approvato.

Sono quindi dichiarati inammissibili i subemendamenti 13.4 (testo 2)/2; 13.4 (testo 2)/3; 13.4 (testo 2)/4.

Il sottosegretario SARTOR esprime poi parere favorevole sull'emendamento 13.4 (testo 3).

Dopo che il senatore **TECCE** (*RC-SE*) ha dichiarato, nonostante talune perplessità sul complessivo tenore della riforma delle Comunità montane, il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa in esame, il senatore **Paolo BRUTTI** (*SDSE*) preannuncia la propria astensione.

L'emendamento 13.4 (testo 3) è quindi posto ai voti ed approvato.

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sull'emendamento 14.2 e sui relativi sub-emendamenti precedentemente accantonati.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) ritira l'emendamento 14.2, in quanto già di fatto ricompreso nell'emendamento 3.2000.

Sono pertanto dichiarati decaduti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 14.2.

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sull'emendamento 14.0.4, precedentemente accantonato.

L'emendamento 14.0.4, con il parere contrario del relatore e del Governo, è posto ai voti e respinto.

Si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sull'emendamento 15.1 (testo 2) e dei relativi sub-emendamenti, tutti precedentemente accantonati.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) esprime parere contrario sui sub-emendamenti 15.1 (testo 2)/1; 15.1 (testo 2)/3 e 15.1 (testo 2)/5. Esprime il proprio avviso favorevole invece sui sub-emendamenti 15.1 (testo 2)/2 e 15.1 (testo 2)/4, insistendo per l'approvazione dell'emendamento 15.1 (testo 2).

Il rappresentante del Governo si esprime in senso conforme al relatore, dichiarandosi favorevole all'emendamento 15.1 (testo 2).

Si passa quindi alla votazione.

Respinto il subemendamento 15.1 (testo 2)/1, risulta approvato il subemendamento 15.1 (testo 2)/2.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 15.1 (testo 2)/3, risulta approvato il subemendamento 15.1 (testo 2)/4.

La Commissione, quindi, dopo aver respinto il subemendamento 15.1 (testo 2)/5, approva l'emendamento 15.1 (testo 2).

Si passa dunque all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sull'emendamento 18.0.6, precedentemente accantonato.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) invita il presentatore a ritirarlo.

Accedendo alla richiesta del Relatore, il senatore **LUSI** (*Ulivo*) ritira l'emendamento 18.0.6.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 20.15 (testo 2), precedentemente accantonato.

Dopo che il Relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio parere favorevole, l'emendamento 20.15 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 21.4, precedentemente accantonato.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) ed il sottosegretario SARTOR esprimono parere favorevole sull'emendamento 21.4, il quale, posto ai voti, risulta approvato in una nuova formulazione.

Dopo che è stata disposta la momentanea sospensione dell'esame dell'emendamento 21.0.4, già precedentemente accantonato, si passa all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 22.10, anch'esso precedentemente accantonato.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) invita il presentatore a riformularlo nel senso di ridurre a 20 milioni la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della legge n. 296 del 2006; a 7 milioni lo stanziamento da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina Militare di Taranto e a 1 milione lo stanziamento per il rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza.

Il senatore **POLLEDRI** (*LNP*), accedendo alla richiesta del relatore riformula l'emendamento 22.10 in un testo 2.

Dopo che il sottosegretario SARTOR ha espresso il proprio parere favorevole, l'emendamento 22.10 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 22.0.3 (testo 2), precedentemente accantonato.

Il Relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 22.0.3 (testo 2), il quale, posto ai voti, è approvato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 22.13, precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso il proprio parere contrario, l'emendamento 22.13 è posto ai voti e respinto.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 23.0.4, precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso il proprio parere favorevole, l'emendamento 23.0.4 è posto ai voti ed approvato in una nuova formulazione.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 23.0.8, precedentemente accantonato.

Il RELATORE invita i presentatori a ritirarlo.

Il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*), accedendo alla richiesta del relatore, fa proprio e ritira l'emendamento 23.0.8.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 24.0.7, precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario, gli emendamenti 24.0.7 e 25.6 (testo 2), posti ai voti, sono respinti.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 25.0.11, precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario, l'emendamento 25.0.11 è posto ai voti e respinto.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 25.0.12, precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario, l'emendamento 25.0.12 è posto ai voti e respinto.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 26.0.2 (testo 2), precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere favorevole, la Commissione approva l'emendamento 26.0.2 (testo 2).

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 29.0.24, precedentemente accantonato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 29.0.24 a condizione che lo stanziamento in Tabella A sia ridotto a 3.000 milioni di euro.

La senatrice **DE PETRIS** (*IU-Verdi-Com*), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l'emendamento 29.0.24 in un testo 2, nel senso indicato.

Dopo che i senatori **CABRAS** (*Ulivo*) e **TECCE** (*RC-SE*) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 29.0.24 (testo 2), l'emendamento suddetto è posto ai voti ed approvato.

Sono dichiarati quindi assorbiti gli emendamenti 28.2 e 28.3.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 29.2 (testo 3), precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere favorevole, l'emendamento 29.2 (testo 3) è posto ai voti ed approvato.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 29.0.3 (testo 3), precedentemente accantonato.

Dopo che il Relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, la Commissione approva l'emendamento 29.0.3 (testo 3).

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 29.0.4 (testo 5), precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere favorevole, l'emendamento 29.0.4 (testo 5) è posto ai voti ed approvato.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 29.0.15 precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) e il sottosegretario SARTOR hanno espresso parere contrario, l'emendamento 29.0.15 è posto ai voti e respinto.

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 32.0.4 (testo 2) il cui esame era stato precedentemente sospeso.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) si rimette all'orientamento del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SARTOR propone di sospendere ulteriormente l'esame dell'emendamento. E' quindi temporaneamente sospeso l'esame dell'emendamento 32.0.4 (testo 2).

Si passa poi all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo sull'emendamento 32.0.11 (testo 2) e sui relativi subemendamenti, tutti precedentemente accantonati.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) ritira l'emendamento 32.0.11 (testo 2).

Risultano quindi decaduti i subemendamenti 32.0.11(testo 2)/1 e 32.0.11(testo 2)/2.

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 10.

Il RELATORE quanto all'emendamento 10.0.4 propone di riformularlo in un testo 2, esprimendo al riguardo avviso favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

La senatrice **RUBINATO** (*Aut*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 10.0.4 in un testo 2 che è accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 21.

Il RELATORE manifesta un orientamento positivo sull'emendamento 21.0.4 (testo 2) presentato dal Governo.

Posto in votazione, l'emendamento 21.0.4 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 32.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 32.0.4.

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver quantificato gli oneri dell'emendamento in esame e individuato la relativa copertura, ne propone la riformulazione in un testo 2.

I proponenti accolgono l'invito del rappresentante del Governo e riformulano l'emendamento 32.0.4 in un testo 2.

Posto ai voti, l'emendamento 32.0.4 (testo 2) è accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 33.

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) si pronuncia in senso negativo.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un orientamento conforme a quello del relatore sull'emendamento 33.0.1 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 33.0.1 (testo 2) è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 34.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 34.17, rimettendosi tuttavia al Governo circa i profili relativi alla copertura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un orientamento favorevole sull'emendamento in esame.

Il senatore MICHELONI (*Ulivo*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 34.17, esprimendo al riguardo il proprio voto favorevole.

Posto in votazione, l'emendamento 34.17 è accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 35.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 35.5, a condizione che il relativo importo sia ridotto da 5 milioni di euro a 1 milione di euro. Si pronuncia altresì favorevolmente sugli emendamenti 35.16 (testo 2), 35.0.2 e 35.0.7.

Il rappresentante del GOVERNO, accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 35.5 in un testo 2. Esprime altresì parere favorevole sui restanti emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 35.

Posto in votazione, è accolto dalla Commissione l'emendamento 35.5 (testo 2).

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 35.16 (testo 2), esprime perplessità sulla norma in esame, ritenendo eccessivo lo stanziamento ivi previsto.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) si associa ai rilievi testé formulati.

Il RELATORE, sulla base dei rilievi dei senatori Ripamonti e Paolo Brutti, sottolinea l'esigenza di una più approfondita valutazione sull'argomento, invitando pertanto i presentatori dell'emendamento in esame a ritirarlo.

Il senatore ENRIQUES (*Ulivo*), dopo aver precisato come la somma prevista non sia determinante per le modalità di esecuzione dell'opera ma costituisca il primo passo per la progettazione, accoglie comunque l'invito del relatore e ritira la proposta 35.16 (testo 2).

La Commissione approva quindi gli emendamenti 35.0.2 e 35.0.7.

Respinto l'emendamento 37.0.4, si passa all'esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, accantonati riferiti all'articolo 46.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 46.9, cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, esprime dubbi sull'esistenza in Italia di un corso di laurea in chiropratica.

Il senatore **LUSI** (*Ulivo*), dichiarando il proprio voto favorevole sulla proposta in esame, precisa che pur non essendo stato ancora attivato uno specifico corso di laurea in chiropratica in Italia, numerosi risultano gli italiani laureatisi all'estero in tale disciplina.

Posto in votazione, l'emendamento 46.9 è accolto dalla Commissione.

Ritirato l'emendamento 48.0.1, si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella A di cui all'articolo 96.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 96.Tab.A.3, 96.Tab.A.8, 96.Tab.A.12, a condizione che l'importo sia ridotto a 5 mila euro per ciascuno degli anni indicati, 96.Tab.A.14, 96.Tab.A.15, 96.Tab.A.19 e 96.Tab.A.28. Quanto agli emendamenti 96.Tab.A.2, 96.Tab.A.4, 96.Tab.A.9, 96.Tab.A.18, 96.Tab.A.23 e 96.Tab.A.26, invita i rispettivi proponenti al ritiro. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

Il senatore **TECCE** (*RC-SE*) ritira l'emendamento 96.Tab.A.1 e lo trasforma in ordine del giorno e ritira altresì l'emendamento 96.Tab.A.9.

Il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*) sottoscrive l'emendamento 96.Tab.A.12 e lo riformula, nel senso indicato dal relatore, in un testo 2.

Posti separatamente in votazione, risulta respinto l'emendamento 96.Tab.A.2 e approvato l'emendamento 96.Tab.A.3.

Gli emendamenti da 96.Tab.A.4 a 96.Tab.A.6 sono respinti dalla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 96.Tab.A.8 e respinge l'emendamento 96.Tab.A.10.

Posto in votazione è accolto l'emendamento 96.Tab.A.12 (testo 2) e respinto l'emendamento 96.Tab.A.13.

La Commissione accoglie gli emendamenti 96.Tab.A.14 e 96.Tab.A.15 e respinge gli emendamenti 96.Tab.A.17 e 96.Tab.A.18.

L'emendamento 96.Tab.A.19, posto in votazione, è accolto dalla Commissione.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 96.Tab.A.20 e 96.Tab.A.21.

La Commissione accoglie gli emendamenti 96.Tab.A.27, 96.Tab.A.28 e 96.Tab.A.22.

Risultano infine respinti gli emendamenti da 96.Tab.A.23 a 96.Tab.A.26.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella B di cui all'articolo 96.

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità dell'emendamento 96.Tab.B.6 (testo 2).

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 96.Tab.B.5, invitando al ritiro i firmatari delle proposte 96.Tab.B.1, 96.Tab.B.2, 96.Tab.B.3 e 96.Tab.B.4.

Il parere sui restanti emendamenti è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

Posti in votazione, gli emendamenti da 96.Tab.B.1 a 96.Tab.B.4 sono respinti.

La Commissione accoglie l'emendamento 96.Tab.B.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella C di cui all'articolo 96.

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità dell'emendamento 96.Tab.C.2.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 96.Tab.C.1 cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.

Posto in votazione l'emendamento 96.Tab.C.1 è respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti e relativi subemendamenti riferiti alla Tabella F di cui all'articolo 96.

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità del subemendamento 96.Tab.F.1/2.

Il RELATORE si pronuncia in senso contrario sul subemendamento 96.Tab.F.1/1 e esprime parere favorevole sull'emendamento 96.Tab.F.1.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma al relatore.

Posti separatamente in votazione, la Commissione respinge il subemendamento 96.Tab.F.1/1 e approva l'emendamento 96.Tab.F.1.

Il Presidente pone infine ai voti la proposta di coordinamento n. 1 che risulta approvata. Avverte quindi che si passerà all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge finanziaria per il 2008.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) si rimette, su tutti gli ordini del giorno al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GRANDI dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/1817/31/5, G/1817/34/5, G/1817/1/5, G/1817/3/5, G/1817/4/5, G/1817/46/5, G/1817/5/5, G/1817/6/5, G/1817/7/5, G/1817/10/5, G/1817/48/5, G/1817/36/5, G/1817/38/5, G/1817/19/5, G/1817/22/5, G/1817/23/5, G/1817/24/5, G/1817/50/5, G/1817/51/5 e G/1817/52/5. Dichiara altresì di accogliere come raccomandazioni gli ordini del giorno G/1817/9/5, G/1817/25/5, G/1817/15/5, G/1817/16/5, G/1817/17/5, G/1817/41/5, G/1817/33/5, G/1817/21/5, G/1817/49/5. Dichiara poi di accogliere, a condizione che siano accettate dai presentatori le riformulazioni di cui dà lettura, gli ordini del giorno G/1817/32/5, G/1817/ 2/5, G/1817/27/5, G/1817/29/5, G/1817/37/5, G/1817/28/5, G/1817/47/5, G/1817/14/5, G/1817/35/5, G/1817/18/5, G/1817/20/5, G/1817/40/5, G/1817/39/5, G/1817/45/5, G/1817/42/5, G/1817/30/5. Dichiara altresì di accogliere come raccomandazioni l'ordine del giorno G/1817/12/5, a condizione che sia accettata dal presentatore la riformulazione di cui dà lettura. Si dichiara infine contrario agli ordini del giorno G/1817/43/5, G/1817/26/5, G/1817/11/5, G/1817/13/5 e G/1817/44/5.

I presentatori dichiarano di accettare le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo.

Gli ordini del giorno così riformulati risultano pertanto accolti.

L'ordine del giorno G/1817/8/5 è ritirato.

La senatrice RUBINATO (*Aut*) chiede di aggiungere la sua firma all'ordine del giorno G/1817/30/5.

Posti ai voti con i pareri contrari del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli ordini del giorno G/1817/43/5, G/1817/26/5, G/1817/11/5, G/1817/13/5, G/1817/44/5.

La Commissione conferisce il mandato ai relatori, senatore Albonetti e senatore Legnini, di riferire in Assemblea rispettivamente sui disegni di legge n. 1818 e n. 1817,

Il relatore, senatore **LEGNINI** (*Ulivo*), dopo aver ringraziato il presidente per la determinazione e la competenza con la quale ha condotto i lavori in Commissione, ringrazia sia i senatori della maggioranza, per lo sforzo profuso in queste settimane, sia i senatori dell'opposizione, per lo spirito collaborativo con cui hanno partecipato ai lavori, auspicando che il dissenso manifestatosi nella seduta notturna di oggi possa essere facilmente ricomposto.

Il PRESIDENTE ringrazia tutti i senatori della Commissione, in particolare i relatori, esprimendo altresì la sua gratitudine agli uffici per l'impegno profuso nell'attività di supporto.

La seduta termina alle ore 3,15.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2007

166ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Sartor e Casula.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore **LEGNINI** (*Ulivo*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che le proposte 3.300, 3.804 (limitatamente al comma 2-*nonies*), 7-*ter*.801e 49-*ter*.800, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, privi di una adeguata copertura. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Propone, dunque, l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte indicate, che appaiono onerose, mentre propone l'espressione di un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,25.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2007

167ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE REFERENTE

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 7 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, gli articoli 3, 14, 48-bis, 74, 79 e 96)

(Esame)

Il presidente MORANDO avverte che l'Assemblea ha rinviato in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, gli articoli 3, 14, 48-bis, 74, 79 e 96 del disegno di legge in titolo connessi all'abolizione del *ticket* sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed alle relative coperture finanziarie, anche in considerazione della presentazione di un allegato conoscitivo, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante gli effetti degli emendamenti accolti dalla Commissione bilancio ed ora all'esame dell'Assemblea, nel testo degli articoli prima indicati. Richiama quindi il dibattito già svolto in Commissione ed in Assemblea ribadendo il suo orientamento in merito all'ammissibilità dell'emendamento 3.2000 (testo 2), accolto nel testo licenziato dalla Commissione per l'Aula. Ricorda poi che sulla quantificazione degli effetti dell'emendamento citato rispetto al fabbisogno del settore pubblico ed all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si è svolto un dibattito molto articolato e controverso. L'abolizione del *ticket* è stata già prevista in passato con altri provvedimenti con copertura a valere sul fondo di rotazione per le politiche comunitarie, copertura che solo in questo caso è stata ritenuta priva di effetti sull'aggregato delle pubbliche amministrazioni. Rileva che sotto il profilo meramente tecnico sarebbe auspicabile intraprendere quanto prima iniziative di approfondimento delle metodologie di stima degli effetti delle norme sul conto consolidato della pubblica amministrazione. Rileva poi che il Governo ha predisposto un emendamento al testo della Commissione, che, al di là del merito politico, provvede a compensare gli effetti negativi dell'abolizione del *ticket* sul conto consolidato della pubblica amministrazione. Si tratta di una soluzione condivisa da tutte le strutture del Ministero che non va intesa come un ripensamento circa i profili di ammissibilità dell'emendamento 3.2000 citato.

Intervengono in via incidentale i senatori Antonio BOCCIA (Ulivo), LEGNINI (Ulivo) e VEGAS (FI) per rilevare l'opportunità che l'emendamento venga presentato in Assemblea e che il rinvio alla Commissione bilancio rappresenti un'occasione di confronto e di dibattito che non determini, tuttavia, una riapertura della fase referente sull'emendamento preannunciato dal Governo. Ne consegue che un'eventuale illustrazione dell'emendamento non dia poi luogo a votazioni.

Il senatore **BALDASSARRI** (*AM*), intervenuto in precedenza per rilevare l'opportunità di procedere ad una votazione, alla luce delle considerazioni svolte, conviene con l'opportunità di procedere nel senso suindicato.

Il senatore **Antonio BOCCIA** (*Ulivo*) ribadisce l'auspicio che si possa svolgere una riflessione approfondita, propedeutica alla presentazione dell'emendamento in Assemblea.

Il sottosegretario SARTOR ricorda che la presentazione dell'emendamento 3.2000 (testo 2) non ha posto un problema di correttezza formale rispetto al dettato dell'articolo 81 della Costituzione, visto che la proposta non determinava effetti negativi sul saldo netto da finanziare. Nè vi è una violazione di obiettivi di fabbisogno perché la manovra produce effetti che sono ricompresi nel ricorso netto e lordo al mercato. Per quanto concerne l'indebitamento netto, gli effetti stimati dell'abolizione dei *ticket* in questione, al netto delle corrispondenti coperture, determina un effetto negativo. Alcuni hanno sostenuto la tesi che questi effetti negativi stimati rappresenterebbero una violazione al Patto di stabilità e crescita e, quindi, del dettato costituzionale, trattandosi di vincoli europei. A tale riguardo rileva che gli obiettivi annunciati sulla base del Patto di stabilità e crescita sono espressi in rapporto al PIL e che l'effetto dell'emendamento 3.2000 (testo 2) rappresenta lo 0,006 per cento in rapporto al prodotto interno lordo. Illustra, quindi, il testo di un emendamento che presenterà in Assemblea. La soluzione elaborata dalla Ragioneria e dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze propone comunque una compensazione degli effetti negativi sull'indebitamento netto della Pubblica amministrazione nonché due formulazioni tecniche che lasciano impregiudicate le coperture inizialmente individuate. Quindi si tratta di proposte che non correggono le scelte già operate ma garantiscono la piena compensazione degli effetti finanziari dell'abolizione dei *ticket* in termini di indebitamento netto. In particolare, le due formulazioni tecniche riguardano la soppressione del riferimento al comma 9 contenuta nel comma 4 dell'articolo 79, l'eliminazione della proposta di rettifica al Patto di stabilità interno che prevedeva l'esclusione delle opere già cofinanziate dall'Unione Europea (articolo 14, comma 8, del disegno di legge in titolo), nonché una rettifica degli importi alla Tabella A ed una variazione alla Tabella C dei fondi di riserva per le spese impreviste.

Il senatore **VEGAS** (*FI*) chiarisce come oggetto del dibattito sia non già la specifica proposta emendativa annunciata dal Governo, bensì il contenuto complessivo del problema emerso in sede di presentazione del documento ricognitivo sugli effetti economici delle modifiche apportate dalla Commissione al disegno di legge n. 1817 elaborato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore **BALDASSARRI** (*AM*) formula osservazioni critiche in ordine ai dati che emergono dal documento fornito dal Governo. Stigmatizza il ritardo con cui tali dati sono stati forniti dal Governo al Parlamento, evidenziando come la lettera di trasmissione del documento faccia riferimento ad un allegato di natura conoscitiva che non assume la stessa valenza di una relazione tecnica. Richiama i contenuti della legge n. 468 del 1978 in ordine alla necessaria verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato delle relazioni alle proposte emendative all'esame del Parlamento, soffermandosi poi sui dati contenuti nell'allegato pervenuto, con particolare riferimento agli effetti sulla cassa, relativi al fabbisogno del settore statale, nonché sulla competenza, in relazione all'indebitamento netto. Dai dati presentati dal Governo emerge un effetto, pari a circa 3,5 milioni di euro con segno negativo, in ordine al saldo netto da finanziare per l'anno 2008, mentre risulta di grande impatto la stima degli effetti sulla cassa, con conseguente incidenza sul debito pubblico, nonché sulla competenza. Richiamando l'emendamento tecnico annunciato dal Governo volto a ridurre tale rilevante impatto, che si realizza a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge finanziaria nel corso dell'esame in Commissione, evidenzia come il dato rilevante sia costituito dalle stime degli effetti su competenza e su cassa, pari, rispettivamente, a 294 e 331 milioni di euro con segno negativo. Nel complessivo quadro problematico delineato dal documento si confermano i profili di inammissibilità dell'originaria proposta emendativa 3.2000 (testo 2), a suo tempo non corredata di relazione tecnica debitamente verificata, i cui effetti emergono oggi con i dati forniti. Si pone un problema di mancata correttezza delle procedure di esame parlamentare e di rispetto delle istituzioni, atteso che il Governo avrebbe dovuto fornire i dati in questione nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in sede referente presso la Commissione bilancio, potendosi in tale momento operare le necessarie correzioni con apposite proposte emendative da valutare da parte della Commissione. Conclude quindi formulando osservazioni fortemente critiche rispetto al grave

pregiudizio realizzatosi rispetto al corretto svolgimento dell'*iter* di esame del disegno di legge finanziaria.

Il senatore **AZZOLLINI** (*FI*) evidenzia che non sussistono elementi sufficienti per una piena valutazione delle proposte emendative tecniche annunciate dal Governo, con riferimento alla idoneità o meno delle medesime a risolvere i problemi di copertura finanziaria, che sono resi evidenti dall'allegato conoscitivo in questione. Sottolinea il grave vizio procedimentale verificatosi in sede di esame presso la Commissione bilancio dell'emendamento 3.2000 (testo 2), privo di relazione tecnica debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Dopo aver richiamato i moniti effettuati dalle più alte cariche dello Stato in ordine al rispetto delle regole a tutela della finanza pubblica, rileva come non rientri tra le prerogative del Governo valutare la presentazione di dati tecnici richiesti dal Parlamento, quale organo investito dalla sovranità popolare. La valutazione degli oneri finanziari connessi alle proposte in esame deve necessariamente essere effettuata *ex ante*, nel rispetto delle regole poste dalla Costituzione, nonché dalla legislazione contabile, per cui quanto accaduto in ordine alla mancata presentazione della relazione tecnica debitamente verificata costituisce un grave *vulnus* al ruolo del Parlamento, rispetto al quale formula gravi osservazioni critiche.

Il senatore **CICCANTI** (*UDC*) evidenzia che i dati emersi con la presentazione dell'allegato conoscitivo confermano le forti osservazioni critiche già formulate in sede di esame in Commissione bilancio rispetto alla mancata osservanza delle regole di trasparenza e di imparzialità, che hanno invece altrimenti caratterizzato i lavori della Commissione. Richiama il proprio intervento, già svolto in sede referente in relazione all'emendamento 3.2000 (testo 2) del relatore, nel quale aveva avuto occasione di rilevare che il dato formale della legge n. 468 del 1978 non pregiudicava la necessità, sul piano sostanziale, della verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. La vidima da parte della Ragioneria generale dello Stato recata al margine del documento costituisce essa stessa conferma della necessaria verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, quale organo deputato a valutazioni tecniche nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. Critica al riguardo la posizione assunta in sede di esame della citata proposta emendativa del relatore dai rappresentanti della maggioranza, che hanno optato per una interpretazione formalistica del dato contenuto nella legge n. 468 del 1978, così pregiudicando le garanzie sostanziali di tutela della finanza pubblica. Con particolare riferimento al documento governativo, emerge una mancanza di copertura conseguente agli emendamenti approvati in Commissione, in relazione alla quale appare chiaro che i dati tecnici di stima devono essere forniti dal Governo tempestivamente in sede di esame presso la Commissione. La proposta emendativa annunciata dal Governo, che verrà esaminata nei suoi specifici profili nel prosieguo dell'esame in Aula, rappresenta dunque il segno di una mancata trasparenza che ha caratterizzato lo svolgimento dell'esame in sede di Commissione.

Il senatore **MORGANDO** (*Ulivo*) rileva che la discussione e le procedure poste in essere durante i lavori della 5^a Commissione in sede di esame del disegno di legge finanziaria sono state improntate alla massima garanzia delle regole di trasparenza, verifica e documentazione, costituendone riprova la decisione della Presidenza di richiedere la relazione tecnica anche sugli emendamenti del relatore, al di là del dato formale imposto dal Regolamento che prevede la relazione tecnica solo con riferimento agli emendamenti governativi. Rivendica dunque l'importanza del lavoro svolto presso la Commissione bilancio, sede nella quale si è già svolto il dibattito in ordine alla verifica della relazione tecnica relativa all'emendamento 3.2000 (testo 2), per il quale è stata operata una valutazione di ammissibilità. Ricorda al riguardo che la relazione del Governo aveva certificato, anche in chiave critica, i contenuti di tale proposta emendativa, rendendone evidenti taluni limiti sui profili di copertura, così da indurre il relatore a riformulare la proposta a propria firma sotto tali profili. Evidenzia dunque il pieno rispetto delle regole procedurali e di trasparenza, rilevando inoltre che il prosieguo dell'esame presso l'Aula potrà comunque costituire la sede per eventuali interventi correttivi che si rendano necessari, alla luce dei dati contenuti nell'allegato conoscitivo all'esame della Commissione.

Il senatore **TECCE** (*RC-SE*), richiamandosi all'intervento svolto dal senatore Morgando, sottolinea come tutto il dibattito sviluppatosi questo pomeriggio in Assemblea sia stato quello che si definisce "una tempesta in un bicchiere d'acqua": la relazione tecnica illustrata dal Sottosegretario Sartor in relazione all'emendamento 3.2000 (testo 2) viene infatti confermata e il nuovo emendamento presentato dal Governo, di natura squisitamente tecnica, risolve anche i

problemi richiamati sugli effetti negativi di quell'emendamento che aveva tutte le caratteristiche dell'ammissibilità, come correttamente rilevato dal presidente Morando durante l'esame del provvedimento in Commissione.

Il senatore **RIPAMONTI** (*IU-Verdi-Com*), dopo aver ringraziato il Governo, auspica che con l'iniziativa emendativa illustrata dal sottosegretario Sartor si chiuda una polemica pretestuosa sulla presunta scorrettezza concernente le regole di copertura dell'emendamento 3.2000 (testo 2). Le valutazioni del Governo sono assolutamente fondate sia in relazione al fabbisogno che all'indebitamento e discutibile appare anche il richiamo, più volte avanzato dai Gruppi di opposizione, circa la violazione dei trattati internazionali. Peraltro, come è stato bene illustrato dal sottosegretario Sartor, la copertura utilizzata in relazione ai *ticket* sulla diagnostica specialista in questa occasione è la medesima utilizzata per l'identica materia anche in altri provvedimenti. Auspica quindi che nella giornata di domani il dibattito in Assemblea possa riprendere serenamente sul merito dei temi trattati e non sulle questioni procedurali.

Il senatore **STRACQUADANIO** (*DCA-PRI-MPA*) esprime forti perplessità sulle argomentazioni avanzate dalla maggioranza a difesa delle proposte emendative del Governo e del relatore e sottolinea come il fatto stesso che il Governo sia stato costretto a presentare una nuova proposta emendativa dimostri la sussistenza delle anomalie richiamate dai Gruppi di opposizione.

Interviene, infine, il presidente **MORANDO** che ritiene necessario svolgere alcune considerazioni sulla vicenda connessa alla relazione tecnica relativa all'emendamento 3.2000 (testo 2) approvato dalla Commissione in sede di esame del provvedimento. Se il problema era quello di una relazione tecnica "non bollinata" il problema dovrebbe a questo punto ritenersi superato dato che la proposta emendativa testé illustrata dal rappresentante del Governo è verificata positivamente - "bollinata" - dal Ragioniere generale dello Stato. Si chiude pertanto una questione di carattere procedurale che ha visto a più riprese impegnata la Commissione. Ritiene poi che da tutta la vicenda sia da trarre una lezione ed alcuni indirizzi. Appare in primo luogo opportuno valorizzare gli elementi procedurali che per la prima volta sono stati introdotti nell'esame di questa manovra finanziaria e per i quali si è tratto spunto sia dall'indagine conoscitiva svolta congiuntamente dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulle procedure di bilancio sia dalla proposta di modifica del Regolamento da lui presentata e assegnata alla Giunta del Regolamento medesima e finora non esaminata. Per valorizzare tali novità sarebbe pertanto utile invitare la Giunta a prendere in esame la proposta per fissare, in norme regolamentari, alcune questioni fondamentali: la presentazione degli emendamenti da parte del Governo e del relatore nel medesimo termine fissato per i senatori, l'obbligo di relazione tecnica anche per gli emendamenti del relatore, la richiesta di relazione tecnica anche su emendamenti che vedano il parere positivo del relatore e del rappresentante del Governo, la valutazione contabile delle norme approvate dalla Commissione prima dell'esame dell'Aula (la presentazione di un documento analogo a quello presentato in questa occasione) ed infine la garanzia che il termine dei lavori della Commissione sia proceduralmente obbligatorio per l'esame da parte dell'Assemblea della manovra finanziaria. Auspica, infine, che nella giornata di domani la discussione dell'Assemblea possa riprendere sul merito, in considerazione del fatto che con l'emendamento illustrato dal sottosegretario Sartor le questioni procedurali sono state definitivamente risolte.

Il senatore **BALDASSARRI** (*AN*) interviene incidentalmente per esprimere l'apprezzamento del suo Gruppo sulle proposte avanzate dal Presidente affinché il principio di trasparenza possa diventare patrimonio comune del Parlamento.

La seduta termina alle ore 20,20.